

Prot. n.

269

Data

30-06-2003

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO

L'anno 2003 il giorno 30 del mese di

GIUGNO, in REGGIO EMILIA

tra

1. L'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici dell'ATO n. 3 (di seguito "Agenzia"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 20 della propria convenzione istitutiva dal Sig. LANFRANCO FRADICI il quale interviene nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 222/5 del 29 Maggio 2003

2. A.S.T. - AZIENDA SPECIALE TOANO (di seguito "gestore"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 13 del proprio statuto dal Sig. RICCARDO PRANDI, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale

premesso

☐ che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 8) imponendo altresì ai Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato - come definito all'art. 4, comma 1 della medesima legge 36/94 - in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

☐ che la Legge 36/94 ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, ora contenute nel Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

Prot. n.

269

Data

30-06-2003

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO

L'anno 2003 il giorno 30 del mese di

GIUGNO in REGGIO EMILIA

tra

1. L'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici dell'ATO n. 3 (di seguito "Agenzia"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 20 della propria convenzione istitutiva dal Sig. LANFRANCO FRADICI il quale interviene nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 222/5 del 29 Maggio 2003

2. **A.S.T. – AZIENDA SPECIALE TOANO** (di seguito "gestore"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 13 del proprio statuto dal Sig. RICCARDO PRANDI, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale

premesse

☐ che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 8) imponendo altresì ai Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato – come definito all'art. 4, comma 1 della medesima legge 36/94 – in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

☐ che la Legge 36/94 ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, ora contenute nel Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

☐ che la stessa Legge 36/94 ha demandato ai Comuni e alle Regioni ed alle Province autonome di disciplinare, ai sensi della Legge 142/90, le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 9, comma 3);

☐ che la Regione Emilia Romagna ha dunque emanato la Legge 6 settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

☐ che in applicazione della L.R. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n. 3 e la Provincia di Reggio Emilia hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico della convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 267/2000, denominata Agenzia di Ambito per i servizi pubblici;

☐ che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/99 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione,

☐ che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;

☐ che con atto dell'Assemblea n. 136/10 del 19 dicembre 2002 (allegato

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | <input type="checkbox"/> che la stessa Legge 36/94 ha demandato ai Comuni e alle Regioni ed | |
| | alle Province autonome di disciplinare, ai sensi della Legge 142/90, le | |
| | forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel | |
| | medesimo ambito territoriale ottimale (art. 9, comma 3); | |
| | <input type="checkbox"/> che la Regione Emilia Romagna ha dunque emanato la Legge 6 | |
| | settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli ambiti | |
| | territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti | |
| | Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato; | |
| | <input type="checkbox"/> che in applicazione della L.R. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nella | |
| | circonscrizione territoriale dell'ATO n. 3 e la Provincia di Reggio Emilia | |
| | hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza | |
| | unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario | |
| | di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico | |
| | della convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 267/2000, | |
| | denominata Agenzia di Ambito per i servizi pubblici; | |
| | <input type="checkbox"/> che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/99 l'Agenzia esercita tutte le | |
| | funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e | |
| | all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, | |
| | ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi | |
| | anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione, | |
| | <input type="checkbox"/> che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di | |
| | gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed | |
| | instaurazione dei relativi rapporti nonché del controllo sul servizio reso | |
| | dal gestore; | |
| | <input type="checkbox"/> che con atto dell'Assemblea n. 136/10 del 19 dicembre 2002 (allegato | |

alla presente convenzione alla lettera "A") l'Agenzia ha concesso la salvaguardia prevista dall'art. 11 della L.R. n. 25/99 ad AGAC SpA ed all'Azienda Speciale A.S.T. per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad AGAC SpA per 10 anni e ad A.S.T. per 3 anni, così come stabilito dalla normativa vigente;

□ che in relazione al punto precedente sono state sentite, in data 22 gennaio 2003 e 11 febbraio 2003 le Organizzazioni Sindacali ed Economiche maggiormente rappresentative, come da verbali agli atti dell'Agenzia con il Prot. n. 2003/072 e n. 2003/088, allegati alla presente Convenzione con la lett. "B".

□ che ai sensi dell'art. 11 della Legge 36/94 nonché dell'art. 14 e dell'art. 10 della L.R. 25/99 i rapporti tra l'Agenzia e i gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base di apposita convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla Regione;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue,

Disposizioni preliminari

Art. 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Reggio Emilia affida a A.S.T. – Azienda Speciale Toano - di seguito denominato gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato come definito dall'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/94, in tutto il territorio di competenza, individuato in allegato a questa Convenzione alla lettera "C", ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, commi 3 e 4 della L.R. 25/99.

alla presente convenzione alla lettera "A") l'Agenzia ha concesso la salvaguardia prevista dall'art. 11 della L.R. n. 25/99 ad AGAC SpA ed all'Azienda Speciale A.S.T. per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad AGAC SpA per 10 anni e ad A.S.T. per 3 anni, così come stabilito dalla normativa vigente;

□ che in relazione al punto precedente sono state sentite, in data 22 gennaio 2003 e 11 febbraio 2003 le Organizzazioni Sindacali ed Economiche maggiormente rappresentative, come da verbali agli atti dell'Agenzia con il Prot. n. 2003/072 e n. 2003/088, allegati alla presente Convenzione con la lett. "B".

□ che ai sensi dell'art. 11 della Legge 36/94 nonché dell'art. 14 e dell'art. 10 della L.R. 25/99 i rapporti tra l'Agenzia e i gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base di apposita convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla Regione;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue,

Disposizioni preliminari

Art. 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Reggio Emilia affida a A.S.T. – Azienda Speciale Toano - di seguito denominato gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato come definito dall'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/94, in tutto il territorio di competenza, individuato in allegato a questa Convenzione alla lettera "C", ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, commi 3 e 4 della L.R. 25/99.

Art. 2

Decorrenza e durata dell'affidamento in applicazione dell'art. 10,

comma 3°, 4° e

4 quater della L.R. n. 25/99

La durata della convenzione è di anni 3 (tre) ai sensi dell'art. 10, comma 3° e 4° della L.R. n. 25/99; la stessa non sarà in nessun caso rinnovabile automaticamente alla scadenza.

Secondo quanto disposto al comma 4 quater dell'art. 10 della L.R. n. 25/99, così come introdotto dalla L.R. n. 1/2003, la durata della presente convenzione decorre dalla data del 20 dicembre 2001.

Le disposizioni della presente convenzione hanno comunque efficacia tra le Parti a far tempo dal 1° Luglio 2003.

Almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione l'Agenzia di ambito avvia le procedure per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Capo I

Prima attivazione del Servizio idrico Integrato (art. 10 L.R. n. 25/99)

Art. 3

Parametri di gestione del servizio idrico integrato nella fase di prima attivazione

Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il

Decorrenza e durata dell'affidamento in applicazione dell'art. 10,

comma 3°, 4° e

4 quater della L.R. n. 25/99

La durata della convenzione è di anni 3 (tre) ai sensi dell'art. 10, comma 3° e 4° della L.R. n. 25/99; la stessa non sarà in nessun caso rinnovabile automaticamente alla scadenza.

Secondo quanto disposto al comma 4 quater dell'art. 10 della L.R. n. 25/99, così come introdotto dalla L.R. n. 1/2003, la durata della presente convenzione decorre dalla data del 20 dicembre 2001.

Le disposizioni della presente convenzione hanno comunque efficacia tra le Parti a far tempo dal 1° Luglio 2003.

Almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione l'Agenzia di ambito avvia le procedure per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Capo I

Prima attivazione del Servizio idrico Integrato (art. 10

L.R. n. 25/99)

Art. 3	
---------------	--

Parametri di gestione del servizio idrico integrato nella fase di prima attivazione
--

Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il

programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati da apposito Piano di ambito (transitorio), approvato dall'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea n. 219/2 del 29 Maggio 2003, sulla base dei dati circa le opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

Il Piano di ambito sopra menzionato, allegato alla presente convenzione alla lett. "D" a costituirne parte integrante, ha validità sino all'adozione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, in relazione a quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 cit.

Art. 4

Tariffa del servizio in fase di prima attivazione

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal gestore.

La tariffa reale media e le relative articolazioni sotto riportate sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996, sulla base del Piano di cui al precedente art. 3 della presente convenzione.

I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli artt. 21 e 22.

La tariffa reale media al primo anno di gestione è pari a €/mc : 1.0030

Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con

programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati da apposito Piano di ambito (transitorio), approvato dall'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea n. 219/2 del 29 Maggio 2003, sulla base dei dati circa le opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

Il Piano di ambito sopra menzionato, allegato alla presente convenzione alla lett. "D" a costituirne parte integrante, ha validità sino all'adozione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, in relazione a quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 cit.

Art. 4

Tariffa del servizio in fase di prima attivazione

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal gestore.

La tariffa reale media e le relative articolazioni sotto riportate sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996, sulla base del Piano di cui al precedente art. 3 della presente convenzione.

I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli artt. 21 e 22.

La tariffa reale media al primo anno di gestione è pari a €/mc : 1.0030

Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con

l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente:

-per il 2° anno	K=0.05
-per il 3° anno	K=0.05

Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.

L'articolazione tariffaria del primo anno è così stabilita (i ricavi sono relativi al solo secondo semestre) :

ACQUEDOTTO	2003		
	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
A) USI DOMESTICI	A	B	A*B/2
1 consumi misurati			
fino a mc. 84 anno	0,345957	125.912	21.780
da 85 a 132 mc. anno	0,633926	88.865	28.167
da 133 a 180 mc. anno	0,898469	18.138	8.148
oltre 180 mc. anno	1,190435	2.796	1.664
2 consumi non misurati			
forfettario (euro/anno/unità)	75,66	0	0
3 - minimo impegnato	0,345957	45.423	7.857
TOTALE USI DOMESTICI		235.711	67.616
B) USI NON DOMESTICI			
1 - utenze normali			
fino a 100 mc./anno	0,633926	14.500	4.596
oltre 100 mc./anno	1,190435	46.000	27.380

l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente:

-per il 2° anno	K=0.05
-per il 3° anno	K=0.05

Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.

L'articolazione tariffaria del primo anno è così stabilita (i ricavi sono relativi al solo secondo semestre) :

ACQUEDOTTO	2003		
	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
A) USI DOMESTICI	A	B	A*B/2
1 consumi misurati			
fino a mc. 84 anno	0,345957	125.912	21.780
da 85 a 132 mc. anno	0,633926	88.865	28.167
da 133 a 180 mc. anno	0,898469	18.138	8.148
oltre 180 mc. anno	1,190435	2.796	1.664
2 consumi non misurati			
forfettario (euro/anno/unità)	75,66	0	0
3 - minimo impegnato	0,345957	45.423	7.857
TOTALE USI DOMESTICI		235.711	67.616
B) USI NON DOMESTICI			
1 - utenze normali			
fino a 100 mc./anno	0,633926	14.500	4.596
oltre 100 mc./anno	1,190435	46.000	27.380

2 - minimo impegnato	0,633926	5.568	1.765
TOTALE USI NON DOMESTICI		60.500	33.741
C) USI AGRICOLI			
1 - consumi aziende agricole			
fino a 2000 mc./anno	0,615110	104.514	32.144
oltre 2000 mc./anno	1,190435	24.408	14.528
TOTALE USI AGRICOLI		128.922	46.672
D) BOCHE ANTINCENDIO (canone forfett.)			
fino a 45 mm. (€/anno)	59,39	0	30
oltre i 45 mm. (€/anno)	108,46	0	0
fino a 30 naspi (€/anno)	19,63	0	0
fino a 120 sprinkler (€/anno)	4,91	0	0
TOTALE ACQUA PARTE VARIABILE		425.133	148.059
	€/ANNO	unità	
QUOTA FISSA ACQUEDOTTO	8,37	2.657	11.120
TOTALE ACQUEDOTTO			159.179
	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
FOGNATURA E DEPURAZIONE			
Quota fognatura civili	0,096578	242.032	11.687
Quota depurazione civili	0,284050	234.705	33.334
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE PARTE VARIABILE			45.021
	€/anno	unità	
Quota fissa fognatura e depurazione	8,37	2.143	8.968

2 - minimo impegnato	0,633926	5.568	1.765
TOTALE USI NON DOMESTICI		60.500	33.741
C) USI AGRICOLI			
1 - consumi aziende agricole			
fino a 2000 mc./anno	0,615110	104.514	32.144
oltre 2000 mc./anno	1,190435	24.408	14.528
TOTALE USI AGRICOLI		128.922	46.672
D) BOCHE ANTINCENDIO (canone forfett.)			
fino a 45 mm. (€/anno)	59,39	0	30
oltre i 45 mm. (€/anno)	108,46	0	0
fino a 30 naspi (€/anno)	19,63	0	0
fino a 120 sprinkler (€/anno)	4,91	0	0
TOTALE ACQUA PARTE VARIABILE		425.133	148.059
	€/ANNO	unità	
QUOTA FISSA ACQUEDOTTO	8,37	2.657	11.120
TOTALE ACQUEDOTTO			159.179
	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
FOGNATURA E DEPURAZIONE			
Quota fognatura civili	0,096578	242.032	11.687
Quota depurazione civili	0,284050	234.705	33.334
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE PARTE VARIABILE			45.021
	€/anno	unità	
Quota fissa fognatura e depurazione	8,37	2.143	8.968

TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE			53.989
TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			213.168
TARIFFA DI RIFERIMENTO €/mc			1,00

L'articolazione tariffaria del secondo anno è la seguente:

ACQUEDOTTO	2004		
	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
A) USI DOMESTICI	A	B	A*B
1 - consumi misurati			
fino a mc. 84 anno	0,420710	127.423	53.608
da 85 a 132 mc. anno	0,735354	89.931	66.131
da 133 a 180 mc. anno	1,042224	18.356	19.131
oltre 180 mc. anno	1,315570	2.830	3.723
2 - consumi non misurati			
forfettario (euro/anno/unità)	89,40	0	0
TOTALE USI DOMESTICI		238.540	142.593
B) USI NON DOMESTICI			
1 - utenze normali			
fino a 100 mc./anno	0,735354	14.674	10.791
oltre 100 mc./anno	1,315570	46.552	61.242
TOTALE USI NON DOMESTICI		61.226	72.033
C) USI AGRICOLI			
1 - consumi aziende agricole			
fino a 2000 mc./anno	0,645866	105.768	68.312

TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE			53.989
TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			213.168
TARIFFA DI RIFERIMENTO €/mc			1,00

L'articolazione tariffaria del secondo anno è la seguente:

ACQUEDOTTO	2004		
	TARIFFA €/mc	VENDITE mc	RICAVI €
A) USI DOMESTICI	A	B	A*B
1 - consumi misurati			
fino a mc. 84 anno	0,420710	127.423	53.608
da 85 a 132 mc. anno	0,735354	89.931	66.131
da 133 a 180 mc. anno	1,042224	18.356	19.131
oltre 180 mc. anno	1,315570	2.830	3.723
2 - consumi non misurati			
forfettario (euro/anno/unità)	89,40	0	0
TOTALE USI DOMESTICI		238.540	142.593
B) USI NON DOMESTICI			
1 - utenze normali			
fino a 100 mc./anno	0,735354	14.674	10.791
oltre 100 mc./anno	1,315570	46.552	61.242
TOTALE USI NON DOMESTICI		61.226	72.033
C) USI AGRICOLI			
1 - consumi aziende agricole			
fino a 2000 mc./anno	0,645866	105.768	68.312

oltre 2000 mc./anno	1,315570	24.701	32.496
TOTALE USI AGRICOLI		130.469	100.808
D) BOCHE ANTINCENDIO (canone forfett.)			
fino a 45 mm. (€/anno)	62,36	0	62
oltre i 45 mm. (€/anno)	113,88	0	0
fino a 30 naspi (€/anno)	20,61	0	0
fino a 120 sprinkler (€/anno)	5,16	0	0
		0	62
TOTALE ACQUA PARTE VARIABILE		430.235	315.496
	€/ANNO	unità	
QUOTA FISSA ACQUA	8,79	2.671	23.474
TOTALE ACQUEDOTTO			338.970
FOGNATURA E DEPURAZIONE	TARIFFA	VENDITE mc	RICAVI €
	C/mc		
Quota fognatura civili	0,101407	244.000	24.743
Quota depurazione civili	0,298253	236.000	70.388
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE PARTE			95.131
VARIABILE			
	€/ANNO	unità	
QUOTA FISSA FOGNATURA E DEPURAZIONE	8,79	2.143	18.834
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE			113.965
TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			452.935
TARIFFA DI RIFERIMENTO €/mc			1,05

Per il terzo anno viene mantenuta la medesima articolazione tariffaria del

oltre 2000 mc./anno	1,315570	24.701	32.496
TOTALE USI AGRICOLI		130.469	100.808
D) BOCHE ANTINCENDIO (canone forfett.)			
fino a 45 mm. (€/anno)	62,36	0	62
oltre i 45 mm. (€/anno)	113,88	0	0
fino a 30 naspi (€/anno)	20,61	0	0
fino a 120 sprinkler (€/anno)	5,16	0	0
		0	62
TOTALE ACQUA PARTE VARIABILE		430.235	315.496
	€/ANNO	unità	
QUOTA FISSA ACQUA	8,79	2.671	23.474
TOTALE ACQUEDOTTO			338.970
FOGNATURA E DEPURAZIONE	TARIFFA	VENDITE mc	RICAVI €
	C/mc		
Quota fognatura civili	0,101407	244.000	24.743
Quota depurazione civili	0,298253	236.000	70.388
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE PARTE			95.131
VARIABILE			
	€/ANNO	unità	
QUOTA FISSA FOGNATURA E DEPURAZIONE	8,79	2.143	18.834
TOTALE FOGNATURA E DEPURAZIONE			113.965
TOTALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			452.935
TARIFFA DI RIFERIMENTO €/mc			1,05

Per il terzo anno viene mantenuta la medesima articolazione tariffaria del

secondo anno.

L'Agenzia d'Ambito si riserva comunque di modificare l'articolazione tariffaria di cui sopra, anche per perseguire la convergenza verso un'unica tariffa d'ambito.

Art. 5

Dotazione del gestore del servizio idrico integrato

Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato, il gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di sua proprietà o che comunque siano resi nella sua disponibilità a seguito delle eventuali operazioni di scorporo in adeguamento alla normativa vigente sui servizi pubblici, nonché di quelli che ad esso verranno o sono stati già assegnati in concessione dai Comuni proprietari oppure dall'Agenzia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 36/94. I beni già nella disponibilità del gestore sono specificati nell'elenco allegato alla lett. "E".

Art. 6

Piano di ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato

Entro sei mesi dall'approvazione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99 la presente convenzione dovrà essere adeguata, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 25/99, anche in relazione alle nuove previsioni del Piano di ambito medesimo.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4°, della L.R. n. 25/99, nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione, così come sopra adeguata, l'Agenzia espleterà le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.

secondo anno.

L'Agenzia d'Ambito si riserva comunque di modificare l'articolazione tariffaria di cui sopra, anche per perseguire la convergenza verso un'unica tariffa d'ambito.

Art. 5

Dotazione del gestore del servizio idrico integrato

Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato, il gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di sua proprietà o che comunque siano resi nella sua disponibilità a seguito delle eventuali operazioni di scorporo in adeguamento alla normativa vigente sui servizi pubblici, nonché di quelli che ad esso verranno o sono stati già assegnati in concessione dai Comuni proprietari oppure dall'Agenzia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 36/94. I beni già nella disponibilità del gestore sono specificati nell'elenco allegato alla lett. "E".

Art. 6

Piano di ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato

Entro sei mesi dall'approvazione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99 la presente convenzione dovrà essere adeguata, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 25/99, anche in relazione alle nuove previsioni del Piano di ambito medesimo.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4°, della L.R. n. 25/99, nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione, così come sopra adeguata, l'Agenzia espleterà le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

Disposizioni applicabili

Anche in sede di prima attivazione del Servizio idrico Integrato sono applicabili, se ed in quanto compatibili, le disposizioni previste dai Capi II, III, IV, V, VI, VII ed VIII della presente convenzione. Gli obblighi a carico del gestore previsti dalla presente convenzione e riferiti al Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, nella fase di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato dovranno intendersi riferiti al Piano previsto all'art. 3 della presente convenzione. Le norme contenute al presente Capo I cessano di avere efficacia a seguito della entrata a regime della fase di compiuta attuazione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99.

Capo II

Disposizioni generali

Art. 8

Oggetto dell'affidamento

Costituisce oggetto di affidamento il servizio idrico integrato, così come definito all'art. 4, comma 1, lett. f), della legge n. 36/94, da svolgersi nei seguenti Comuni:

- ☐ Toano (nella maggior parte del territorio) – Villa Minozzo (in parte minima)

Nel territorio dei suddetti Comuni i servizi vengono affidati in via esclusiva al gestore.

Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e della presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto

Art. 7

Disposizioni applicabili

Anche in sede di prima attivazione del Servizio idrico Integrato sono applicabili, se ed in quanto compatibili, le disposizioni previste dai Capi II, III, IV, V, VI, VII ed VIII della presente convenzione. Gli obblighi a carico del gestore previsti dalla presente convenzione e riferiti al Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, nella fase di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato dovranno intendersi riferiti al Piano previsto all'art. 3 della presente convenzione. Le norme contenute al presente Capo I cessano di avere efficacia a seguito della entrata a regime della fase di compiuta attuazione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99.

Capo II

Disposizioni generali

Art. 8

Oggetto dell'affidamento

Costituisce oggetto di affidamento il servizio idrico integrato, così come definito all'art. 4, comma 1, lett. f), della legge n. 36/94, da svolgersi nei seguenti Comuni:

- ☐ Toano (nella maggior parte del territorio) – Villa Minozzo (in parte minima)

Nel territorio dei suddetti Comuni i servizi vengono affidati in via esclusiva al gestore.

Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e della presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto

prescritto all' art. 14, comma 3 della L.R. n. 25/99.

L'Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.

Il gestore espleterà i servizi conformemente alla presente Convenzione.

Il gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 18.

Art. 9

Attività connesse al servizio idrico integrato

Nel caso il gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi con il servizio idrico integrato dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Agenzia.

L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del servizio idrico integrato, può autorizzare il gestore stipulando con esso una apposita convenzione.

La convenzione regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio idrico integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività tra Agenzia e gestore.

L'Agenzia destina di norma i proventi derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza.

Art. 10

Obblighi del gestore

prescritto all' art. 14, comma 3 della L.R. n. 25/99.

L'Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.

Il gestore espleterà i servizi conformemente alla presente Convenzione.

Il gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 18.

Art. 9

Attività connesse al servizio idrico integrato

Nel caso il gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi con il servizio idrico integrato dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Agenzia.

L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del servizio idrico integrato, può autorizzare il gestore stipulando con esso una apposita convenzione.

La convenzione regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio idrico integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività tra Agenzia e gestore.

L'Agenzia destina di norma i proventi derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza.

Art. 10

Obblighi del gestore

Il gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, sia nella fase di prima attivazione di cui al Capo I, sia successivamente, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Disciplinare che ne costituisce parte integrante (allegato "G") e dal Piano d'Ambito.

Il gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

Il gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Art. 11

Responsabilità del Gestore

Dalla data di attivazione dell'affidamento il gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.

Il gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa prevista dal successivo art. 17.

Il gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali nonché il

Il gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, sia nella fase di prima attivazione di cui al Capo I, sia successivamente, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Disciplinare che ne costituisce parte integrante (allegato "G") e dal Piano d'Ambito.

Il gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

Il gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Art. 11

Responsabilità del Gestore

Dalla data di attivazione dell'affidamento il gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.

Il gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa prevista dal successivo art. 17.

Il gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali nonché il

personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità
connessa con i servizi stessi.

Art. 12

Revisione del perimetro del servizio

L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro
amministrativo dei Comuni indicati all'art. 8, riportato sulla mappa allegata
alla presente Convenzione alla lett. "C".

L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2 della
L.R. n. 25/99 previo accordo con il gestore avrà facoltà di escludere
successivamente dall'affidamento parti di territorio individuato all'art. 1
della presente convenzione, ovvero di includere in detto territorio zone ad
esse contigue.

Nelle more di cui al comma precedente, e in caso di difetto di accordo con
il gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del servizio
idrico integrato relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge
fino alla successiva revisione triennale.

Capo III

Utilizzo di opere e impianti

Art. 13

Beni affidati in concessione

Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del servizio
idrico integrato, identificati secondo quanto disposto al precedente articolo
5, sono posti a disposizione del gestore.

personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità
connessa con i servizi stessi.

Art. 12

Revisione del perimetro del servizio

L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro
amministrativo dei Comuni indicati all'art. 8, riportato sulla mappa allegata
alla presente Convenzione alla lett. "C".

L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2 della
L.R. n. 25/99 previo accordo con il gestore avrà facoltà di escludere
successivamente dall'affidamento parti di territorio individuato all'art. 1
della presente convenzione, ovvero di includere in detto territorio zone ad
esse contigue.

Nelle more di cui al comma precedente, e in caso di difetto di accordo con
il gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del servizio
idrico integrato relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge
fino alla successiva revisione triennale.

Capo III

Utilizzo di opere e impianti

Art. 13

Beni affidati in concessione

Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del servizio
idrico integrato, identificati secondo quanto disposto al precedente articolo
5, sono posti a disposizione del gestore.

Art. 14

Opere, impianti e canalizzazioni

Il gestore, ai fini dell'esercizio del servizio idrico integrato, utilizza i beni descritti nell'elenco di cui all'art. 5.

Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali, previa convenzione con il gestore, verranno affidate al gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo.

Art. 15

Canone di concessione

Il gestore, per i beni strumentali posti a sua disposizione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 36/94, è tenuto a versare annualmente ai singoli Enti Locali – e per essi all'Agenzia di Ambito per quanto attiene alle spese di funzionamento di cui al successivo art. 16 - il canone di concessione d'uso previsto dalle relative convenzioni di affidamento dei beni.

Tali oneri dovranno essere considerati fra i costi da coprire con i proventi tariffari.

Art. 16

Spese di funzionamento dell'Agenzia di Ambito

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. n. 25/99, così come modificata, le spese per il funzionamento dell'Agenzia sono a carico degli Enti Locali ai sensi degli artt. 30 e 31 Dlgs n. 267/2000; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di concessione di cui al precedente art. 15; qualora tale canone non fosse sufficiente il gestore è tenuto a provvedere attraverso una quota commisurata al numero di utenti serviti e calcolata

Art. 14

Opere, impianti e canalizzazioni

Il gestore, ai fini dell'esercizio del servizio idrico integrato, utilizza i beni descritti nell'elenco di cui all'art. 5.

Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali, previa convenzione con il gestore, verranno affidate al gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo.

Art. 15

Canone di concessione

Il gestore, per i beni strumentali posti a sua disposizione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 36/94, è tenuto a versare annualmente ai singoli Enti Locali – e per essi all'Agenzia di Ambito per quanto attiene alle spese di funzionamento di cui al successivo art. 16 - il canone di concessione d'uso previsto dalle relative convenzioni di affidamento dei beni.

Tali oneri dovranno essere considerati fra i costi da coprire con i proventi tariffari.

Art. 16

Spese di funzionamento dell'Agenzia di Ambito

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. n. 25/99, così come modificata, le spese per il funzionamento dell'Agenzia sono a carico degli Enti Locali ai sensi degli artt. 30 e 31 Dlgs n. 267/2000; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di concessione di cui al precedente art. 15; qualora tale canone non fosse sufficiente il gestore è tenuto a provvedere attraverso una quota commisurata al numero di utenti serviti e calcolata

come da allegato "H".

Capo IV

Finanziamento

Art. 17

Piano di ambito e tariffa

Il gestore accetta il Programma degli interventi e il Piano tecnico-economico-finanziario di cui al Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. 25/99 e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 36/94, allegato alla presente convenzione.

Il gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.

Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:

1. la tariffa;
2. il finanziamento diretto degli enti locali costituenti l'Agenzia;
3. qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'Assemblea dell'Agenzia.

Art. 18

Tariffa del servizio

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal gestore.

Per gli anni successivi al terzo, e perciò anche nei casi previsti dall'art. 10 comma 4 della L.R. n. 25/99, la tariffa sarà determinata sulla base del Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. 25/99, ed ai sensi del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996.

I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e la stessa potrà variare

come da allegato "H".

Capo IV

Finanziamento

Art. 17

Piano di ambito e tariffa

Il gestore accetta il Programma degli interventi e il Piano tecnico-economico-finanziario di cui al Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. 25/99 e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 36/94, allegato alla presente convenzione.

Il gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.

Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:

1. la tariffa;
2. il finanziamento diretto degli enti locali costituenti l'Agenzia;
3. qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'Assemblea dell'Agenzia.

Art. 18

Tariffa del servizio

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal gestore.

Per gli anni successivi al terzo, e perciò anche nei casi previsti dall'art. 10 comma 4 della L.R. n. 25/99, la tariffa sarà determinata sulla base del Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della L.R. n. 25/99, ed ai sensi del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996.

I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e la stessa potrà variare

esclusivamente con le modalità stabilite nel Piano di Ambito. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo gli oneri accessori relativi ad allacciamenti, posa contatori e, più in particolare, quanto espressamente previsto nell'allegato "I", e le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli art. 21 e 22 della presente convenzione.

La tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.

Art. 19

Indicatori e progetti di intervento

Nel Capitolo 4 del Disciplinare Tecnico sono stabiliti i progetti di intervento e i relativi indicatori e standard tecnici.

Il gestore è tenuto a raggiungere gli standard tecnici nei tempi prescritti dal Disciplinare Tecnico attraverso la realizzazione dei progetti di intervento nella stessa indicati.

In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 37 e nel Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico.

Art. 20

Indicatori e livelli di qualità del servizio

Nel Capitolo 5 del Disciplinare Tecnico sono stabiliti i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori e standard organizzativi.

Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard organizzativi nei tempi e nelle modalità prescritti dal Disciplinare Tecnico.

In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 37 e nel Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico.

esclusivamente con le modalità stabilite nel Piano di Ambito. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo gli oneri accessori relativi ad allacciamenti, posa contatori e, più in particolare, quanto espressamente previsto nell'allegato "I", e le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli art. 21 e 22 della presente convenzione.

La tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.

Art. 19

Indicatori e progetti di intervento

Nel Capitolo 4 del Disciplinare Tecnico sono stabiliti i progetti di intervento e i relativi indicatori e standard tecnici.

Il gestore è tenuto a raggiungere gli standard tecnici nei tempi prescritti dal Disciplinare Tecnico attraverso la realizzazione dei progetti di intervento nella stessa indicati.

In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 37 e nel Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico.

Art. 20

Indicatori e livelli di qualità del servizio

Nel Capitolo 5 del Disciplinare Tecnico sono stabiliti i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori e standard organizzativi.

Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard organizzativi nei tempi e nelle modalità prescritti dal Disciplinare Tecnico.

In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 37 e nel Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico.

Art. 21

Revisione tariffaria

Il gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei "costi operativi" considerata nella determinazione tariffaria.

Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e così ogni 3 anni successivi, l'Agenzia, opera una verifica prendendo in esame:

1. l'andamento dei costi operativi totali;
2. la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti.

In conseguenza della verifica l'Agenzia apporta eventualmente alle tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel Piano tecnico-economico-finanziario contenuto nel Piano di ambito.

Art. 22

Varianti al programma degli interventi

L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al gestore la proposta di variante concordando con esso le eventuali conseguenti correzioni al piano degli investimenti e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi

Art. 21

Revisione tariffaria

Il gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei "costi operativi" considerata nella determinazione tariffaria.

Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e così ogni 3 anni successivi, l'Agenzia, opera una verifica prendendo in esame:

1. l'andamento dei costi operativi totali;
2. la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti.

In conseguenza della verifica l'Agenzia apporta eventualmente alle tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel Piano tecnico-economico-finanziario contenuto nel Piano di ambito.

Art. 22

Varianti al programma degli interventi

L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al gestore la proposta di variante concordando con esso le eventuali conseguenti correzioni al piano degli investimenti e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi

obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al Collegio Arbitrale di cui all'art. 41.

Il gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale.

L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia.

Il gestore ha il diritto di apportare varianti al modello gestionale le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Agenzia. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.

Il gestore può presentare all'Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della

obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al Collegio Arbitrale di cui all'art. 41.

Il gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale.

L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia.

Il gestore ha il diritto di apportare varianti al modello gestionale le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Agenzia. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.

Il gestore può presentare all'Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della

compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 41; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

Le eventuali varianti proposte dal gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione triennale. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Agenzia.

Nel caso in cui l'Agenzia accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2.

Capo V

Controllo

Art. 23

Controllo da parte dell'Agenzia

L'Agenzia controlla il servizio e l'attività del gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico

compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 41; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

Le eventuali varianti proposte dal gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione triennale.

Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Agenzia.

Nel caso in cui l'Agenzia accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2.

Capo V

Controllo

Art. 23

Controllo da parte dell'Agenzia

L'Agenzia controlla il servizio e l'attività del gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico

integrato;

- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.

Per la realizzazione di quanto sopra, il gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale – almeno relativamente alla parte di cui alla lett. B), Immobilizzazioni -per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile impartite dall'Agenzia e a quanto indicato al Capitolo 6 del Disciplinare Tecnico.

Il gestore si impegna a sottoporre la propria attività a supervisione tecnica almeno annuale, da effettuarsi da parte di professionisti esterni individuati concordemente fra l'Agenzia e il gestore.

La supervisione dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e

integrato;

- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.

Per la realizzazione di quanto sopra, il gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale – almeno relativamente alla parte di cui alla lett. B), Immobilizzazioni -per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile impartite dall'Agenzia e a quanto indicato al Capitolo 6 del Disciplinare Tecnico.

Il gestore si impegna a sottoporre la propria attività a supervisione tecnica almeno annuale, da effettuarsi da parte di professionisti esterni individuati concordemente fra l'Agenzia e il gestore.

La supervisione dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e

tecnologico per la riduzione dei costi o comunque per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

Tutte le verifiche suddette dovranno in particolare accertare che i dati comunicati dal gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

Il gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

Art. 24

Comunicazione dati sul servizio

Il gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del Piano di investimenti nei tempi e con le modalità richiesti dall'Agenzia stessa, nonché adempiere a quanto indicato al Capitolo 7 del Disciplinare Tecnico allegato.

Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 37 della

tecnologico per la riduzione dei costi o comunque per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

Tutte le verifiche suddette dovranno in particolare accertare che i dati comunicati dal gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

Il gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

Art. 24

Comunicazione dati sul servizio

Il gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del Piano di investimenti nei tempi e con le modalità richiesti dall'Agenzia stessa, nonché adempiere a quanto indicato al Capitolo 7 del Disciplinare Tecnico allegato.

Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 37 della

presente convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 39 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Art. 25

Carta del Servizio e Condizioni di Fornitura

La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio che il gestore è tenuto ad adottare, qualora non l'abbia già fatto, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, redatta secondo le linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J", ed in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.

Nel Piano di ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di qualità i relativi standard di continuità e regolarità.

Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia di Ambito ed il gestore.

La Carta dei Servizi contiene anche le modalità di gestione delle interruzioni di servizio.

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore

presente convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 39 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Art. 25

Carta del Servizio e Condizioni di Fornitura

La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio che il gestore è tenuto ad adottare, qualora non l'abbia già fatto, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, redatta secondo le linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J", ed in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.

Nel Piano di ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di qualità i relativi standard di continuità e regolarità.

Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia di Ambito ed il gestore.

La Carta dei Servizi contiene anche le modalità di gestione delle interruzioni di servizio.

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore

sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente adotta uno schema contrattuale (Condizioni di Fornitura del Servizio Idrico Integrato) che regoli il rapporto di fornitura del servizio tra gestore ed Utente in conformità alle linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J".

Eventuali successive modifiche nelle condizioni di fornitura del servizio idrico integrato che possano avere riflessi economici, positivi o negativi, sul Gestore dovranno essere concordate tra l'Agenzia di Ambito ed il Gestore.

Art. 26

Manuale della Sicurezza

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori redatto in conformità alle linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J", ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs n. 626/94 e successive disposizioni legislative, ed in particolare a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 27

Manuale della Qualità

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente adotta il manuale della qualità redatto in conformità alle linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J".

In alternativa il gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di

sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente adotta uno schema contrattuale (Condizioni di Fornitura del Servizio Idrico Integrato) che regoli il rapporto di fornitura del servizio tra gestore ed Utente in conformità alle linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J".

Eventuali successive modifiche nelle condizioni di fornitura del servizio idrico integrato che possano avere riflessi economici, positivi o negativi, sul Gestore dovranno essere concordate tra l'Agenzia di Ambito ed il Gestore.

Art. 26

Manuale della Sicurezza

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori redatto in conformità alle linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J", ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs n. 626/94 e successive disposizioni legislative, ed in particolare a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 27

Manuale della Qualità

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore sottopone all'approvazione dell'Agenzia, e successivamente adotta il manuale della qualità redatto in conformità alle linee guida di cui al documento allegato alla presente convenzione alla lett. "J".

In alternativa il gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di

qualità sui servizi erogati.

Art. 28

Piano di Emergenza

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore predispone un Piano di Emergenza, ai sensi del Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico, sottoponendolo ad approvazione della Agenzia e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29

Piano di ricerca e riduzione delle perdite

Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore dovrà dotarsi di un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, ai sensi del Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Art. 30

Piano di gestione delle interruzioni di servizio

Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni di servizio di cui al Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Art. 31

Regolamenti di accettazione degli scarichi di acque reflue

Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, provvederà ad adottare il Regolamento di accettazione degli scarichi delle acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie. Il gestore dovrà altresì adempiere agli obblighi posti a suo carico dall'art. 36 comma 3 e 6 del D.Lgs. n. 152/1999

qualità sui servizi erogati.

Art. 28

Piano di Emergenza

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore predispone un Piano di Emergenza, ai sensi del Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico, sottoponendolo ad approvazione della Agenzia e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29

Piano di ricerca e riduzione delle perdite

Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore dovrà dotarsi di un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, ai sensi del Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Art. 30

Piano di gestione delle interruzioni di servizio

Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni di servizio di cui al Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Art. 31

Regolamenti di accettazione degli scarichi di acque reflue

Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, provvederà ad adottare il Regolamento di accettazione degli scarichi delle acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie. Il gestore dovrà altresì adempiere agli obblighi posti a suo carico dall'art. 36 comma 3 e 6 del D.Lgs. n. 152/1999

come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.

Art. 32

Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

Il gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 36/94 e dell'art. 49 del DLgs. N. 152/99 svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite convenzioni con altri gestori. Detto controllo avverrà con le modalità indicate al Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Capo VI

Regime fiscale

Art. 33

Imposte, tasse, canoni

Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

Capo VII

Esecuzione e termine della convenzione

Art. 34

Divieto di subconcessione

È fatto divieto al gestore di cedere o subconcedere anche parzialmente il servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Agenzia delle garanzie prestate

come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.

Art. 32

Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

Il gestore, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 36/94 e dell'art. 49 del DLgs. N. 152/99 svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite convenzioni con altri gestori. Detto controllo avverrà con le modalità indicate al Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico.

Capo VI

Regime fiscale

Art. 33

Imposte, tasse, canoni

Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

Capo VII

Esecuzione e termine della convenzione

Art. 34

Divieto di subconcessione

È fatto divieto al gestore di cedere o subconcedere anche parzialmente il servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Agenzia delle garanzie prestate

dal gestore.

Il gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

Art. 35

Disciplina delle nuove opere

In adempimento di quanto previsto dall'art. 35 della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002), alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 39, tutte le opere eventualmente realizzate dal gestore o dagli Enti locali vengono poste a disposizione dell'Agenzia per le successive procedure di affidamento al nuovo gestore in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. h) della legge n. 36/94.

Tali opere, unitamente a tutte le altre destinate all'esercizio del servizio, saranno assegnate al nuovo gestore, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 9, Dlgs 267/2000, come modificati dall'art. 35 L. 448/2001.

Capo VIII

Garanzie, sanzioni e contenzioso

Art. 36

Cauzione e sanzioni pecuniarie

Si da atto che il gestore ha prestato apposita fidejussione per un importo di € 30.000 rilasciata tramite primario Istituto autorizzato con modalità "a

dal gestore.

Il gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

Art. 35

Disciplina delle nuove opere

In adempimento di quanto previsto dall'art. 35 della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002), alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 39, tutte le opere eventualmente realizzate dal gestore o dagli Enti locali vengono poste a disposizione dell'Agenzia per le successive procedure di affidamento al nuovo gestore in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. h) della legge n. 36/94.

Tali opere, unitamente a tutte le altre destinate all'esercizio del servizio, saranno assegnate al nuovo gestore, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 9, Dlgs 267/2000, come modificati dall'art. 35 L. 448/2001.

Capo VIII

Garanzie, sanzioni e contenzioso

Art. 36

Cauzione e sanzioni pecuniarie

Si da atto che il gestore ha prestato apposita fidejussione per un importo di € 30.000 rilasciata tramite primario Istituto autorizzato con modalità "a

prima richiesta" con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.

Da detta fideiussione l'Agenzia potrà escutere l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente convenzione e nel disciplinare tecnico.

Il gestore dovrà prestare nuova garanzia fidejussoria di pari importo alla somma escussa entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora, a seguito di invio di raccomandata a.r., senza esito.

Il gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da danni causati alla Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati (specificare tipo di polizza e massimale).

L'assicurazione consiste in:

- Polizza RCT, responsabilità civile verso terzi, con un massimale complessivo pari a Euro 1.549.371

Art. 37

Penalizzazioni

Al gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo:

1. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
2. in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di prodotto e di servizi;
3. in caso di mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione di

prima richiesta" con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.

Da detta fideiussione l'Agenzia potrà escutere l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente convenzione e nel disciplinare tecnico.

Il gestore dovrà prestare nuova garanzia fidejussoria di pari importo alla somma escussa entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora, a seguito di invio di raccomandata a.r., senza esito.

Il gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da danni causati alla Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati (specificare tipo di polizza e massimale).

L'assicurazione consiste in:

- Polizza RCT, responsabilità civile verso terzi, con un massimale complessivo pari a Euro 1.549.371

Art. 37

Penalizzazioni

Al gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo:

1. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
2. in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di prodotto e di servizi;
3. in caso di mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione di

analisi o tenuta dei registri, ed in caso mancato o ritardato inoltro delle comunicazioni previste.

Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore di qualità sono contenute al Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico.

Art. 38

Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

In caso di inadempienza grave del gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, la Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.

L'Agenzia potrà sostituire il gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 22 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.

Ove il gestore non rispetti i tempi massimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico al Capitolo 5, l'Agenzia di Ambito ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria. La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetti nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il riempimento degli scavi.

La sostituzione del gestore nei casi previsti dai comma che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora, da inviare con raccomandata a.r., con la quale la Agenzia contesta al gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine

analisi o tenuta dei registri, ed in caso mancato o ritardato inoltro delle comunicazioni previste.

Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore di qualità sono contenute al Capitolo 8 del Disciplinare Tecnico.

Art. 38

Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

In caso di inadempienza grave del gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, la Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.

L'Agenzia potrà sostituire il gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 22 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.

Ove il gestore non rispetti i tempi massimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico al Capitolo 5, l'Agenzia di Ambito ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria. La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetti nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il riempimento degli scavi.

La sostituzione del gestore nei casi previsti dai comma che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora, da inviare con raccomandata a.r., con la quale la Agenzia contesta al gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine

proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 39

Risoluzione del contratto

La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4 della L. R. n. 25/99, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio idrico integrato fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione. L'autorizzazione si ha per rilasciata se l'Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione sopra indicata.

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, la Agenzia potrà decidere la risoluzione della convenzione.

È dedotta in clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile la interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi,

proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 39

Risoluzione del contratto

La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4 della L. R. n. 25/99, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio idrico integrato fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione. L'autorizzazione si ha per rilasciata se l'Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione sopra indicata.

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, la Agenzia potrà decidere la risoluzione della convenzione.

È dedotta in clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile la interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi,

imputabile a colpa grave o dolo del gestore.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;

b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

Art. 40

Elezione di domicilio

Il Gestore elegge il proprio domicilio in Toano – Corso Trieste, 65.

Art. 41

Clausola compromissoria

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione – anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione – compromettibili in arbitri, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale

imputabile a colpa grave o dolo del gestore.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;

b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

Art. 40

Elezione di domicilio

Il Gestore elegge il proprio domicilio in Toano – Corso Trieste, 65.

Art. 41

Clausola compromissoria

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione – anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione – compromettibili in arbitri, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale

accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su ricorso della
parte più diligente, previo avviso all'altra.

Il Collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la
procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti del Codice penale e civile.

Reggio Emilia, **30 GIU. 2003**

Prot. n. **269**

A. S. T.

AGENZIA DI AMBITO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Lanfranco Eradici

accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su ricorso della
parte più diligente, previo avviso all'altra.

Il Collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la
procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti del Codice penale e civile.

Reggio Emilia, **30 GIU. 2003**

Prot. n. **269**

A. S. T.

AGENZIA DI AMBITO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Lanfranco Fradici

Elenco Allegati - AST

- ALLEGATO "A" :** Deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 136/10 del 19 dicembre 2002 "Determinazioni in ordine alla salvaguardia dei gestori del Servizio idrico Integrato".
- ALLEGATO "B" :** Verbali degli incontri con le Organizzazioni Sindacali ed Economiche in merito alla salvaguardia dei gestori del Servizio Idrico Integrato, n. 2003/072 e n. 2003/088.
- ALLEGATO "C" :** Schema cartografico di delimitazione del territorio di competenza del gestore.
- ALLEGATO "D" :** Piano di Ambito transitorio per la prima attivazione del Servizio Idrico Integrato - triennio 2003-2005.
- ALLEGATO "E" :** Elenco dei beni nella disponibilità del gestore per l'esercizio del Servizio Idrico Integrato.
- ALLEGATO "G" :** Disciplinare Tecnico
- ALLEGATO "H" :** Criteri per la determinazione della quota delle spese di funzionamento dell'Agenzia non coperta dal Canone di concessione d'uso dei beni di proprietà degli Enti Locali corrisposto dal gestore agli Enti Locali stessi.
- ALLEGATO "I" :** Definizione e quantificazione degli oneri accessori non ricompresi nella tariffa del Servizio Idrico Integrato.
- ALLEGATO "J" :** Linee guida per la stesura di:
- ☐ Carta del Servizio Idrico Integrato
 - ☐ Condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato
 - ☐ Manuale della Sicurezza
 - ☐ Manuale della Qualità



Elenco Allegati - AST

- ALLEGATO "A" :** Deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 136/10 del 19 dicembre 2002 "Determinazioni in ordine alla salvaguardia dei gestori del Servizio idrico Integrato".
- ALLEGATO "B" :** Verbali degli incontri con le Organizzazioni Sindacali ed Economiche in merito alla salvaguardia dei gestori del Servizio Idrico Integrato, n. 2003/072 e n. 2003/088.
- ALLEGATO "C" :** Schema cartografico di delimitazione del territorio di competenza del gestore.
- ALLEGATO "D" :** Piano di Ambito transitorio per la prima attivazione del Servizio Idrico Integrato - triennio 2003-2005.
- ALLEGATO "E" :** Elenco dei beni nella disponibilità del gestore per l'esercizio del Servizio Idrico Integrato.
- ALLEGATO "G" :** Disciplinare Tecnico
- ALLEGATO "H" :** Criteri per la determinazione della quota delle spese di funzionamento dell'Agenzia non coperta dal Canone di concessione d'uso dei beni di proprietà degli Enti Locali corrisposto dal gestore agli Enti Locali stessi.
- ALLEGATO "I" :** Definizione e quantificazione degli oneri accessori non ricompresi nella tariffa del Servizio Idrico Integrato.
- ALLEGATO "J" :** Linee guida per la stesura di:
- ☐ Carta del Servizio Idrico Integrato
 - ☐ Condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato
 - ☐ Manuale della Sicurezza
 - ☐ Manuale della Qualità




ALLEGATO "A"

**AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
ATO 3**

AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI REGGIO EMILIA	
Prot. n.	<u>269</u>
Data	<u>30-06-2003</u>


**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NEL PERIODO TRANSITORIO**

**Deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia
d'Ambito n. 136/10 del 19 dicembre 2002
"Determinazioni in ordine alla salvaguardia
dei gestori del Servizio idrico Integrato".**




ALLEGATO "A"

**AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
ATO 3**



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NEL PERIODO TRANSITORIO**

**Deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia
d'Ambito n. 136/10 del 19 dicembre 2002
"Determinazioni in ordine alla salvaguardia
dei gestori del Servizio idrico Integrato".**



AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DELLA AGENZIA

L'anno duemiladue (2002) - in Reggio Emilia - in questo giorno di **GIOVEDI' 19** del mese di **DICEMBRE** - alle ore **10,30** l'Assemblea si è riunita, presso il palazzo della Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - per trattare delle materie iscritte nell'ordine del giorno, sotto la Presidenza del Sig. **LANFRANCO FRADICI** - e rispondono all'appello nominale i sottoelencati rappresentanti dell'Assemblea:

ENTE	NOMINATIVO	Q. %	P.	COMUNE	NOMINATIVO	Q. %	P.
ALBINEA	PGNOZZI PAOLO (D)	1,5830	SI	GUASTALLA	DALLASTA MAURO	2,9260	SI
BAGNOLO IN PIANO	FILIPPINI CLAUDIO	1,7120	SI	LIGONCHIO	TAVAROLI MARCO	0,4540	NO
BAISO	COMI TONINO (D)	0,8645	SI	LUZZARA	DONELLI STEFANO	1,8310	NO
BIBBIANO	FERRI SVENO (D)	1,6855	SI	MONTECCHIO	FERRI SVENO (D)	1,8480	SI
BORETTO	GAVETTI MARIA	1,0870	SI	NOVELLARA	CALZARI SERGIO	2,4970	NO
BRESCELLO	COFFRINI ERMES	1,1385	NO	POVIGLIO	FRADICI LANFRANCO (D)	1,4970	SI
BUSANA	COMI TONINO (D)	0,4970	SI	QUATTRO CASTELLA	TAGLIAVINI ANDREA (D)	2,1470	SI
CADELBOSCO SOPRA	CASTAGNETTI R.	1,6090	SI	RAMISETO	ZAMBONINI FRANCESCO	0,5300	NO
CAMPAGNOLA	PEDRAZZOLI MAURO	1,1130	SI	REGGIO EMILIA	GOBBI LUCIANO (D)	27,0630	SI
CAMPEGINE	MENOZZI DANIELE	1,0360	SI	REGGIOLO	PANIZZA MAURO	1,8390	SI
CANOSSA	GENNARI ALFREDO	0,8905	NO	RIO SALICETO	LUPI REALINO	1,0960	SI
CARPINETI	COMI TONINO	1,0275	SI	R O L O	ALLEGRETTI FABRIZIO	0,8900	SI
CASALGRANDE	MAFFEI MONICA	2,9090	SI	RUBIERA	FRADICI LANFRANCO (D)	2,1730	SI
CASINA	PAGNOZZI PAOLO (D)	1,0360	SI	S. MARTINO IN RIO	MARIANI MARCO	1,3100	NO
CASTELLARANO	CAPRARI ALBERTO	2,0180	SI	SAN POLO D'ENZA	GHIELMI ETTORE	1,1810	SI
CASTELNOVO MONTI	MARCONI GIANLUCA	2,1725	SI	S. ILARIO D'ENZA	FERRI SVENO	2,0880	SI
CASTELNOVO SOTTO	MORI ROBERTA	1,6680	SI	SCANDIANO	FRADICI LANFRANCO	4,6700	SI
CAVRIAGO	CEPELLI MILO (D)	1,9160	SI	TOANO	FIORONI LUIGI	1,0180	NO
COLLAGNA	CACCIALUPI UGO	0,4360	NO	VETTO D'ENZA	COMI TONINO (D)	0,6420	SI
CORREGGIO	FERRARI CLAUDIO	4,3020	NO	VEZZANO	PAGNOZZI PAOLO	0,8990	SI
FABBRICO	FERRARI ROBERTO	1,2755	SI	VIANO	COMI TONINO (D)	0,7530	SI
GATTATICO	CANTONI ROSSELLA	1,1980	SI	VILLA MINOZZO	MAGNANI FELICINO	1,0360	NO
GUALTIERI	BARBIERI JAMES	1,4375	SI	PROVINCIA	M. BERGOMI (D)	5	SI
				Totale quote ed Enti		84,56%	35



Il Presidente, constatata la presenza dei rappresentanti di n. **35** enti associati, che rappresentano l'**84,56 %** delle quote di partecipazione, quindi numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N. **136** di Prot. Gen.

N. **10** di Registro

Oggetto n. **2**

Determinazioni in ordine alla salvaguardia dei Gestori del Servizio Idrico Integrato.



AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DELLA AGENZIA

L'anno duemiladue (2002) - in Reggio Emilia - in questo giorno di **GIOVEDI' 19** del mese di **DICEMBRE** - alle ore **10,30** l'Assemblea si è riunita, presso il palazzo della Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - per trattare delle materie iscritte nell'ordine del giorno, sotto la Presidenza del Sig. **LANFRANCO FRADICI** - e rispondono all'appello nominale i sottoelencati rappresentanti dell'Assemblea:

ENTE	NOMINATIVO	Q. %	P.	COMUNE	NOMINATIVO	Q. %	P.
ALBINEA	PGNOZZI PAOLO (D)	1,5830	SI	GUASTALLA	DALLASTA MAURO	2,9260	SI
BAGNOLO IN PIANO	FILIPPINI CLAUDIO	1,7120	SI	LIGONCHIO	TAVAROLI MARCO	0,4540	NO
BAISO	COMI TONINO (D)	0,8645	SI	LUZZARA	DONELLI STEFANO	1,8310	NO
BIBBIANO	FERRI SVENO (D)	1,6855	SI	MONTECCHIO	FERRI SVENO (D)	1,8480	SI
BORETTO	GAVETTI MARIA	1,0870	SI	NOVELLARA	CALZARI SERGIO	2,4970	NO
BRESCELLO	COFFRINI ERMES	1,1385	NO	POVIGLIO	FRADICI LANFRANCO (D)	1,4970	SI
BUSANA	COMI TONINO (D)	0,4970	SI	QUATTRO CASTELLA	TAGLIAVINI ANDREA (D)	2,1470	SI
CADELBOSCO SOPRA	CASTAGNETTI R.	1,6090	SI	RAMISETO	ZAMBONINI FRANCESCO	0,5300	NO
CAMPAGNOLA	PEDRAZZOLI MAURO	1,1130	SI	REGGIO EMILIA	GOBBI LUCIANO (D)	27,0630	SI
CAMPEGINE	MENOZZI DANIELE	1,0360	SI	REGGIOLO	PANIZZA MAURO	1,8390	SI
CANOSSA	GENNARI ALFREDO	0,8905	NO	RIO SALICETO	LUPI REALINO	1,0960	SI
CARPINETI	COMI TONINO	1,0275	SI	R O L O	ALLEGRETTI FABRIZIO	0,8900	SI
CASALGRANDE	MAFFEI MONICA	2,9090	SI	RUBIERA	FRADICI LANFRANCO (D)	2,1730	SI
CASINA	PAGNOZZI PAOLO (D)	1,0360	SI	S. MARTINO IN RIO	MARIANI MARCO	1,3100	NO
CASTELLARANO	CAPRARI ALBERTO	2,0180	SI	SAN POLO D'ENZA	GHIELMI ETTORE	1,1810	SI
CASTELNOVO MONTI	MARCONI GIANLUCA	2,1725	SI	S. ILARIO D'ENZA	FERRI SVENO	2,0880	SI
CASTELNOVO SOTTO	MORI ROBERTA	1,6680	SI	SCANDIANO	FRADICI LANFRANCO	4,6700	SI
CAVRIAGO	CEPELLI MILO (D)	1,9160	SI	TOANO	FIORONI LUIGI	1,0180	NO
COLLAGNA	CACCIALUPI UGO	0,4360	NO	ETTO D'ENZA	COMI TONINO (D)	0,6420	SI
CORREGGIO	FERRARI CLAUDIO	4,3020	NO	VEZZANO	PAGNOZZI PAOLO	0,8990	SI
FABBRICO	FERRARI ROBERTO	1,2755	SI	VIANO	COMI TONINO (D)	0,7530	SI
GATTATICO	CANTONI ROSSELLA	1,1980	SI	VILLA MINOZZO	MAGNANI FELICINO	1,0360	NO
GUALTIERI	BARBIERI JAMES	1,4375	SI	PROVINCIA	M. BERGOMI (D)	5	SI
				Totale quote ed Enti		84,56%	35

Il Presidente, constatata la presenza dei rappresentanti di n. 35 enti associati, che rappresentano l'**84,56 %** delle quote di partecipazione, quindi numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N. 136 di Prot. Gen.

N. 10 di Registro

Oggetto n. 2

Determinazioni in ordine alla salvaguardia dei Gestori del Servizio Idrico Integrato.

SEDUTA PUBBLICAOggetto n. 2

Sull'argomento in oggetto riferisce il Presidente Fradici il quale, dopo brevi premesse, sottopone all'approvazione dell'Assemblea il sottoriportato partito di deliberazione

L'ASSEMBLEA

Premesso:

- che ai sensi della L.R. n. 25/99 la salvaguardia per le gestioni esistenti del servizio idrico integrato può essere concessa unicamente a gestioni di tipo industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità;
- che a tal fine l'Agenzia si esprime in merito alle domande di salvaguardia presentate, sulla base di apposita istruttoria tecnica;

Rilevato:

- che, nei termini previsti, sono state presentate, per gli unici gestori presenti sul territorio, AGAC SpA e A.S.T., le relative domande;
- che l'istruttoria è stata effettuata, come da relazione in atti al n. 136 del 18 dicembre 2002;
- che appare opportuno esprimersi in merito, onde consentire che, con successivo provvedimento, si possa provvedere all'approvazione e stipula della convenzione per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ai gestori salvaguardati;
- che prima di procedere alla stipula delle Convenzioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4 della L.R. n. 25/99, devono essere sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio, nonché il Comitato Consultivo degli Utenti ove costituito;

Quanto sopra premesso e rilevato,

DELIBERA

- di approvare la relazione, a firma del Direttore dell'Agenzia, in ordine all'individuazione delle gestioni esistenti alle quali può essere riconosciuta la salvaguardia, in atti al n. 2002/136 ed allegata alla presente;
- di concedere ad AGAC SpA ed a A.S.T. la salvaguardia di cui all'art. 11 della L.R. n. 25/99 per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad AGAC SpA per 10 anni e ad A.S.T. per 3 anni, così come stabilito dalla normativa vigente;
- che prima di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della L.R. n. 25/99, con successivo atto, saranno sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio, nonché il Comitato Consultivo degli Utenti, qualora costituito.

Dichiarata aperta la discussione il Presidente Fradici invita il Direttore, Dott. Sergio Canedoli, ad illustrare la relazione presentata.

OMISSIS

delibera n. 2 – salvaguardia

Pag. n. 1

SEDUTA PUBBLICAOggetto n. 2

Sull'argomento in oggetto riferisce il Presidente Fradici il quale, dopo brevi premesse, sottopone all'approvazione dell'Assemblea il sottoriportato partito di deliberazione

L'ASSEMBLEA

Premesso:

- che ai sensi della L.R. n. 25/99 la salvaguardia per le gestioni esistenti del servizio idrico integrato può essere concessa unicamente a gestioni di tipo industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità;
- che a tal fine l'Agenzia si esprime in merito alle domande di salvaguardia presentate, sulla base di apposita istruttoria tecnica;

Rilevato:

- che, nei termini previsti, sono state presentate, per gli unici gestori presenti sul territorio, AGAC SpA e A.S.T., le relative domande;
- che l'istruttoria è stata effettuata, come da relazione in atti al n. 136 del 18 dicembre 2002;
- che appare opportuno esprimersi in merito, onde consentire che, con successivo provvedimento, si possa provvedere all'approvazione e stipula della convenzione per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ai gestori salvaguardati;
- che prima di procedere alla stipula delle Convenzioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4 della L.R. n. 25/99, devono essere sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio, nonché il Comitato Consultivo degli Utenti ove costituito;

Quanto sopra premesso e rilevato,

DELIBERA

- di approvare la relazione, a firma del Direttore dell'Agenzia, in ordine all'individuazione delle gestioni esistenti alle quali può essere riconosciuta la salvaguardia, in atti al n. 2002/136 ed allegata alla presente;
- di concedere ad AGAC SpA ed a A.S.T. la salvaguardia di cui all'art. 11 della L.R. n. 25/99 per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad AGAC SpA per 10 anni e ad A.S.T. per 3 anni, così come stabilito dalla normativa vigente;
- che prima di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della L.R. n. 25/99, con successivo atto, saranno sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio, nonché il Comitato Consultivo degli Utenti, qualora costituito.

Dichiarata aperta la discussione il Presidente Fradici invita il Direttore, Dott. Sergio Canedoli, ad illustrare la relazione presentata.

OMISSIS

delibera n. 2 – salvaguardia

Pag. n. 1

Intervengono quindi la Sig.ra Bergomi (Provincia) ed i Sindaci Sigg.: Caprari (Castellarano), Ferrari (Fabbrico) e Ferri (S. Ilario)

Omissis

Nessun altro avendo chiesto di parlare il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il suesteso partito di deliberazione che avendo ottenuto il suffragio unanime dei 35 enti presenti e votanti (pari all'84,56% delle quote), viene dichiarato approvato.

omissis

Intervengono quindi la Sig.ra Bergomi (Provincia) ed i Sindaci Sigg.: Caprari (Castellarano), Ferrari (Fabbrico) e Ferri (S. Ilario)

Omissis

Nessun altro avendo chiesto di parlare il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il suesteso partito di deliberazione che avendo ottenuto il suffragio unanime dei 35 enti presenti e votanti (pari all'84,56% delle quote), viene dichiarato approvato.

omissis

Via Gandhi, 1/d
42100 REGGIO EMILIA
Telefono 0522 292248
Fax 0522 287345
C.F. 91105100357

AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
ATO 3


SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INDIVIDUAZIONE DELLE GESTIONI
ESISTENTI ALLE QUALI PUO' ESSERE
RICONOSCIUTA LA SALVAGUARDIA

Prot. n. 2002/136

Reggio Emilia, 18 Dicembre 2002

Salvaguardia gestori S.I.I.



Via Gandhi, 1/d
42100 REGGIO EMILIA
Telefono 0522 292248
Fax 0522 287345
C.F. 91105100357

AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
ATO 3


SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INDIVIDUAZIONE DELLE GESTIONI
ESISTENTI ALLE QUALI PUO' ESSERE
RICONOSCIUTA LA SALVAGUARDIA

Prot. n. 2002/136

Reggio Emilia, 18 Dicembre 2002

Salvaguardia gestori S.I.I.



PREMESSA

La L.R. n. 25/99 prevede, all'articolo 10, che l'Agenzia individui le gestioni per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 36/94.

L'art. 11 della medesima legge regionale precisa inoltre che la salvaguardia può essere concessa unicamente a gestori esistenti di tipo industriale caratterizzati da efficienza, efficacia ed economicità.

La salvaguardia non deve, altresì, determinare diseconomie di scala o lievitazione dei costi pregiudizievoli all'economicità della gestione del servizio idrico integrato nonché significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.

L'Agenzia si pronuncia a seguito di domanda di salvaguardia, da presentarsi entro sei mesi dall'istituzione dell'Agenzia stessa. Oltre alle indicazioni dell'art. 11 L.R. n. 25/99 la Regione Emilia Romagna ha infine emanato, con deliberazione G.R. 03/12/2001, n. 2680, "Indirizzi e linee guida per la prima attivazione del servizio idrico integrato", all'interno dei quali sono contenuti anche i criteri di salvaguardia delle gestioni esistenti, criteri che hanno funzioni di orientamento e guida per le Agenzie.

DOMANDE DI SALVAGUARDIA



Le domande di salvaguardia presentate all'Agenzia sono due, ed esauriscono tutto il territorio dell'Ambito.

La prima, presentata dal Comune di Reggio Emilia, è relativa ad AGAC e riguarda quindi tutti i Comuni della provincia eccetto Toano; la seconda, del Comune di Toano, riguarda l'Azienda Speciale di Toano, A.S.T..

Entrambe le domande sono state presentate il 5 giugno 2002.

La domanda relativa a Toano è stata, più recentemente, integrata con la documentazione prescritta.

Salvaguardia gestori S.I.I.



PREMESSA

La L.R. n. 25/99 prevede, all'articolo 10, che l'Agenzia individui le gestioni per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 36/94.

L'art. 11 della medesima legge regionale precisa inoltre che la salvaguardia può essere concessa unicamente a gestori esistenti di tipo industriale caratterizzati da efficienza, efficacia ed economicità.

La salvaguardia non deve, altresì, determinare diseconomie di scala o lievitazione dei costi pregiudizievoli all'economicità della gestione del servizio idrico integrato nonché significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.

L'Agenzia si pronuncia a seguito di domanda di salvaguardia, da presentarsi entro sei mesi dall'istituzione dell'Agenzia stessa. Oltre alle indicazioni dell'art. 11 L.R. n. 25/99 la Regione Emilia Romagna ha infine emanato, con deliberazione G.R. 03/12/2001, n. 2680, "Indirizzi e linee guida per la prima attivazione del servizio idrico integrato", all'interno dei quali sono contenuti anche i criteri di salvaguardia delle gestioni esistenti, criteri che hanno funzioni di orientamento e guida per le Agenzie.

DOMANDE DI SALVAGUARDIA


Le domande di salvaguardia presentate all'Agenzia sono due, ed esauriscono tutto il territorio dell'Ambito.

La prima, presentata dal Comune di Reggio Emilia, è relativa ad AGAC e riguarda quindi tutti i Comuni della provincia eccetto Toano; la seconda, del Comune di Toano, riguarda l'Azienda Speciale di Toano, A.S.T..

Entrambe le domande sono state presentate il 5 giugno 2002.

La domanda relativa a Toano è stata, più recentemente, integrata con la documentazione prescritta.

Salvaguardia gestori S.I.I.



Delle due aziende è stata raccolta la documentazione amministrativa caratteristica; in particolare le informazioni relative alla forma societaria, composizione del capitale sociale, statuto, convenzione intercomunale, manuale di qualità, carta del servizio e tariffe applicate.

ANALISI DEGLI INDICATORI DI SERVIZIO

La deliberazione della Giunta Regionale n. 2680/2001 ha individuato una serie di indicatori (complessivamente 42) che attengono al Servizio Idrico Integrato e che possono essere classificati sia per macro aree (area infrastrutturale 18 indicatori, area gestionale 14 indicatori, area economico-finanziaria 10 indicatori) sia per la prevalenza del criterio del giudizio che consentono di esprimere (efficienza 16 indicatori, efficacia 22 indicatori, economicità 4 indicatori). Gli indicatori scelti dalla Regione Emilia Romagna fanno riferimento sia a standard resi obbligatori dall'attuale normativa, sia ai livelli minimi di servizio previsti dalla normativa di settore (in particolare dal D.P.C.M. 04/03/96), sia allo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del Servizio Idrico Integrato (DPCM 29.04.99), sia ad indicatori "classici" di tipo economico-finanziario.

Occorre precisare che la Direttiva regionale rappresenta un lodevole sforzo di semplificare una realtà che, anche in relazione alle possibili dimensioni del gestore, è alquanto complessa ed anche relativamente poco conosciuta.



Presso gli stessi Enti Gestori l'attività di benchmarking, cioè di confronto fra prestazioni di diverse realtà, ha cominciato ad esplicitarsi solo negli ultimi anni e quindi per indicatori e valori di riferimento siamo certamente lontani da un qualsiasi quadro stabile; sia per gli uni che per gli altri occorre anzi aver chiaro che la lista di cui si dispone dovrà, con il tempo e con l'acquisizione di dati, essere modificata ed integrata, onde poter essere utilizzata al meglio.

Pur con questa, doverosa, precisazione occorre tener conto delle indicazioni regionali che, in pratica, propongono per ogni indicatore un valore di riferimento ed un valore critico e suggeriscono che per ciascuno dei criteri di valutazione (efficienza, efficacia ed economicità) almeno il 60% dei parametri rientri al di sotto dei limiti critici.

La direttiva indica poi come sia possibile ripetere lo stesso processo (cioè rilevare la percentuale di indicatori oltre il limite di criticità) non più per criteri ma per macro aree.

Per entrambi gli enti si è pertanto scelto di effettuare i confronti richiesti dalla direttiva regionale, valutando l'esito di tali confronti anche alla luce della ricognizione tecnico-amministrativa parallelamente effettuata e pressochè conclusa.

Salvaguardia gestori S.I.I.



Delle due aziende è stata raccolta la documentazione amministrativa caratteristica; in particolare le informazioni relative alla forma societaria, composizione del capitale sociale, statuto, convenzione intercomunale, manuale di qualità, carta del servizio e tariffe applicate.

ANALISI DEGLI INDICATORI DI SERVIZIO

La deliberazione della Giunta Regionale n. 2680/2001 ha individuato una serie di indicatori (complessivamente 42) che attengono al Servizio Idrico Integrato e che possono essere classificati sia per macro aree (area infrastrutturale 18 indicatori, area gestionale 14 indicatori, area economico-finanziaria 10 indicatori) sia per la prevalenza del criterio del giudizio che consentono di esprimere (efficienza 16 indicatori, efficacia 22 indicatori, economicità 4 indicatori). Gli indicatori scelti dalla Regione Emilia Romagna fanno riferimento sia a standard resi obbligatori dall'attuale normativa, sia ai livelli minimi di servizio previsti dalla normativa di settore (in particolare dal D.P.C.M. 04/03/96), sia allo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del Servizio Idrico Integrato (DPCM 29.04.99), sia ad indicatori "classici" di tipo economico-finanziario.

Occorre precisare che la Direttiva regionale rappresenta un lodevole sforzo di semplificare una realtà che, anche in relazione alle possibili dimensioni del gestore, è alquanto complessa ed anche relativamente poco conosciuta.



Presso gli stessi Enti Gestori l'attività di benchmarking, cioè di confronto fra prestazioni di diverse realtà, ha cominciato ad esplicarsi solo negli ultimi anni e quindi per indicatori e valori di riferimento siamo certamente lontani da un qualsiasi quadro stabile; sia per gli uni che per gli altri occorre anzi aver chiaro che la lista di cui si dispone dovrà, con il tempo e con l'acquisizione di dati, essere modificata ed integrata, onde poter essere utilizzata al meglio.

Pur con questa, doverosa, precisazione occorre tener conto delle indicazioni regionali che, in pratica, propongono per ogni indicatore un valore di riferimento ed un valore critico e suggeriscono che per ciascuno dei criteri di valutazione (efficienza, efficacia ed economicità) almeno il 60% dei parametri rientri al di sotto dei limiti critici.

La direttiva indica poi come sia possibile ripetere lo stesso processo (cioè rilevare la percentuale di indicatori oltre il limite di criticità) non più per criteri ma per macro aree.

Per entrambi gli enti si è pertanto scelto di effettuare i confronti richiesti dalla direttiva regionale, valutando l'esito di tali confronti anche alla luce della ricognizione tecnico-amministrativa parallelamente effettuata e pressochè conclusa.

Salvaguardia gestori S.I.I.




Nel seguito si riportano, con una sintetica premessa sullo stato dei servizi rilevati, gli esiti di tali valutazioni, soffermandosi in particolare sugli indicatori non conformi.

Il quadro complessivo di tali indicatori è riportato nella seguente Tab. 1.

Nel seguito si riportano, con una sintetica premessa sullo stato dei servizi rilevati, gli esiti di tali valutazioni, soffermandosi in particolare sugli indicatori non conformi.

Il quadro complessivo di tali indicatori è riportato nella seguente Tab. 1.

Salvaguardia gestori S.I.I.



Tab. 1 Riepilogo indicatori di servizio per le Gestioni analizzate.

TIPO	CRITERIO	ATTIVITA	INDICATORE	AST TOANO		AGAC		CONFORMITA	punt minimo
				Param.	CONFORMITA	Param.	CONFORMITA		
I	1	Servizio acquedotto	Perdite di rete	647	1	3857	0		
I	1	Servizio acquedotto	Contatori	99,5%	1	96,5	1		
I	1	Servizio acquedotto	Lunghezza tubazioni con età > 50 anni	1,5%	1	n.d.	0		
I	1	Servizio di Fognatura	Lunghezza delle tubazioni con età > 60 anni	0,0%	1	n.d.	0		
I	1	Servizio di Depurazione	Grado di sfruttamento degli impianti	1,1	1	0,81	0		
I	1	Servizio di Depurazione	Impianti muniti di telecontrollo	0,0%	1	100	1		
I	2	Servizio acquedotto	Copertura	94,1%	1	86	1		
I	2	Servizio acquedotto	Parametri in deroga	NO	1	11,6	0		
I	2	Servizio acquedotto	Presenza di dispositivi di disinfezione	100,0%	1	100	1		
I	2	Servizio acquedotto	Presenza di laboratorio interno di analisi	NO	0 SI		1		
I	2	Servizio acquedotto	Numero minimo di analisi annua per abitante	4	0	7,3	1		
I	2	Servizio acquedotto	Differenziazione delle fonti di approvvigionamento	30,8%	1	20,3	1		
I	2	Servizio acquedotto	Capacità di compenso a riserva dei serbatoi	3,400	1	31,7	1		
I	2	Servizio acquedotto	Dotazione domestica	200	1	159	1		
I	2	Servizio di Fognatura	Copertura	87,0%	1	82	1		
I	2	Servizio di Fognatura	Reti separate	0,0%	0	16	1		
I	2	Servizio di Depurazione	Copertura	31,0%	0	78	1		
I	2	Servizio di Depurazione	% di scarichi non trattati	89,0%	0	67	0		
I	1	Avvio del rapporto contrattuale	Tempo per la cessazione della fornitura	2 gg	12		12		10,3
I	1	Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Fatturazioni	2	1	3,7	1		
I	1	Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Verifica del contatore	n.d.	0	2	1		
I	1	Continuità del servizio	Ricerca programmata delle perdite	23,9	1	10,4	1		
I	2	Avvio del rapporto contrattuale	Tempo di preavvertenza	n.d.	0	20	1		
I	2	Avvio del rapporto contrattuale	Tempo di esecuzione dell'allacciamento	n.d.	0	5,1	1		
I	2	Avvio del rapporto contrattuale	Tempo per l'attivazione della fornitura	2 gg	0	3,2	1		
I	2	Accessibilità al servizio	Apertura degli sportelli dedicati o partecipati	30 h	1	3,5	1		
I	2	Accessibilità al servizio	Attesa agli sportelli	n.d.	0 n.d.	51,5	1		
I	2	Accessibilità al servizio	Risposta alle richieste scritte degli utenti	19	1	15,7	1		
I	2	Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Verifica del livello di pressione	2 gg	1	10,4	1		
I	2	Continuità del servizio	Interventi programmati	2-3 gg	1 n.d.		0		
I	2	Continuità del servizio	Sospensioni programmate	4 h	1 n.d.		0		
I	2	Continuità del servizio	Pronto intervento	24	1	24	1		
E	1	Aspetti economici	ROI	2,7%	10		11		8,4
E	1	Aspetti economici	Turnover del fatturato	0,19	0	2,01	0		
E	1	Aspetti economici	ROS	14,3%	1	0,53	1		
E	1	Aspetti finanziari	Indice di patrimonializzazione	79,3%	1	neg	0		
E	1	Aspetti finanziari	Indice di obsolescenza tecnica	3,4%	1	65	1		
E	1	Aspetti finanziari	ROD	4,5%	1	48,39	1		
E	3	Aspetti economici	Grado di copertura dei costi	0,86	1	5,97	1		
E	3	Aspetti economici	Costo medio dell'acquedotto	891	1	0,81	1		
					1	1132	1		

Tab. 1 Riepilogo indicatori di servizio per le Gestioni analizzate.

TIPO	CRITERIO	ATTIVITA	INDICATORE	AST TOANO		AGAC		CONFORMITA	punt minimo
				Param.	CONFORMITA	Param.	CONFORMITA		
I	1	Servizio acquedotto	Perdite di rete	647	1	3857	0		
I	1	Servizio acquedotto	Contatori	99,5%	1	96,5	1		
I	1	Servizio acquedotto	Lunghezza tubazioni con età > 50 anni	1,5%	1	n.d.	0		
I	1	Servizio di Fognatura	Lunghezza delle tubazioni con età > 60 anni	0,0%	1	n.d.	0		
I	1	Servizio di Depurazione	Grado di sfruttamento degli impianti	1,1	1	0,81	0		
I	1	Servizio di Depurazione	Impianti muniti di telecontrollo	0,0%	1	100	1		
I	2	Servizio acquedotto	Copertura	94,1%	1	86	1		
I	2	Servizio acquedotto	Parametri in deroga	NO	1	11,6	0		
I	2	Servizio acquedotto	Presenza di dispositivi di disinfezione	100,0%	1	100	1		
I	2	Servizio acquedotto	Presenza di laboratorio interno di analisi	NO	0 SI		1		
I	2	Servizio acquedotto	Numero minimo di analisi annua per abitante	4	0	7,3	1		
I	2	Servizio acquedotto	Differenziazione delle fonti di approvvigionamento	30,8%	1	20,3	1		
I	2	Servizio acquedotto	Capacità di compenso a riserva dei serbatoi	3,400	1	31,7	1		
I	2	Servizio acquedotto	Dotazione domestica	200	1	159	1		
I	2	Servizio di Fognatura	Copertura	87,0%	1	82	1		
I	2	Servizio di Fognatura	Reti separate	0,0%	0	16	1		
I	2	Servizio di Depurazione	Copertura	31,0%	0	78	1		
I	2	Servizio di Depurazione	% di scarichi non trattati	89,0%	0	67	0		
I	1	Avvio del rapporto contrattuale	Tempo per la cessazione della fornitura	2 gg	12		12		10,3
I	1	Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Fatturazioni	2	1	3,7	1		
I	1	Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Verifica del contatore	n.d.	0	2	1		
I	1	Continuità del servizio	Ricerca programmata delle perdite	23,9	1	10,4	1		
I	2	Avvio del rapporto contrattuale	Tempo di preavvertenza	n.d.	0	20	1		
I	2	Avvio del rapporto contrattuale	Tempo di esecuzione dell'allacciamento	n.d.	0	5,1	1		
I	2	Avvio del rapporto contrattuale	Tempo per l'attivazione della fornitura	2 gg	0	3,2	1		
I	2	Accessibilità al servizio	Apertura degli sportelli dedicati o partecipati	30 h	1	3,5	1		
I	2	Accessibilità al servizio	Attesa agli sportelli	n.d.	0 n.d.	51,5	1		
I	2	Accessibilità al servizio	Risposta alle richieste scritte degli utenti	19	1	15,7	0		8,4
I	2	Gestione del rapporto contrattuale con l'utente	Verifica del livello di pressione	2 gg	1	10,4	1		
I	2	Continuità del servizio	Interventi programmati	2-3 gg	1 n.d.		1		
I	2	Continuità del servizio	Sospensioni programmate	4 h	1		0		
I	2	Continuità del servizio	Pronto intervento	24	1	24	1		
E	1	Aspetti economici	ROI	2,7%	10		11		
E	1	Aspetti economici	Turnover del fatturato	0,19	0	2,01	0		
E	1	Aspetti economici	ROS	14,3%	1	0,53	1		
E	1	Aspetti finanziari	Indice di patrimonializzazione	79,3%	1	neg	0		
E	1	Aspetti finanziari	Indice di obsolescenza tecnica	3,4%	1	65	1		
E	1	Aspetti finanziari	ROD	4,5%	1	48,39	1		
E	3	Aspetti economici	Grado di copertura dei costi	0,86	1	5,97	1		
E	3	Aspetti economici	Costo medio dell'acquedotto	891	1	0,81	1		
						1132	1		

Tab. 1 Riepilogo indicatori di servizio per le Gestioni analizzate.

E		3	Aspetti economici	Costo medio della fognaia	286	0 n.d.	0	
E		3	Aspetti economici	Costo medio della depurazione	553	1	1	
	Legenda					7	7	6
	Tipo indicatori		Criterio prevalente	Conformità al valore critico				
	I = Infrastrutturali		1 = efficienza	1 = conforme				
	G = Gestionali		2 = efficacia	0 = non conforme				
	E = Economico finanziari		3 = economicità					

Tab. 1 Riepilogo indicatori di servizio per le Gestioni analizzate.

E		3	Aspetti economici	Costo medio della fognaia	286	0 n.d.	0	
E		3	Aspetti economici	Costo medio della depurazione	553	1	1	
	Legenda					7	7	6
	Tipo indicatori		Criterio prevalente	Conformità al valore critico				
	I = Infrastrutturali		1 = efficienza	1 = conforme				
	G = Gestionali		2 = efficacia	0 = non conforme				
	E = Economico finanziari		3 = economicità					

AGAC SpA

Come desumibile dai rendiconti annuali 2001 del Servizio Acquedotto e del Servizio Depurazione, dal Conto Consuntivo 2001, nonché da informazioni assunte direttamente, la situazione di AGAC può essere riassunta come di seguito.

Acquedotto

La popolazione servita è pari ad oltre 399.000 abitanti, corrispondenti all'86% dei residenti.

Lo sviluppo complessivo della rete è pari a circa 4.600 Km.

I quantitativi di acqua prodotta sono pari a circa 52 milioni di mc, di cui l'86% da falda, l'8% da sorgente, e il 6% da acque superficiali.

Le fonti di approvvigionamento sono circa 20 pozzi o campi pozzi, circa 50 sorgenti o gruppi di sorgenti e 2 derivazioni di acque superficiali.

Fognature

Lo sviluppo dei reticoli fognari dei 44 Comuni gestiti è stimato pari a circa 2400 Km, di cui 370 Km di collettori intercomunali.

La rete è prevalentemente mista, con 348 scolmatori.

Complessivamente sono inoltre gestiti 138 impianti di sollevamento, per una potenza installata pari a circa 1900 Kw.

La popolazione allacciata ammonta a circa 374.000 abitanti pari all'81% della popolazione residente.

Depurazione

La popolazione residente servita da depurazione è pari a circa il 78%.

Gli impianti gestiti, per una potenzialità complessiva pari ad oltre 720.000 A.E., sono 140, oltre a 81 fosse imhoff. Il parco impianti è costituito da 59 impianti di tipo biologico, dei quali 9 di tipo avanzato, con rimozione dei nutrienti; di questi ultimi, due hanno una potenzialità superiore a 100.000 A.E.

Oltre al carico inquinante di origine domestica vengono trattati anche gli scarichi di oltre 380 attività produttive industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura.

AGAC SpA

Come desumibile dai rendiconti annuali 2001 del Servizio Acquedotto e del Servizio Depurazione, dal Conto Consuntivo 2001, nonché da informazioni assunte direttamente, la situazione di AGAC può essere riassunta come di seguito.

Acquedotto

La popolazione servita è pari ad oltre 399.000 abitanti, corrispondenti all'86% dei residenti.

Lo sviluppo complessivo della rete è pari a circa 4.600 Km.

I quantitativi di acqua prodotta sono pari a circa 52 milioni di mc, di cui l'86% da falda, l'8% da sorgente, e il 6% da acque superficiali.

Le fonti di approvvigionamento sono circa 20 pozzi o campi pozzi, circa 50 sorgenti o gruppi di sorgenti e 2 derivazioni di acque superficiali.

Fognature

Lo sviluppo dei reticoli fognari dei 44 Comuni gestiti è stimato pari a circa 2400 Km, di cui 370 Km di collettori intercomunali.

La rete è prevalentemente mista, con 348 scolmatori.

Complessivamente sono inoltre gestiti 138 impianti di sollevamento, per una potenza installata pari a circa 1900 Kw.

La popolazione allacciata ammonta a circa 374.000 abitanti pari all'81% della popolazione residente.

Depurazione

La popolazione residente servita da depurazione è pari a circa il 78%.

Gli impianti gestiti, per una potenzialità complessiva pari ad oltre 720.000 A.E., sono 140, oltre a 81 fosse imhoff. Il parco impianti è costituito da 59 impianti di tipo biologico, dei quali 9 di tipo avanzato, con rimozione dei nutrienti; di questi ultimi, due hanno una potenzialità superiore a 100.000 A.E.

Oltre al carico inquinante di origine domestica vengono trattati anche gli scarichi di oltre 380 attività produttive industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura.



La valutazione del posizionamento di AGAC rispetto ai criteri proposti nella direttiva regionale mostra la conformità in 10 casi su 16 relativamente all'efficienza, 17 casi su 22 per l'efficacia e 3 su 4 per l'economicità.

Come richiesto risulta quindi verificata la rispondenza in almeno il 60% dei casi.

Analoga valutazione può essere effettuata se l'analisi degli indicatori viene svolta per macroaree. In questo caso per l'area infrastrutturale sono 12 su 18 gli indicatori conformi, per quella gestionale 11 su 14 e per quella economico-finanziaria 7 su 10.

Gli indicatori che risultano non conformi sono i seguenti.

Perdite di rete

Il valore si posiziona al di sopra – seppur di poco – del valore critico (3857 mc/Km anno contro una soglia definita pari a 3500 mc/Km.anno). Al di là del dato in sé occorre comunque sottolineare come AGAC pratichi da circa 10 anni la ricerca attiva delle perdite idriche monitorando periodicamente la rete, sia con attrezzature mobili che con un sistema di monitoraggio permanente.

Lunghezza delle tubazioni con età > 50 anni (acquedotto)

L'indicatore non corrisponde alla conformità (<30%) in quanto dichiarato non determinabile; del resto occorre rimarcare come AGAC abbia unificato dal 1974 numerose diverse gestioni; è ragionevole che le informazioni precedenti a tale data siano modeste.

Lunghezza delle tubazioni con età > 60 anni (fognature)

Stesse considerazioni dell'indicatore precedente.

Grado di sfruttamento degli impianti

E' dato dal rapporto fra abitanti equivalenti attuali e quelli di progetto. Il dato AGAC è pari al 61%, a fronte di un valore critico indicato dalla Regione come > 70%; in realtà si rileva come il dato indichi un sovradimensionamento di alcuni impianti, che non appare pregiudizievole della gestione.

ROI – Reddività del capitale investito

La redditività del capitale investito è inferiore alla soglia ritenuta critica (2% contro il 5%).

ROS – Reddività delle vendite

Stante la perdurata invarianza delle tariffe è comprensibile come il reddito netto sia negativo.

Parametri in deroga acquedotto

A causa della deroga in atto per il parametro solfati nell'acquedotto Gabellina l'indicatore non risulta conforme.

Da rilevare peraltro come, secondo la nuova normativa (Dlgs n. 31/01) tale parametro assumerà un rilievo decisamente inferiore rispetto a quanto previsto dal DPR n. 226/86.

Percentuale scarichi non trattati

La valutazione del posizionamento di AGAC rispetto ai criteri proposti nella direttiva regionale mostra la conformità in 10 casi su 16 relativamente all'efficienza, 17 casi su 22 per l'efficacia e 3 su 4 per l'economicità.

Come richiesto risulta quindi verificata la rispondenza in almeno il 60% dei casi.

Analoga valutazione può essere effettuata se l'analisi degli indicatori viene svolta per macroaree. In questo caso per l'area infrastrutturale sono 12 su 18 gli indicatori conformi, per quella gestionale 11 su 14 e per quella economico-finanziaria 7 su 10.

Gli indicatori che risultano non conformi sono i seguenti.

Perdite di rete

Il valore si posiziona al di sopra – seppur di poco – del valore critico (3857 mc/Km anno contro una soglia definita pari a 3500 mc/Km.anno). Al di là del dato in sé occorre comunque sottolineare come AGAC pratichi da circa 10 anni la ricerca attiva delle perdite idriche monitorando periodicamente la rete, sia con attrezzature mobili che con un sistema di monitoraggio permanente.

Lunghezza delle tubazioni con età > 50 anni (acquedotto)

L'indicatore non corrisponde alla conformità (<30%) in quanto dichiarato non determinabile; del resto occorre rimarcare come AGAC abbia unificato dal 1974 numerose diverse gestioni; è ragionevole che le informazioni precedenti a tale data siano modeste.

Lunghezza delle tubazioni con età > 60 anni (fognature)

Stesse considerazioni dell'indicatore precedente.

Grado di sfruttamento degli impianti

E' dato dal rapporto fra abitanti equivalenti attuali e quelli di progetto. Il dato AGAC è pari al 61%, a fronte di un valore critico indicato dalla Regione come > 70%; in realtà si rileva come il dato indichi un sovradimensionamento di alcuni impianti, che non appare pregiudizievole della gestione.

ROI – Reddività del capitale investito

La redditività del capitale investito è inferiore alla soglia ritenuta critica (2% contro il 5%).

ROS – Reddività delle vendite

Stante la perdurata invarianza delle tariffe è comprensibile come il reddito netto sia negativo.

Parametri in deroga acquedotto

A causa della deroga in atto per il parametro solfati nell'acquedotto Gabellina l'indicatore non risulta conforme.

Da rilevare peraltro come, secondo la nuova normativa (Dlgs n. 31/01) tale parametro assumerà un rilievo decisamente inferiore rispetto a quanto previsto dal DPR n. 226/86.

Percentuale scarichi non trattati

Il numero di scarichi di reticoli fognari non trattati è pari al 67% del totale, a fronte di una soglia di criticità fissata al 10%. In realtà occorre osservare come un tale parametro non consideri in alcun modo il peso degli scarichi, cioè le dimensioni dei reticoli fognari non depurati, che sono, come noto, per lo più piccole o piccolissime frazioni, per lo più dell'area montana.

Attesa agli sportelli

Il dato non è conforme in quanto dichiarato non determinato; in effetti la sua misurazione oggettiva non appare semplice.

Interventi programmati

Dichiarato non determinato.

Sospensioni programmate

Dichiarato non determinato.

Costo medio fognatura

Dichiarato non determinato.

Gli indicatori, come già premesso, risultano conformi nella percentuale richiesta, sia a livello di criterio prevalente che per area.

La presenza di indicatori critici è, in buona in parte, dovuta alla discrezionalità dell'indicatore stesso o alla difficoltà di rilevarne il valore.

L'elevato grado di industrializzazione del servizio, pur in presenza di una sostanziale invarianza delle tariffe e le dimensioni raggiunte dallo stesso, che hanno consentito fra l'altro di realizzare specificità notevoli anche a livello nazionale (quali, ad es., monitoraggio perdite idriche, protezione della risorsa, laboratorio chimico, gestione del processo nella depurazione, controllo scarichi in fognatura) consentono, ancor più della analisi degli indicatori, di concludere favorevolmente l'istruttoria.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, L.R. n. 25/99, anche nella formulazione della attuale proposta di modifica, la durata della convenzione che dovrà essere stipulata con AGAC, in considerazione che il servizio è effettuato per oltre il 75% della popolazione dell'intero Ambito, è di 10 anni.

Il numero di scarichi di reticoli fognari non trattati è pari al 67% del totale, a fronte di una soglia di criticità fissata al 10%. In realtà occorre osservare come un tale parametro non consideri in alcun modo il peso degli scarichi, cioè le dimensioni dei reticoli fognari non depurati, che sono, come noto, per lo più piccole o piccolissime frazioni, per lo più dell'area montana.

Attesa agli sportelli

Il dato non è conforme in quanto dichiarato non determinato; in effetti la sua misurazione oggettiva non appare semplice.

Interventi programmati

Dichiarato non determinato.

Sospensioni programmate

Dichiarato non determinato.

Costo medio fognatura

Dichiarato non determinato.

Gli indicatori, come già premesso, risultano conformi nella percentuale richiesta, sia a livello di criterio prevalente che per area.

La presenza di indicatori critici è, in buona in parte, dovuta alla discrezionalità dell'indicatore stesso o alla difficoltà di rilevarne il valore.

L'elevato grado di industrializzazione del servizio, pur in presenza di una sostanziale invarianza delle tariffe e le dimensioni raggiunte dallo stesso, che hanno consentito fra l'altro di realizzare specificità notevoli anche a livello nazionale (quali, ad es., monitoraggio perdite idriche, protezione della risorsa, laboratorio chimico, gestione del processo nella depurazione, controllo scarichi in fognatura) consentono, ancor più della analisi degli indicatori, di concludere favorevolmente l'istruttoria.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, L.R. n. 25/99, anche nella formulazione della attuale proposta di modifica, la durata della convenzione che dovrà essere stipulata con AGAC, in considerazione che il servizio è effettuato per oltre il 75% della popolazione dell'intero Ambito, è di 10 anni.

A.S.T. – AZIENDA SPECIALE TOANO

Sulla base dei dati trasmessi dall'Azienda e delle informazioni assunte direttamente, lo stato di A.S.T. è riassunto di seguito.

Acquedotto

Si tratta dell'acquedotto ex Destra Secchia, per la parte relativa al territorio comunale di Toano. La popolazione servita è pari a circa il 94% di quella residente; l'acqua fatturata è pari a circa 455.000 mc/anno.

Fognatura

Sono stimati circa 100 Km di reti miste, al servizio dell'87% della popolazione.

Depurazione

Sono presenti n. 2 fosse Imhoff e 4 impianti biologici, questi ultimi di potenzialità compresa fra 250 e 400 A.E.

La popolazione depurata risulta pari al 31% della residente.

Rispetto ai criteri proposti dalla direttiva regionale la conformità è rilevata per 12 indicatori su 16 per l'efficienza, 14 su 22 per l'efficacia e 3 su 4 per l'economicità.

Risulta quindi anche in questo caso verificata la conformità in almeno il 60% dei casi.

Anche per macroaree vale la medesima considerazione: 12 su 18 indicatori infrastrutturali, 10 su 14 per l'area gestionale, 7 su 10 per l'area economico-finanziaria.

Gli indicatori che risultano non conformi sono i seguenti.

Presenza di un laboratorio interno di analisi (acquedotto)

L'Azienda non ne è dotata; gli unici controlli analitici sono quelli della Azienda USL.

Numero minimo di analisi annue per abitato (acquedotto)

Anche in relazione a quanto sopra detto il numero di controlli non raggiunge il valore ritenuto critico dalla Regione.

Reti separate

Non risultano presenti reti separate; da segnalare come, dato il limitato sviluppo urbanistico del territorio, il dato non appaia rilevante.

Copertura (depurazione)

La percentuale di copertura (31%) risulta alquanto inferiore rispetto al dato ritenuto critico (70%).

A.S.T. – AZIENDA SPECIALE TOANO

Sulla base dei dati trasmessi dall'Azienda e delle informazioni assunte direttamente, lo stato di A.S.T. è riassunto di seguito.

Acquedotto

Si tratta dell'acquedotto ex Destra Secchia, per la parte relativa al territorio comunale di Toano. La popolazione servita è pari a circa il 94% di quella residente; l'acqua fatturata è pari a circa 455.000 mc/anno.

Fognatura

Sono stimati circa 100 Km di reti miste, al servizio dell'87% della popolazione.

Depurazione

Sono presenti n. 2 fosse Imhoff e 4 impianti biologici, questi ultimi di potenzialità compresa fra 250 e 400 A.E.

La popolazione depurata risulta pari al 31% della residente.

Rispetto ai criteri proposti dalla direttiva regionale la conformità è rilevata per 12 indicatori su 16 per l'efficienza, 14 su 22 per l'efficacia e 3 su 4 per l'economicità.

Risulta quindi anche in questo caso verificata la conformità in almeno il 60% dei casi.

Anche per macroaree vale la medesima considerazione: 12 su 18 indicatori infrastrutturali, 10 su 14 per l'area gestionale, 7 su 10 per l'area economico-finanziaria.

Gli indicatori che risultano non conformi sono i seguenti.

Presenza di un laboratorio interno di analisi (acquedotto)

L'Azienda non ne è dotata; gli unici controlli analitici sono quelli della Azienda USL.

Numero minimo di analisi annue per abitato (acquedotto)

Anche in relazione a quanto sopra detto il numero di controlli non raggiunge il valore ritenuto critico dalla Regione.

Reti separate

Non risultano presenti reti separate; da segnalare come, dato il limitato sviluppo urbanistico del territorio, il dato non appaia rilevante.

Copertura (depurazione)

La percentuale di copertura (31%) risulta alquanto inferiore rispetto al dato ritenuto critico (70%).

Percentuale scarichi non trattati

Il numero di scarichi di reticoli fognari non trattati è pari all'89% del totale, a fronte di una soglia di criticità fissata al 10%. In realtà occorre ribadire l'osservazione già effettuata per AGAC, sulla limitata valenza di questo indicatore.

Verifica del contatore

Dichiarato non determinato.

Tempo di preventivazione

Dichiarato non determinato.

Tempo di esecuzione dell'allacciamento

Dichiarato non determinato.

Attesa agli sportelli

Dichiarato non determinato, come per AGAC. In effetti è di difficile determinazione.

ROI

Come per AGAC è inferiore alla soglia critica.

Turnover del fatturato

E' inferiore alla soglia critica, scontando l'invarianza tariffaria non imputabile al gestore.

Costo medio delle fognatura

Di poco superiore al valore critico.

Anche per A.S.T., in conclusione, gli indicatori consentono il superamento dello "sbarramento" proposto dalla Regione.

Da sottolineare comunque come la realtà in esame sia totalmente differente dalla precedente.

Si è di fatto in presenza di una Azienda appena costituita, di limitate dimensioni ed a basso livello di industrializzazione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, L.R. n. 25/99, anche nella formulazione dell'attuale proposta di modifica la convenzione che dovrà essere stipulata è di nuovo pari a 3 anni.

IL DIRETTORE

Salvaguardia gestori S.I.I.

Percentuale scarichi non trattati

Il numero di scarichi di reticoli fognari non trattati è pari all'89% del totale, a fronte di una soglia di criticità fissata al 10%. In realtà occorre ribadire l'osservazione già effettuata per AGAC, sulla limitata valenza di questo indicatore.

Verifica del contatore

Dichiarato non determinato.

Tempo di preventivazione

Dichiarato non determinato.

Tempo di esecuzione dell'allacciamento

Dichiarato non determinato.

Attesa agli sportelli

Dichiarato non determinato, come per AGAC. In effetti è di difficile determinazione.

ROI

Come per AGAC è inferiore alla soglia critica.

Turnover del fatturato

E' inferiore alla soglia critica, scontando l'invarianza tariffaria non imputabile al gestore.

Costo medio delle fognatura

Di poco superiore al valore critico.

Anche per A.S.T., in conclusione, gli indicatori consentono il superamento dello "sbarramento" proposto dalla Regione.

Da sottolineare comunque come la realtà in esame sia totalmente differente dalla precedente.

Si è di fatto in presenza di una Azienda appena costituita, di limitate dimensioni ed a basso livello di industrializzazione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, L.R. n. 25/99, anche nella formulazione dell'attuale proposta di modifica la convenzione che dovrà essere stipulata è di nuovo pari a 3 anni.

IL DIRETTORE

Salvaguardia gestori S.I.I.

Il numero di scarichi di reticoli fognari non trattati è pari al 67% del totale, a fronte di una soglia di criticità fissata al 10%. In realtà occorre osservare come un tale parametro non consideri in alcun modo il peso degli scarichi, cioè le dimensioni dei reticoli fognari non depurati, che sono, come noto, per lo più piccole o piccolissime frazioni, per lo più dell'area montana.

Si ricorda, come già in premessa, che nell'area di competenza la percentuale di abitanti serviti da depurazione è pari al 78%.

Attesa agli sportelli

Il dato non è conforme in quanto dichiarato non determinato; in effetti la sua misurazione oggettiva non appare semplice.

Interventi programmati

Dichiarato non determinato.

Sospensioni programmate

Dichiarato non determinato.

Costo medio fognatura

Dichiarato non determinato.

Gli indicatori, come già premesso, risultano conformi nella percentuale richiesta, sia a livello di criterio prevalente che per area.

La presenza di indicatori critici è, in buona in parte, dovuta alla discrezionalità dell'indicatore stesso o alla difficoltà di rilevarne il valore.

L'elevato grado di industrializzazione del servizio, pur in presenza di una sostanziale invarianza delle tariffe e le dimensioni raggiunte dallo stesso, che hanno consentito fra l'altro di realizzare specificità notevoli anche a livello nazionale (quali, ad es., monitoraggio perdite idriche, protezione della risorsa, laboratorio chimico, gestione del processo nella depurazione, controllo scarichi in fognatura) consentono, ancor più della analisi degli indicatori, di concludere favorevolmente l'istruttoria.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, L.R. n. 25/99, anche nella formulazione della attuale proposta di modifica, la durata della convenzione che dovrà essere stipulata con AGAC, in considerazione che il servizio è effettuato per oltre il 75% della popolazione dell'intero Ambito, è di 10 anni.

Il numero di scarichi di reticoli fognari non trattati è pari al 67% del totale, a fronte di una soglia di criticità fissata al 10%. In realtà occorre osservare come un tale parametro non consideri in alcun modo il peso degli scarichi, cioè le dimensioni dei reticoli fognari non depurati, che sono, come noto, per lo più piccole o piccolissime frazioni, per lo più dell'area montana.

Si ricorda, come già in premessa, che nell'area di competenza la percentuale di abitanti serviti da depurazione è pari al 78%.

Attesa agli sportelli

Il dato non è conforme in quanto dichiarato non determinato; in effetti la sua misurazione oggettiva non appare semplice.

Interventi programmati

Dichiarato non determinato.

Sospensioni programmate

Dichiarato non determinato.

Costo medio fognatura

Dichiarato non determinato.

Gli indicatori, come già premesso, risultano conformi nella percentuale richiesta, sia a livello di criterio prevalente che per area.

La presenza di indicatori critici è, in buona in parte, dovuta alla discrezionalità dell'indicatore stesso o alla difficoltà di rilevarne il valore.

L'elevato grado di industrializzazione del servizio, pur in presenza di una sostanziale invarianza delle tariffe e le dimensioni raggiunte dallo stesso, che hanno consentito fra l'altro di realizzare specificità notevoli anche a livello nazionale (quali, ad es., monitoraggio perdite idriche, protezione della risorsa, laboratorio chimico, gestione del processo nella depurazione, controllo scarichi in fognatura) consentono, ancor più della analisi degli indicatori, di concludere favorevolmente l'istruttoria.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, L.R. n. 25/99, anche nella formulazione della attuale proposta di modifica, la durata della convenzione che dovrà essere stipulata con AGAC, in considerazione che il servizio è effettuato per oltre il 75% della popolazione dell'intero Ambito, è di 10 anni.

A.S.T. - AZIENDA SPECIALE TOANO

Sulla base dei dati trasmessi dall'Azienda e delle informazioni assunte direttamente, lo stato di A.S.T. è riassunto di seguito.

Acquedotto

Si tratta dell'acquedotto ex Destra Secchia, per la parte relativa al territorio comunale di Toano. La popolazione servita è pari a circa il 94% di quella residente; l'acqua fatturata è pari a circa 455.000 mc/anno.

Fognatura

Sono stimati circa 100 Km di reti miste, al servizio dell'87% della popolazione.

Depurazione

Sono presenti n. 2 fosse Imhoff e 4 impianti biologici, questi ultimi di potenzialità compresa fra 250 e 400 A.E.

La popolazione depurata risulta pari al 31% della residente.

Rispetto ai criteri proposti dalla direttiva regionale la conformità è rilevata per 12 indicatori su 16 per l'efficienza, 14 su 22 per l'efficacia e 3 su 4 per l'economicità.

Risulta quindi anche in questo caso verificata la conformità in almeno il 60% dei casi.

Anche per macroaree vale la medesima considerazione: 12 su 18 indicatori infrastrutturali, 10 su 14 per l'area gestionale, 7 su 10 per l'area economico-finanziaria.

Gli indicatori che risultano non conformi sono i seguenti.

Presenza di un laboratorio interno di analisi (acquedotto)

L'Azienda non ne è dotata; gli unici controlli analitici sono quelli della Azienda USL.

Numero minimo di analisi annue per abitante (acquedotto)

Anche in relazione a quanto sopra detto il numero di controlli non raggiunge il valore ritenuto critico dalla Regione.

Reti separate

Non risultano presenti reti separate; da segnalare come, dato il limitato sviluppo urbanistico del territorio, il dato non appaia rilevante.

Copertura (depurazione)

La percentuale di copertura (31%) risulta alquanto inferiore rispetto al dato ritenuto critico (70%).

A.S.T. - AZIENDA SPECIALE TOANO

Sulla base dei dati trasmessi dall'Azienda e delle informazioni assunte direttamente, lo stato di A.S.T. è riassunto di seguito.

Acquedotto

Si tratta dell'acquedotto ex Destra Secchia, per la parte relativa al territorio comunale di Toano. La popolazione servita è pari a circa il 94% di quella residente; l'acqua fatturata è pari a circa 455.000 mc/anno.

Fognatura

Sono stimati circa 100 Km di reti miste, al servizio dell'87% della popolazione.

Depurazione

Sono presenti n. 2 fosse Imhoff e 4 impianti biologici, questi ultimi di potenzialità compresa fra 250 e 400 A.E.

La popolazione depurata risulta pari al 31% della residente.

Rispetto ai criteri proposti dalla direttiva regionale la conformità è rilevata per 12 indicatori su 16 per l'efficienza, 14 su 22 per l'efficacia e 3 su 4 per l'economicità.

Risulta quindi anche in questo caso verificata la conformità in almeno il 60% dei casi.

Anche per macroaree vale la medesima considerazione: 12 su 18 indicatori infrastrutturali, 10 su 14 per l'area gestionale, 7 su 10 per l'area economico-finanziaria.

Gli indicatori che risultano non conformi sono i seguenti.

Presenza di un laboratorio interno di analisi (acquedotto)

L'Azienda non ne è dotata; gli unici controlli analitici sono quelli della Azienda USL.

Numero minimo di analisi annue per abitante (acquedotto)

Anche in relazione a quanto sopra detto il numero di controlli non raggiunge il valore ritenuto critico dalla Regione.

Reti separate

Non risultano presenti reti separate; da segnalare come, dato il limitato sviluppo urbanistico del territorio, il dato non appaia rilevante.

Copertura (depurazione)

La percentuale di copertura (31%) risulta alquanto inferiore rispetto al valore ritenuto critico (70%).

Percentuale scarichi non trattati

Il numero di scarichi di reticoli fognari non trattati è pari all'89% del totale, a fronte di una soglia di criticità fissata al 10%. In realtà occorre ribadire l'osservazione già effettuata per AGAC, sulla limitata valenza di questo indicatore.

Verifica del contatore

Dichiarato non determinato.

Tempo di preventivazione

Dichiarato non determinato.

Tempo di esecuzione dell'allacciamento

Dichiarato non determinato.

Attesa agli sportelli

Dichiarato non determinato, come per AGAC. In effetti è di difficile determinazione.

ROI

Come per AGAC è inferiore alla soglia critica.

Turnover del fatturato

E' inferiore alla soglia critica, scontando l'invarianza tariffaria non imputabile al gestore.

Costo medio delle fognatura

Di poco superiore al valore critico.

Anche per A.S.T., in conclusione, gli indicatori consentono il superamento dello "sbarramento" proposto dalla Regione.

Da sottolineare comunque come la realtà in esame sia totalmente differente dalla precedente.

Si è di fatto in presenza di una Azienda appena costituita, di limitate dimensioni ed a basso livello di industrializzazione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, L.R. n. 25/99, anche nella formulazione dell'attuale proposta di modifica la convenzione che dovrà essere stipulata è di nuovo pari a 3 anni.

IL DIRETTORE

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Percentuale scarichi non trattati

Il numero di scarichi di reticoli fognari non trattati è pari all'89% del totale, a fronte di una soglia di criticità fissata al 10%. In realtà occorre ribadire l'osservazione già effettuata per AGAC, sulla limitata valenza di questo indicatore.

Verifica del contatore

Dichiarato non determinato.

Tempo di preventivazione

Dichiarato non determinato.

Tempo di esecuzione dell'allacciamento

Dichiarato non determinato.

Attesa agli sportelli

Dichiarato non determinato, come per AGAC. In effetti è di difficile determinazione.

ROI

Come per AGAC è inferiore alla soglia critica.

Turnover del fatturato

E' inferiore alla soglia critica, scontando l'invarianza tariffaria non imputabile al gestore.

Costo medio delle fognature

Di poco superiore al valore critico.

Anche per A.S.T., in conclusione, gli indicatori consentono il superamento dello "sbarramento" proposto dalla Regione.

Da sottolineare comunque come la realtà in esame sia totalmente differente dalla precedente.

Si è di fatto in presenza di una Azienda appena costituita, di limitate dimensioni ed a basso livello di industrializzazione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, L.R. n. 25/99, anche nella formulazione dell'attuale proposta di modifica la convenzione che dovrà essere stipulata è di nuovo pari a 3 anni.

IL DIRETTORE

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Lanfranco Fradici

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
F.to Sergio Canedoli

Copia conforme per uso amministrativo.

Reggio Emilia li, 30 DIC. 2002

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA:

1. All'Ufficio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
e
2. agli enti convenzionati ai sensi dell'art. 18, comma 9 della convenzione fra gli enti associati per la costituzione dell'Agenzia.

Reggio Emilia, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Lanfranco Fradici

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
F.to Sergio Canedoli

Copia conforme per uso amministrativo.

Reggio Emilia li, 30 DIC. 2002

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA:

1. All'Ufficio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
e
2. agli enti convenzionati ai sensi dell'art. 18, comma 9 della convenzione fra gli enti associati per la costituzione dell'Agenzia.


Reggio Emilia, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Redacted signature area]


ALLEGATO "B"

**AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
ATO 3**



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NEL PERIODO TRANSITORIO**

**Verbali degli incontri con le Organizzazioni Sindacali ed
Economiche in merito alla salvaguardia dei gestori del
Servizio Idrico Integrato, n. 2003/072 e n. 2003/088.**




ALLEGATO "B"

**AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
ATO 3**



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO NEL PERIODO TRANSITORIO**

**Verbalì degli incontri con le Organizzazioni Sindacali ed
Economiche in merito alla salvaguardia dei gestori del
Servizio Idrico Integrato, n. 2003/072 e n. 2003/088.**



Via Gandhi, 1/d
42100 REGGIO EMILIA
Telefono 0522 292248
Fax 0522 287345
C.F. 91105100357

AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
ATO 3

Reggio Emilia, 22 Gennaio 2003

Prot. n. 2003/072

**VERBALE INCONTRO AGENZIA D'AMBITO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN
ORDINE ALLA SALVAGUARDIA GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

A seguito di convocazione inviata in data 4 gennaio 2003, prot. n. 2003/0003, si è tenuto, presso gli uffici di Via Gandhi, 1/d, apposito incontro con le Organizzazioni Sindacali sottoelencate, in data 22 gennaio 2003, alle ore 9.00.

Sono presenti i Signori:

- ☐ Glauco Notari per la C.G.I.L.
- ☐ Giorgio Biamonti e Graziano Caiti per la C.I.S.L.
- ☐ Ezio Rocchi per la U.I.L.
- ☐ Lanfranco Fradici e Sergio Canedoli per l'Agenzia d'Ambito

Viene illustrata, da parte del Direttore, la relazione, agli atti dell'Agenzia con il prot. n. 2002/136 del 18.12.2002, con la quale si rende conto dell'istruttoria effettuata delle due domande di salvaguardia presentate a suo tempo, e relative ad AGAC SpA ed Azienda Speciale di Toano - A.S.T.

Avendo scelto l'Agenzia di utilizzare i criteri emanati dalla Regione Emilia Romagna si da atto di come le prestazioni rilevate per entrambe le Aziende siano conformi agli stessi criteri e come quindi per entrambi i gestori la domanda di salvaguardia debba essere favorevolmente accolta.

Su tale conclusione tutti concordano.

Dopo un breve dibattito sui prossimi adempimenti che dovranno coinvolgere le Organizzazioni convenute (in particolare per quanto riguarda il Comitato Consultivo Utenti e la tariffa del Servizio Idrico Integrato) la riunione è sciolta.

C.G.I.L.
[Redacted]

IL DIRETTORE
[Redacted]

C.I.S.L.
U.S.T. - C.I.S.I.
UN
Viale d
42100 REGGIO EMILIA

[Redacted]

VERBALE INCONTRO OO.SS.

Via Gandhi, 1/d
42100 REGGIO EMILIA
Telefono 0522 292248
Fax 0522 287345
C.F. 91105100357

AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
ATO 3

Reggio Emilia, 22 Gennaio 2003

Prot. n. 2003/072

**VERBALE INCONTRO AGENZIA D'AMBITO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN
ORDINE ALLA SALVAGUARDIA GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

A seguito di convocazione inviata in data 4 gennaio 2003, prot. n. 2003/0003, si è tenuto, presso gli uffici di Via Gandhi, 1/d, apposito incontro con le Organizzazioni Sindacali sottoelencate, in data 22 gennaio 2003, alle ore 9.00.

Sono presenti i Signori:

- ☐ Glauco Notari per la C.G.I.L.
- ☐ Giorgio Biamonti e Graziano Caiti per la C.I.S.L.
- ☐ Ezio Rocchi per la U.I.L.
- ☐ Lanfranco Fradici e Sergio Canedoli per l'Agenzia d'Ambito

Viene illustrata, da parte del Direttore, la relazione, agli atti dell'Agenzia con il prot. n. 2002/136 del 18.12.2002, con la quale si rende conto dell'istruttoria effettuata delle due domande di salvaguardia presentate a suo tempo, e relative ad AGAC SpA ed Azienda Speciale di Toano - A.S.T.

Avendo scelto l'Agenzia di utilizzare i criteri emanati dalla Regione Emilia Romagna si da atto di come le prestazioni rilevate per entrambe le Aziende siano conformi agli stessi criteri e come quindi per entrambi i gestori la domanda di salvaguardia debba essere favorevolmente accolta.

Su tale conclusione tutti concordano.

Dopo un breve dibattito sui prossimi adempimenti che dovranno coinvolgere le Organizzazioni convenute (in particolare per quanto riguarda il Comitato Consultivo Utenti e la tariffa del Servizio Idrico Integrato) la riunione è sciolta.

C.G.I.L.
[Redacted]

IL DIRETTORE
[Redacted]

C.I.S.L.
U.S.T. - C.I.S.I.
[Redacted]
Via d...
42100 REGGIO EMILIA

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

VERBALE INCONTRO OO.SS.

Reggio Emilia, 11 Febbraio 2003

Prot. n. 2003/088

**VERBALE INCONTRO AGENZIA D'AMBITO E ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE
IN ORDINE ALLA SALVAGUARDIA GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO**

A seguito di convocazione inviata in data 23 gennaio 2003, prot. n. 2003/069, si è tenuto, presso gli uffici di Via Gandhi, 1/d, apposito incontro con le Organizzazioni Economiche maggiormente rappresentative del territorio, in data 11 febbraio 2003, alle ore 10.00.

Sono presenti i Signori:

- ☐ Valter Franceschini per la CNA
- ☐ Enrico Buoncuore per l'Assindustria
- ☐ Ivan Farioli per l'API
- ☐ Luca Ronzoni per Confesercenti

Viene illustrata, da parte del Direttore, la relazione, agli atti dell'Agenzia con il prot. n. 2002/136 del 18.12.2002, con la quale si rende conto dell'istruttoria effettuata delle due domande di salvaguardia presentate a suo tempo, e relative ad AGAC SpA ed Azienda Speciale di Toano - A.S.T.

Avendo scelto l'Agenzia di utilizzare i criteri emanati dalla Regione Emilia Romagna si da atto di come le prestazioni rilevate per entrambe le Aziende siano conformi agli stessi criteri e come quindi per entrambi i gestori la domanda di salvaguardia debba essere favorevolmente accolta.

Intervengono Buoncuore, Franceschini e Farioli rilevando come, pur condividendo l'istruttoria ed in definitiva il giudizio sui gestori, ed in particolare su AGAC, l'approccio alla liberalizzazione e privatizzazione dei servizi della L.R. n. 25/99, anche dopo le ultime modifiche, non sia sufficientemente deciso.

Segue un breve dibattito sui prossimi adempimenti, ed in particolare sulla costituzione del Comitato Consultivo degli Utenti, rispetto al quale i rappresentanti di API, Assindustria e CNA ritengono che la composizione prevista dalla Direttiva regionale e dal Regolamento dell'Agenzia non tenga conto della reale rappresentatività delle Associazioni.

CNA

IL DIRETTORE

ASSINDUSTRIA

CONFESERCENTI

Reggio Emilia, 11 Febbraio 2003

Prot. n. 2003/088

**VERBALE INCONTRO AGENZIA D'AMBITO E ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE
IN ORDINE ALLA SALVAGUARDIA GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO**

A seguito di convocazione inviata in data 23 gennaio 2003, prot. n. 2003/069, si è tenuto, presso gli uffici di Via Gandhi, 1/d, apposito incontro con le Organizzazioni Economiche maggiormente rappresentative del territorio, in data 11 febbraio 2003, alle ore 10.00.

Sono presenti i Signori:

- ☐ Valter Franceschini per la CNA
- ☐ Enrico Buoncuore per l'Assindustria
- ☐ Ivan Farioli per l'API
- ☐ Luca Ronzoni per Confesercenti

Viene illustrata, da parte del Direttore, la relazione, agli atti dell'Agenzia con il prot. n. 2002/136 del 18.12.2002, con la quale si rende conto dell'istruttoria effettuata delle due domande di salvaguardia presentate a suo tempo, e relative ad AGAC SpA ed Azienda Speciale di Toano - A.S.T.

Avendo scelto l'Agenzia di utilizzare i criteri emanati dalla Regione Emilia Romagna si da atto di come le prestazioni rilevate per entrambe le Aziende siano conformi agli stessi criteri e come quindi per entrambi i gestori la domanda di salvaguardia debba essere favorevolmente accolta.

Intervengono Buoncuore, Franceschini e Farioli rilevando come, pur condividendo l'istruttoria ed in definitiva il giudizio sui gestori, ed in particolare su AGAC, l'approccio alla liberalizzazione e privatizzazione dei servizi della L.R. n. 25/99, anche dopo le ultime modifiche, non sia sufficientemente deciso.


Segue un breve dibattito sui prossimi adempimenti, ed in particolare sulla costituzione del Comitato Consultivo degli Utenti, rispetto al quale i rappresentanti di API, Assindustria e CNA ritengono che la composizione prevista dalla Direttiva regionale e dal Regolamento dell'Agenzia non tenga conto della reale rappresentatività delle Associazioni.


CNA

IL DIRETTORE

ASSINDUSTRIA


CONFESERCENTI





ALLEGATO "D"

**AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
ATO 3**




**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL
PERIODO TRANSITORIO**

**Piano di Ambito transitorio per la prima attivazione del
Servizio Idrico Integrato - triennio 2003-2005**

ALLEGATO "D"

**AGENZIA DI AMBITO PER
I SERVIZI PUBBLICI DI
REGGIO EMILIA
ATO 3**



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL
PERIODO TRANSITORIO**

**Piano di Ambito transitorio per la prima attivazione del
Servizio Idrico Integrato - triennio 2003-2005**

SOMMARIO

1	PREMESSA	PAG.	3
2	TERRITORIO	"	5
3	LO STATO DELLA RISORSA IDRICA	"	7
4	LO STATO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	"	9
	4.1. Il sistema acquedottistico	"	9
	4.1.1. Potenzialità delle centrali di produzione	"	11
	4.1.2. Aspetti qualitativi	"	14
	4.1.3. Le interconnessioni	"	15
	4.1.4. Ricerca perdite idriche e protezione della risorsa	"	16
	4.2. Lo stato di attuazione del DLgs n. 31/01	"	16
	4.3. Il servizio di fognatura e depurazione	"	17
	4.4. Le problematiche emerse sulla funzionalità idraulica delle fognature	"	21
	4.5. Lo stato di attuazione del DLgs n. 152/99	"	21
5	IL MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO, I LIVELLI DEL SERVIZIO, LE CRITICITA' E GLI OBIETTIVI	"	25
	5.1. I gestori e aree di competenza	"	25
	5.2. Definizione dei servizi in affidamento	"	27
	5.3. Criteri generali di gestione dei servizi	"	30
	5.3.1. Efficienza ed efficacia della gestione	"	30
	5.3.2. Sistemi di controllo interno della gestione	"	31
	5.3.3. Economicità della gestione	"	32
	5.3.4. Criteri della gestione contabile	"	32
	5.4. Organizzazione aziendale	"	33
	5.5. Livelli di servizio	"	34
	5.6. Obiettivi per la fase di prima attivazione	"	36
	5.7. Problematiche e criticità	"	37
	5.7.1. Acquedotto	"	37
	5.7.2. Smaltimento	"	37
	5.7.3. Gli indicatori	"	38
6	IL PIANO DEGLI INTERVENTI	"	42
	6.1. Premessa	"	42
	6.1.1. Il Piano Fognario Provinciale AGAC (PFP)	"	42
	6.1.2. Il Piano stralcio ex art. 141, c.4, L. 388/2000	"	46
	6.1.3. Il programma Triennale del Piano di Azione Ambientale (PTAA)	"	52
	6.1.4. L'Accordo di Programma Quadro (APQ)	"	54
	6.1.5. Obiettivo 2 - 2000-2006 Asse 2 - Area Phasing Out	"	56
	6.2. Gli interventi di manutenzione straordinaria	"	56
	6.2.1. Acquedotto	"	57
	6.2.2. Fognature e depurazione	"	58
	6.3. Nuovi investimenti acquedotto	"	61
	6.4. Nuovi investimenti fognatura e depurazione	"	53
	6.5. Il quadro complessivo	"	65
7	IL PIANO TARIFFARIO	"	70
	7.1. Premessa	"	70
	7.2. La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti (TMP)	"	70
	7.3. Il Calcolo dei costi operativi modellati	"	72
	7.4. I costi operativi del gestore	"	77
	7.5. Trattamento degli ammortamenti	"	79
	7.6. Applicazione del metodo	"	80
	7.6.1. Area AGAC	"	80
	7.6.2. Area AST	"	83
8	RISULTATI ATTESI	"	85

SOMMARIO

1	PREMESSA	PAG.	3
2	TERRITORIO	"	5
3	LO STATO DELLA RISORSA IDRICA	"	7
4	LO STATO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	"	9
	4.1. Il sistema acquedottistico	"	9
	4.1.1. Potenzialità delle centrali di produzione	"	11
	4.1.2. Aspetti qualitativi	"	14
	4.1.3. Le interconnessioni	"	15
	4.1.4. Ricerca perdite idriche e protezione della risorsa	"	16
	4.2. Lo stato di attuazione del DLgs n. 31/01	"	16
	4.3. Il servizio di fognatura e depurazione	"	17
	4.4. Le problematiche emerse sulla funzionalità idraulica delle fognature	"	21
	4.5. Lo stato di attuazione del DLgs n. 152/99	"	21
5	IL MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO, I LIVELLI DEL SERVIZIO, LE CRITICITA' E GLI OBIETTIVI	"	25
	5.1. I gestori e aree di competenza	"	25
	5.2. Definizione dei servizi in affidamento	"	27
	5.3. Criteri generali di gestione dei servizi	"	30
	5.3.1. Efficienza ed efficacia della gestione	"	30
	5.3.2. Sistemi di controllo interno della gestione	"	31
	5.3.3. Economicità della gestione	"	32
	5.3.4. Criteri della gestione contabile	"	32
	5.4. Organizzazione aziendale	"	33
	5.5. Livelli di servizio	"	34
	5.6. Obiettivi per la fase di prima attivazione	"	36
	5.7. Problematiche e criticità	"	37
	5.7.1. Acquedotto	"	37
	5.7.2. Smaltimento	"	37
	5.7.3. Gli indicatori	"	38
6	IL PIANO DEGLI INTERVENTI	"	42
	6.1. Premessa	"	42
	6.1.1. Il Piano Fognario Provinciale AGAC (PFP)	"	42
	6.1.2. Il Piano stralcio ex art. 141, c.4, L. 388/2000	"	46
	6.1.3. Il programma Triennale del Piano di Azione Ambientale (PTAA)	"	52
	6.1.4. L'Accordo di Programma Quadro (APQ)	"	54
	6.1.5. Obiettivo 2 - 2000-2006 Asse 2 - Area Phasing Out	"	56
	6.2. Gli interventi di manutenzione straordinaria	"	56
	6.2.1. Acquedotto	"	57
	6.2.2. Fognature e depurazione	"	58
	6.3. Nuovi investimenti acquedotto	"	61
	6.4. Nuovi investimenti fognatura e depurazione	"	53
	6.5. Il quadro complessivo	"	65
7	IL PIANO TARIFFARIO	"	70
	7.1. Premessa	"	70
	7.2. La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti (TMP)	"	70
	7.3. Il Calcolo dei costi operativi modellati	"	72
	7.4. I costi operativi del gestore	"	77
	7.5. Trattamento degli ammortamenti	"	79
	7.6. Applicazione del metodo	"	80
	7.6.1. Area AGAC	"	80
	7.6.2. Area AST	"	83
8	RISULTATI ATTESI	"	85

1. PREMESSA

Con deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2001, n. 2680 la Regione Emilia Romagna ha disposto che, al fine di consentire l'attivazione del Servizio Idrico Integrato, così come previsto dall'art. 10 della L.R. n. 25/99, venga predisposto dall'Agenzia un "Piano per la prima attivazione del Servizio Idrico Integrato".

Secondo l'articolo sopracitato l'Agenzia:

- individua le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4 L. 36/94;
- determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle salvaguardabili;
- stipula con i gestori "industriali" come sopra individuati una convenzione di durata triennale per la gestione del Servizio Idrico Integrato, nel periodo di transizione.

La durata della convenzione può essere di cinque o dieci anni in presenza di particolari requisiti del gestore.

Il Piano per la prima attivazione, secondo quanto previsto dalla citata Direttiva regionale è allegato alla convenzione e, in ogni caso, ha validità per i primi tre anni di affidamento.

Come è noto la situazione dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3, Reggio Emilia, è abbastanza semplice.

L'Agenzia ha infatti provveduto ad esprimersi in merito alla salvaguardia relativamente agli unici due gestori industriali: AGAC SpA e A.S.T.

La durata delle convenzioni sarà di tre anni per A.S.T. e di dieci anni per AGAC SpA; secondo quanto stabilito dal comma 4 quater dell'art. 10 della legge regionale, recentemente introdotto, tale ultima durata decorre in realtà dal 20 dicembre 2001.

Entro 30 mesi dall'attivazione del Servizio Idrico Integrato, l'Agenzia dovrà approvare un Piano d'Ambito riferito a un orizzonte temporale congruo, con l'obiettivo dell'organizzazione unitaria del servizio e l'applicazione di un'unica tariffa di riferimento.

Sulla base di tale Piano d'Ambito l'Agenzia dovrà quindi, secondo quanto indicato all'art. 12 della legge regionale, provvedere ad adeguare la convenzione stipulata con AGAC e procedere all'affidamento del servizio per quanto riguarda il territorio di A.S.T.

La procedura prevista dalla Regione, e sopra richiamata, per la prima attivazione del servizio comporta un indubbio vantaggio.

1. PREMESSA

Con deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2001, n. 2680 la Regione Emilia Romagna ha disposto che, al fine di consentire l'attivazione del Servizio Idrico Integrato, così come previsto dall'art. 10 della L.R. n. 25/99, venga predisposto dall'Agenzia un "Piano per la prima attivazione del Servizio Idrico Integrato".

Secondo l'articolo sopracitato l'Agenzia:

- individua le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4 L. 36/94;
- determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle salvaguardabili;
- stipula con i gestori "industriali" come sopra individuati una convenzione di durata triennale per la gestione del Servizio Idrico Integrato, nel periodo di transizione.

La durata della convenzione può essere di cinque o dieci anni in presenza di particolari requisiti del gestore.

Il Piano per la prima attivazione, secondo quanto previsto dalla citata Direttiva regionale è allegato alla convenzione e, in ogni caso, ha validità per i primi tre anni di affidamento.

Come è noto la situazione dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3, Reggio Emilia, è abbastanza semplice.

L'Agenzia ha infatti provveduto ad esprimersi in merito alla salvaguardia relativamente agli unici due gestori industriali: AGAC SpA e A.S.T.

La durata delle convenzioni sarà di tre anni per A.S.T. e di dieci anni per AGAC SpA; secondo quanto stabilito dal comma 4 quater dell'art. 10 della legge regionale, recentemente introdotto, tale ultima durata decorre in realtà dal 20 dicembre 2001.

Entro 30 mesi dall'attivazione del Servizio Idrico Integrato, l'Agenzia dovrà approvare un Piano d'Ambito riferito a un orizzonte temporale congruo, con l'obiettivo dell'organizzazione unitaria del servizio e l'applicazione di un'unica tariffa di riferimento.

Sulla base di tale Piano d'Ambito l'Agenzia dovrà quindi, secondo quanto indicato all'art. 12 della legge regionale, provvedere ad adeguare la convenzione stipulata con AGAC e procedere all'affidamento del servizio per quanto riguarda il territorio di A.S.T.

La procedura prevista dalla Regione, e sopra richiamata, per la prima attivazione del servizio comporta un indubbio vantaggio.

Risulta infatti possibile procedere alla stipula delle convenzioni con i gestori senza dover allestire un Piano di lunga durata, e pertanto necessariamente complesso ed articolato; ciò consente di avviare il servizio in tempi relativamente brevi per potersi poi dedicare più compiutamente alla stesura del Piano vero e proprio, ad un approfondimento dei contenuti della convenzione e, più in generale, all'assunzione da parte dell'Agenzia delle competenze ad essa assegnate dalla legge ed alla attuazione del rapporto con i gestori e con gli altri interlocutori del sistema.

Il presente documento assolve pertanto ai compiti affidati all'Agenzia dall'art. 10 della L.R. n. 25/99 nonché dai capitoli 1 e 3 della Deliberazione G.R. n. 2680/2001.

Nel seguito verranno quindi riportate le valutazioni emerse dalla prima ricognizione effettuata nel corso del 2002 dall'Agenzia, assieme ad un programma di interventi e ad un piano tariffario sviluppati sull'orizzonte temporale prescritto, di tre anni.

Ovviamente essenziale è stata, in questa prima fase, la collaborazione dei gestori, detentori del sapere e del saper fare in merito; anche per essi il periodo transitorio assumerà il significato di ridefinizione di ruoli e competenze.

Risulta infatti possibile procedere alla stipula delle convenzioni con i gestori senza dover allestire un Piano di lunga durata, e pertanto necessariamente complesso ed articolato; ciò consente di avviare il servizio in tempi relativamente brevi per potersi poi dedicare più compiutamente alla stesura del Piano vero e proprio, ad un approfondimento dei contenuti della convenzione e, più in generale, all'assunzione da parte dell'Agenzia delle competenze ad essa assegnate dalla legge ed alla attuazione del rapporto con i gestori e con gli altri interlocutori del sistema.

Il presente documento assolve pertanto ai compiti affidati all'Agenzia dall'art. 10 della L.R. n. 25/99 nonché dai capitoli 1 e 3 della Deliberazione G.R. n. 2680/2001.

Nel seguito verranno quindi riportate le valutazioni emerse dalla prima ricognizione effettuata nel corso del 2002 dall'Agenzia, assieme ad un programma di interventi e ad un piano tariffario sviluppati sull'orizzonte temporale prescritto, di tre anni.

Ovviamente essenziale è stata, in questa prima fase, la collaborazione dei gestori, detentori del sapere e del saper fare in merito; anche per essi il periodo transitorio assumerà il significato di ridefinizione di ruoli e competenze.

2. IL TERRITORIO

La provincia di Reggio Emilia occupa una superficie di 2.291 Km², per il 37% in montagna, per il 17% in zona pedecollinare e per il 47% in zona di pianura.

L'intero Ambito appartiene al bacino idrografico superficiale del Fiume Po; il territorio scola nel Fiume Po direttamente per il 5% circa e tramite gli affluenti Enza (17%), Crostolo (20%) e Secchia (57%).

I sottobacini di Enza e Secchia drenano anche territori di altri ambiti (rispettivamente Parma e Modena), mentre quello del Crostolo è interamente in territorio reggiano.

I tre corsi d'acqua sono accomunati dal regime torrentizio, più o meno marcato in relazione alle dimensioni ed alla quota altimetrica del bacino stesso, che comporta magre estive non irrilevanti. L'effetto maggiore è relativo al T. Crostolo, che è il bacino complessivamente più piccolo ed a quota minore e che, inoltre, è quello più antropizzato.

Per quanto riguarda la risorsa sotterranea la stessa è distribuita spazialmente in modo molto variabile.

In particolare nella zona montana, come per tutto l'Appennino settentrionale, si deve parlare di forte variabilità e di un reale rischio di siccità estivo-autunnale; per lo più le sorgenti di principale interesse sono ubicate in prossimità del crinale.

Nella zona di pianura sono due diverse fasce longitudinali quelle di interesse: la prima, a Nord, rappresenta il dominio sotterraneo del Fiume Po; benchè interessante dal punto di vista quantitativo questo acquifero mostra limiti sul versante della qualità, a causa della presenza di composti solubili, in forma ridotta, di azoto, ferro e manganese.

L'altra area, di gran lunga più importante, in cui è concentrata la risorsa è quella di alta pianura, la fascia delle conoidi, cioè dei sedimenti alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, ricche di acqua di buona qualità. Vengono distinte tre diverse conoidi (Enza, Torrenti Minori e Secchia), diversamente caratterizzate sia quantitativamente che qualitativamente; la vulnerabilità di questi acquiferi, date le caratteristiche stratigrafiche e di litologia superficiale, risulta, seppur variabile, un fattore di attenzione.

La zona delle conoidi è designata come vulnerabile all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, ai sensi dell'art. 19 DLgs n. 152/99.

L'intero territorio di pianura è inoltre classificato come area a rischio di crisi ambientale.

2. IL TERRITORIO

La provincia di Reggio Emilia occupa una superficie di 2.291 Km², per il 37% in montagna, per il 17% in zona pedecollinare e per il 47% in zona di pianura.

L'intero Ambito appartiene al bacino idrografico superficiale del Fiume Po; il territorio scola nel Fiume Po direttamente per il 5% circa e tramite gli affluenti Enza (17%), Crostolo (20%) e Secchia (57%).

I sottobacini di Enza e Secchia drenano anche territori di altri ambiti (rispettivamente Parma e Modena), mentre quello del Crostolo è interamente in territorio reggiano.

I tre corsi d'acqua sono accomunati dal regime torrentizio, più o meno marcato in relazione alle dimensioni ed alla quota altimetrica del bacino stesso, che comporta magre estive non irrilevanti. L'effetto maggiore è relativo al T. Crostolo, che è il bacino complessivamente più piccolo ed a quota minore e che, inoltre, è quello più antropizzato.

Per quanto riguarda la risorsa sotterranea la stessa è distribuita spazialmente in modo molto variabile.

In particolare nella zona montana, come per tutto l'Appennino settentrionale, si deve parlare di forte variabilità e di un reale rischio di siccità estivo-autunnale; per lo più le sorgenti di principale interesse sono ubicate in prossimità del crinale.

Nella zona di pianura sono due diverse fasce longitudinali quelle di interesse: la prima, a Nord, rappresenta il dominio sotterraneo del Fiume Po; benché interessante dal punto di vista quantitativo questo acquifero mostra limiti sul versante della qualità, a causa della presenza di composti solubili, in forma ridotta, di azoto, ferro e manganese.

L'altra area, di gran lunga più importante, in cui è concentrata la risorsa è quella di alta pianura, la fascia delle conoidi, cioè dei sedimenti alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, ricche di acqua di buona qualità. Vengono distinte tre diverse conoidi (Enza, Torrenti Minori e Secchia), diversamente caratterizzate sia quantitativamente che qualitativamente; la vulnerabilità di questi acquiferi, date le caratteristiche stratigrafiche e di litologia superficiale, risulta, seppur variabile, un fattore di attenzione.

La zona delle conoidi è designata come vulnerabile all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, ai sensi dell'art. 19 DLgs n. 152/99.

L'intero territorio di pianura è inoltre classificato come area a rischio di crisi ambientale.

Sebbene la valenza triennale del Piano non richieda particolari valutazioni previsionali sulla evoluzione demografica e del sistema economico e produttivo provinciale risulta comunque opportuno sottolineare come si sia in presenza di una notevole crescita.

In particolare la popolazione è cresciuta, nei 5 anni compresi fra il 1996 e il 2001 del 6.63%, con un picco dell'1.63% nell'ultimo anno; analoghe considerazioni potrebbero essere fatte per le attività produttive.

Riguardo al comparto produttivo vale la pena di ricordare come l'approvvigionamento idrico sia per lo più svincolato dal Servizio Idrico Integrato prevalendo di gran lunga nelle aree di pianura l'approvvigionamento autonomo, rilevante soprattutto per il settore agricolo.

Da ricordare infine la distribuzione territoriale della popolazione: in montagna (42% del territorio) risiede meno del 10% della popolazione; degli 815 agglomerati urbani rilevati della Provincia in fase di predisposizione del Piano stralcio di cui all'art. 141, comma 4, L. 388/2000 solo 62, cioè l'8%, sono superiori a 2000 A.E. ed in essi sono concentrati l'82% dei carichi inquinanti prodotti; 685 agglomerati (cioè l'84%), per lo più ubicati in montagna, sono invece inferiori a 200 A.E.

Sebbene la valenza triennale del Piano non richieda particolari valutazioni previsionali sulla evoluzione demografica e del sistema economico e produttivo provinciale risulta comunque opportuno sottolineare come si sia in presenza di una notevole crescita.

In particolare la popolazione è cresciuta, nei 5 anni compresi fra il 1996 e il 2001 del 6.63%, con un picco dell'1.63% nell'ultimo anno; analoghe considerazioni potrebbero essere fatte per le attività produttive.

Riguardo al comparto produttivo vale la pena di ricordare come l'approvvigionamento idrico sia per lo più svincolato dal Servizio Idrico Integrato prevalendo di gran lunga nelle aree di pianura l'approvvigionamento autonomo, rilevante soprattutto per il settore agricolo.

Da ricordare infine la distribuzione territoriale della popolazione: in montagna (42% del territorio) risiede meno del 10% della popolazione; degli 815 agglomerati urbani rilevati della Provincia in fase di predisposizione del Piano stralcio di cui all'art. 141, comma 4, L. 388/2000 solo 62, cioè l'8%, sono superiori a 2000 A.E. ed in essi sono concentrati l'82% dei carichi inquinanti prodotti; 685 agglomerati (cioè l'84%), per lo più ubicati in montagna, sono invece inferiori a 200 A.E.

3. LO STATO DELLA RISORSA IDRICA

I consumi complessivi di acqua prelevata nel territorio provinciale sono stimati pari a circa 200 Mm³/y; di questi circa il 20% è ascrivibile al servizio idrico integrato essendo gli altri consumi relativi all'approvvigionamento autonomo degli usi industriali e agrozootecnici.

La stima dei prelievi complessivi è pari a circa 320 Mm³/y, dei quali circa 200 da acque superficiali e sorgenti, e il resto da falda.

I prelievi da acque superficiali e sorgenti interessano l'area appenninica per il 20% circa (3-4% servizio idrico integrato, 16% uso irriguo) ed il Fiume Po (uso irriguo) per il restante 80%.

Per le acque di falda l'incidenza del servizio idrico integrato risulta maggiore, essendo stimabile attorno al 40% del totale dei prelievi.

Queste considerazioni quantitative, desunte dalla analisi di sintesi recentemente effettuata dalla Regione Emilia Romagna a supporto del Bilancio Idrico Regionale, inducono alle seguenti riflessioni.

1. Dei quantitativi di risorsa complessivamente in gioco solo una quota modesta, pari a circa il 20%, è relativa al Servizio Idrico Integrato. Il Piano d'Ambito dovrà quindi tenere conto delle criticità espresse dallo stato della risorsa ma non potrà essere l'unico strumento ad affrontare tali criticità.
2. Mentre i prelievi e i consumi relativi al Servizio Idrico Integrato sono, nella nostra realtà, espressi da numeri di buona affidabilità, riconducibili ai quantitativi di acqua prodotta e fatturata dai gestori, soggette a misurazione in modo pressochè totale, lo stesso non può dirsi per gli altri prelievi (industriali, irrigui e zootecnici) che, nel documento regionale citato, sono stati stimati in modo parametrico (facendo ad esempio riferimento al numero di addetti per tipologia produttiva, alle superfici per tipo di coltura).

Entrambe le considerazioni sopra effettuate richiedono che si integrino per il futuro le attività di pianificazione e controllo delle risorse idriche e del servizio idrico e, laddove possibile, anche quelle di gestione.

Dal punto di vista quantitativo comunque le criticità da tener in considerazione sulla risorsa disponibile sono due.

La prima riguarda l'equilibrio dei livelli di falda, necessario a mantenere la rinnovabilità della risorsa e ad impedire fenomeni degenerativi diversi; dopo gli evidenti squilibri del passato, ed in

3. LO STATO DELLA RISORSA IDRICA

I consumi complessivi di acqua prelevata nel territorio provinciale sono stimati pari a circa 200 Mm³/y; di questi circa il 20% è ascrivibile al servizio idrico integrato essendo gli altri consumi relativi all'approvvigionamento autonomo degli usi industriali e agrozootecnici.

La stima dei prelievi complessivi è pari a circa 320 Mm³/y, dei quali circa 200 da acque superficiali e sorgenti, e il resto da falda.

I prelievi da acque superficiali e sorgenti interessano l'area appenninica per il 20% circa (3-4% servizio idrico integrato, 16% uso irriguo) ed il Fiume Po (uso irriguo) per il restante 80%.

Per le acque di falda l'incidenza del servizio idrico integrato risulta maggiore, essendo stimabile attorno al 40% del totale dei prelievi.

Queste considerazioni quantitative, desunte dalla analisi di sintesi recentemente effettuata dalla Regione Emilia Romagna a supporto del Bilancio Idrico Regionale, inducono alle seguenti riflessioni.

1. Dei quantitativi di risorsa complessivamente in gioco solo una quota modesta, pari a circa il 20%, è relativa al Servizio Idrico Integrato. Il Piano d'Ambito dovrà quindi tenere conto delle criticità espresse dallo stato della risorsa ma non potrà essere l'unico strumento ad affrontare tali criticità.
2. Mentre i prelievi e i consumi relativi al Servizio Idrico Integrato sono, nella nostra realtà, espressi da numeri di buona affidabilità, riconducibili ai quantitativi di acqua prodotta e fatturata dai gestori, soggette a misurazione in modo pressochè totale, lo stesso non può dirsi per gli altri prelievi (industriali, irrigui e zootecnici) che, nel documento regionale citato, sono stati stimati in modo parametrico (facendo ad esempio riferimento al numero di addetti per tipologia produttiva, alle superfici per tipo di coltura).

Entrambe le considerazioni sopra effettuate richiedono che si integrino per il futuro le attività di pianificazione e controllo delle risorse idriche e del servizio idrico e, laddove possibile, anche quelle di gestione.

Dal punto di vista quantitativo comunque le criticità da tener in considerazione sulla risorsa disponibile sono due.

La prima riguarda l'equilibrio dei livelli di falda, necessario a mantenere la rinnovabilità della risorsa e ad impedire fenomeni degenerativi diversi: dopo gli evidenti squilibri del passato, ed in

particolare degli emungimenti totali degli anni '70 ed '80 la situazione si può dire notevolmente migliorata. Tant'è che il ridetto documento regionale arriva a quantificare un deficit che, nelle tre ipotesi ivi avanzate, varia attorno a $3\text{Mm}^3/\text{y}$, rispetto ad un prelievo – stimato – di oltre $113\text{Mm}^3/\text{y}$.

Ciò suggerisce l'esigenza di contenere i prelievi e ridurre i consumi specifici ma senza dover prevedere, soprattutto nei tempi brevi, azioni drastiche.

La seconda criticità, emergente, riguarda le possibili applicazioni dei Deflussi Minimi Vitali (DMV) per i corsi d'acqua appenninici; tale applicazione è da ritenersi ragionevolmente poco attuabile nei confronti dei prelievi per uso idropotabile, che sono prioritari e per i quali molto spesso non esistono alternative (eccetto quella di pianificare, nel tempo, il risparmio idrico) e da valutare, in termini di efficacia globale, anche nei confronti degli usi irrigui, per i quali le alternative (ad es. prelievo da falda) non è detto che siano più efficaci nei confronti della risorsa idrica.

Relativamente agli aspetti qualitativi occorre segnalare l'obiettivo posto dal DLgs n. 152/99, che prevede, all'art. 5, che entro il 2016 i corpi idrici significativi raggiungano lo stato "buono" e entro il 2008 quello di "sufficiente".

Tali obiettivi saranno perseguiti tramite le misure indicate nel Piano di tutela delle acque che la Regione dovrà emanare e che potrà avere riflessi, nel medio periodo, anche sul servizio idrico integrato, in particolare in relazione ai corpi idrici superficiali.

Per le acque di falda, infine, occorre ribadire la vulnerabilità dell'area delle conoidi ed in particolare il rischio di inquinamento da nitrati; tale fenomeno è attualmente da considerare non allarmante, ma certamente da tenere sotto controllo.

particolare degli emungimenti totali degli anni '70 ed '80 la situazione si può dire notevolmente migliorata. Tant'è che il ridetto documento regionale arriva a quantificare un deficit che, nelle tre ipotesi ivi avanzate, varia attorno a $3\text{Mm}^3/\text{y}$, rispetto ad un prelievo – stimato – di oltre $113\text{Mm}^3/\text{y}$.

Ciò suggerisce l'esigenza di contenere i prelievi e ridurre i consumi specifici ma senza dover prevedere, soprattutto nei tempi brevi, azioni drastiche.

La seconda criticità, emergente, riguarda le possibili applicazioni dei Deflussi Minimi Vitali (DMV) per i corsi d'acqua appenninici; tale applicazione è da ritenersi ragionevolmente poco attuabile nei confronti dei prelievi per uso idropotabile, che sono prioritari e per i quali molto spesso non esistono alternative (eccetto quella di pianificare, nel tempo, il risparmio idrico) e da valutare, in termini di efficacia globale, anche nei confronti degli usi irrigui, per i quali le alternative (ad es. prelievo da falda) non è detto che siano più efficaci nei confronti della risorsa idrica.

Relativamente agli aspetti qualitativi occorre segnalare l'obiettivo posto dal DLgs n. 152/99, che prevede, all'art. 5, che entro il 2016 i corpi idrici significativi raggiungano lo stato "buono" e entro il 2008 quello di "sufficiente".

Tali obiettivi saranno perseguiti tramite le misure indicate nel Piano di tutela delle acque che la Regione dovrà emanare e che potrà avere riflessi, nel medio periodo, anche sul servizio idrico integrato, in particolare in relazione ai corpi idrici superficiali.

Per le acque di falda, infine, occorre ribadire la vulnerabilità dell'area delle conoidi ed in particolare il rischio di inquinamento da nitrati; tale fenomeno è attualmente da considerare non allarmante, ma certamente da tenere sotto controllo.

4. LO STATO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Data la situazione del servizio, coperto da AGAC per quasi tutto il territorio, si farà principale riferimento ai dati di tale gestore, integrando, ove possibile ed opportuno, con i dati di Toano.

4.1. IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO

Per quanto riguarda AGAC le reti gestite riguardano in pratica 44 Comuni, per uno sviluppo complessivo, al 2000, di 4.410 Km (Tab. 4.1.)

Per il sistema acquedottistico si dispone di cartografia numerica così strutturata:

- base cartografica CTR scala 1:5.000, integrata con toponomastica e numeri civici;
- rappresentazione georeferenziata in coordinate Gauss Boaga di tutta la rete, adduzione con schema idraulico degli impianti, distribuzione, in parte anche allacciamenti d'utenza;
- descrizione reti (diametro, materiale);
- organi di manovra (saracinesche, idranti, valvole varie, ecc.), elementi caratteristici dell'impianto (pozzi, pensili, ecc) con simbologia unificata e scalabile (scala 1:2000 e 1:5000), georeferenziati;
- quotatura della tubazione e di tutti gli organi di manovra.

Nel corso del 2003 verranno ultimati i rilievi su campo degli impianti mancanti (circa 9%).

L'Azienda di Toano (circa 180 Km di rete complessiva al 2001) dispone di una cartografia cartacea, in scala 1:5.000, su cui sono riportate le reti di adduzione, i serbatoi di distribuzione e gli stacchi in distribuzione.



La copertura del servizio sul territorio dell'Ambito, è pari a 86%, con punte a livello comunale che non di rado raggiungono il 99%, laddove non esistono alternative all'acquedotto.

Complessivamente gli acquedotti gestiti sono 36, dei quali 12 in pianura.

La rete acquedottistica di Toano fa parte dell'acquedotto intercomunale Destra Secchia, gestito da AGAC per la parte relativa al territorio di Villa Minozzo.

Il trattamento più diffuso è quello di disinfezione, che avviene tramite uso di raggi UV, ipoclorito di sodio o biossido di cloro.

In alcuni casi l'acqua è sottoposta a trattamento di deferromanganizzazione (Quercioli) e deferromanganizzazione e rimozione dell'ammoniaca (Roncoesi e Luzzara); sono inoltre presenti tre impianti di potabilizzazione di acque superficiali, a Collagna, Cerezzola e Tressano, dei quali i primi due sono in funzione (a Tressano l'acqua è trattata per i soli usi industriali).



4. LO STATO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Data la situazione del servizio, coperto da AGAC per quasi tutto il territorio, si farà principale riferimento ai dati di tale gestore, integrando, ove possibile ed opportuno, con i dati di Toano.

4.1. IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO

Per quanto riguarda AGAC le reti gestite riguardano in pratica 44 Comuni, per uno sviluppo complessivo, al 2000, di 4.410 Km (Tab. 4.1.)

Per il sistema acquedottistico si dispone di cartografia numerica così strutturata:

- base cartografica CTR scala 1:5.000, integrata con toponomastica e numeri civici;
- rappresentazione georeferenziata in coordinate Gauss Boaga di tutta la rete, adduzione con schema idraulico degli impianti, distribuzione, in parte anche allacciamenti d'utenza;
- descrizione reti (diametro, materiale);
- organi di manovra (saracinesche, idranti, valvole varie, ecc.), elementi caratteristici dell'impianto (pozzi, pensili, ecc) con simbologia unificata e scalabile (scala 1:2000 e 1:5000), georeferenziati;
- quotatura della tubazione e di tutti gli organi di manovra.

Nel corso del 2003 verranno ultimati i rilievi su campo degli impianti mancanti (circa 9%).

L'Azienda di Toano (circa 180 Km di rete complessiva al 2001) dispone di una cartografia cartacea, in scala 1:5.000, su cui sono riportate le reti di adduzione, i serbatoi di distribuzione e gli stacchi in distribuzione.



La copertura del servizio sul territorio dell'Ambito, è pari a 86%, con punte a livello comunale che non di rado raggiungono il 99%, laddove non esistono alternative all'acquedotto.

Complessivamente gli acquedotti gestiti sono 36, dei quali 12 in pianura.

La rete acquedottistica di Toano fa parte dell'acquedotto intercomunale Destra Secchia, gestito da AGAC per la parte relativa al territorio di Villa Minozzo.

Il trattamento più diffuso è quello di disinfezione, che avviene tramite uso di raggi UV, ipoclorito di sodio o biossido di cloro.

In alcuni casi l'acqua è sottoposta a trattamento di deferromanganizzazione (Quercioli) e deferromanganizzazione e rimozione dell'ammoniaca (Roncoesi e Luzzara); sono inoltre presenti tre impianti di potabilizzazione di acque superficiali, a Collagna, Cerezzola e Tressano, dei quali i primi due sono in funzione (a Tressano l'acqua è trattata per i soli usi industriali).



L'acqua prodotta ammonta complessivamente a circa $50 \cdot 10^6$ m³/anno, corrispondente ad una dotazione idrica lorda di circa 350 l/ab*d, valore coerente con la situazione regionale.

Tab. 4.1 - Sviluppo lineare (Km) delle reti acquedottistiche gestite da AGAC

COMUNE	ADDUZIONE	DISTRIBUZIONE	TOTALE
ALBINEA	11,6	99,3	110,9
BAGNOLO	10,0	65,5	75,5
BAISO	6,3	117,3	123,5
BIBBIANO	2,5	49,8	52,3
BORETTO	5,8	27,4	33,2
BRESCELLO	2,5	34,8	37,3
BUSANA	15,3	20,7	36,0
CADELBOSCO SOPRA	15,8	44,7	60,5
CAMPAGNOLA	4,3	45,2	49,6
CAMPEGINE	11,8	22,3	34,1
CANOSSA	7,3	145,3	152,6
CARPINETI	30,1	154,5	184,6
CASALGRANDE	17,6	130,9	148,4
CASINA	14,9	108,1	123,0
CASTELLARANO	4,3	98,4	102,7
CASTELNOVO MONTI	37,8	195,2	233,0
CASTELNOVO SOTTO	9,2	42,3	51,5
CAVRIAGO	17,0	71,3	88,3
COLLAGNA	31,0	33,2	64,3
CORREGGIO	10,6	189,4	200,0
FABBRICO	4,9	43,5	48,4
GATTATICO	7,6	37,1	44,7
GUALTIERI	9,8	29,4	39,1
GUASTALLA	16,4	79,4	95,7
LIGONCHIO	9,4	59,0	68,4
LUZZARA	8,7	32,2	40,9
MONTECCHIO	6,5	56,3	62,8
NOVELLARA	28,3	43,9	72,2
POVIGLIO	26,1	31,0	57,0
QUATTRO CASTELLA	12,0	117,4	129,4
RAMISETO	18,6	70,0	88,6
REGGIOLO	10,7	33,6	44,4
REGGIO EMILIA	57,1	718,1	775,2
RIO SALICETO	2,0	37,2	39,2
ROLO	0,4	34,7	35,0
RUBIERA	13,0	43,7	56,7
S.ILARIO	2,6	51,8	54,4
S.MARTINO IN RIO	15,5	31,3	46,8
S.POLO	3,1	59,7	62,8
SCANDIANO	13,7	163,1	176,8
TOANO	4,6	0,0	4,6
VETTO	10,6	126,3	137,0
VEZZANO S/C	0,0	70,9	70,9
VIANO	3,7	65,7	69,4
VILLA MINOZZO	19,1	109,2	128,3
TOTALE	569,9	3840,1	4410,0

L'acqua prodotta ammonta complessivamente a circa $50 \cdot 10^6$ m³/anno, corrispondente ad una dotazione idrica lorda di circa 350 l/ab*d, valore coerente con la situazione regionale.

Tab. 4.1 - Sviluppo lineare (Km) delle reti acquedottistiche gestite da AGAC

COMUNE	ADDUZIONE	DISTRIBUZIONE	TOTALE
ALBINEA	11,6	99,3	110,9
BAGNOLO	10,0	65,5	75,5
BAISO	6,3	117,3	123,5
BIBBIANO	2,5	49,8	52,3
BORETTO	5,8	27,4	33,2
BRESCELLO	2,5	34,8	37,3
BUSANA	15,3	20,7	36,0
CADELBOSCO SOPRA	15,8	44,7	60,5
CAMPAGNOLA	4,3	45,2	49,6
CAMPEGINE	11,8	22,3	34,1
CANOSSA	7,3	145,3	152,6
CARPINETI	30,1	154,5	184,6
CASALGRANDE	17,6	130,9	148,4
CASINA	14,9	108,1	123,0
CASTELLARANO	4,3	98,4	102,7
CASTELNOVO MONTI	37,8	195,2	233,0
CASTELNOVO SOTTO	9,2	42,3	51,5
CAVRIAGO	17,0	71,3	88,3
COLLAGNA	31,0	33,2	64,3
CORREGGIO	10,6	189,4	200,0
FABBRICO	4,9	43,5	48,4
GATTATICO	7,6	37,1	44,7
GUALTIERI	9,8	29,4	39,1
GUASTALLA	16,4	79,4	95,7
LIGONCHIO	9,4	59,0	68,4
LUZZARA	8,7	32,2	40,9
MONTECCHIO	6,5	56,3	62,8
NOVELLARA	28,3	43,9	72,2
POVIGLIO	26,1	31,0	57,0
QUATTRO CASTELLA	12,0	117,4	129,4
RAMISETO	18,6	70,0	88,6
REGGIOLO	10,7	33,6	44,4
REGGIO EMILIA	57,1	718,1	775,2
RIO SALICETO	2,0	37,2	39,2
ROLO	0,4	34,7	35,0
RUBIERA	13,0	43,7	56,7
S.ILARIO	2,6	51,8	54,4
S.MARTINO IN RIO	15,5	31,3	46,8
S.POLO	3,1	59,7	62,8
SCANDIANO	13,7	163,1	176,8
TOANO	4,6	0,0	4,6
VETTO	10,6	126,3	137,0
VEZZANO S/C	0,0	70,9	70,9
VIANO	3,7	65,7	69,4
VILLA MINOZZO	19,1	109,2	128,3
TOTALE	569,9	3840,1	4410,0

I dati storici disponibili sui quantitativi di acqua prodotta evidenziano una sostanziale stabilità del dato complessivo (Tab. 4.2): negli ultimi 15 anni il volume totale è aumentato dell'8%, con una riduzione relativa all'area di montagna del 30% ed un aumento dell'acqua prodotta da falda del 18%.

Nello stesso periodo la popolazione provinciale è aumentata di circa il 16% (+65.000 unità) e gli utenti acquedotto sono aumentati del 50% circa.

La dotazione lorda unitaria è diminuita da circa 460 a circa 350 l/ab*d.

Contemporaneamente il quantitativo fatturato procapite è passato da 260 a 230 l/ab*d.

Conseguentemente il rendimento netto del servizio è passato dal 55 al 66 % circa.

Tab. 4.2 - Dati storici acqua prodotta da AGAC (10^6 m^3)

ANNO	SUPERFICIE	SORGENTE	FALDA	TOTALE
1987	0,3	10	37,7	48,0
1988	0,3	9,4	38,1	47,8
1989	0,3	9,3	37,0	46,6
1990	0,3	8,9	38,3	47,5
1991	2,5	7,3	39,5	49,3
1992	2,0	7,8	39,3	49,1
1993	2,4	8,5	37,0	47,9
1994	2,4	7,8	39,5	49,7
1995	3,6	4,5	39,9	48,0
1996	3,5	5,0	40,8	49,3
1997	3,5	4,7	40,9	49,1
1998	3,8	3,7	41,4	48,9
1999	3,9	3,4	43,4	50,7
2000	3,5	3,7	43,4	50,6
2001	2,9	4,3	44,5	51,7

Si rileva pertanto, in conclusione, una riduzione delle perdite, una riduzione dei consumi unitari ed un aumento dei consumi complessivi nell'area di pianura, dovuto alla notevole espansione demografica.

Nel seguito vengono richiamati alcuni aspetti particolari del sistema acquedottistico, la cui focalizzazione si ritiene utile per una migliore comprensione del presente documento.

4.1.1 Potenzialità delle centrali di produzione

I punti di produzione acqua in montagna sono costituiti da 135 sorgenti e dalla traversa di derivazione sul T. Riarbero.

Per questa porzione di territorio la disponibilità idrica subisce una forte oscillazione stagionale, legata al regime idrologico delle sorgenti, che raggiungono le portate minime nel mese di settembre.

Come noto una discreta oscillazione si riscontra anche sul fronte della domanda che, per effetto delle affluenze turistiche, raggiunge il massimo nel mese di agosto.

I dati storici disponibili sui quantitativi di acqua prodotta evidenziano una sostanziale stabilità del dato complessivo (Tab. 4.2): negli ultimi 15 anni il volume totale è aumentato dell'8%, con una riduzione relativa all'area di montagna del 30% ed un aumento dell'acqua prodotta da falda del 18%.

Nello stesso periodo la popolazione provinciale è aumentata di circa il 16% (+65.000 unità) e gli utenti acquedotto sono aumentati del 50% circa.

La dotazione lorda unitaria è diminuita da circa 460 a circa 350 l/ab*d.

Contemporaneamente il quantitativo fatturato procapite è passato da 260 a 230 l/ab*d.

Conseguentemente il rendimento netto del servizio è passato dal 55 al 66 % circa.

Tab. 4.2 - Dati storici acqua prodotta da AGAC (10^6 m^3)

ANNO	SUPERFICIE	SORGENTE	FALDA	TOTALE
1987	0,3	10	37,7	48,0
1988	0,3	9,4	38,1	47,8
1989	0,3	9,3	37,0	46,6
1990	0,3	8,9	38,3	47,5
1991	2,5	7,3	39,5	49,3
1992	2,0	7,8	39,3	49,1
1993	2,4	8,5	37,0	47,9
1994	2,4	7,8	39,5	49,7
1995	3,6	4,5	39,9	48,0
1996	3,5	5,0	40,8	49,3
1997	3,5	4,7	40,9	49,1
1998	3,8	3,7	41,4	48,9
1999	3,9	3,4	43,4	50,7
2000	3,5	3,7	43,4	50,6
2001	2,9	4,3	44,5	51,7

Si rileva pertanto, in conclusione, una riduzione delle perdite, una riduzione dei consumi unitari ed un aumento dei consumi complessivi nell'area di pianura, dovuto alla notevole espansione demografica:

Nel seguito vengono richiamati alcuni aspetti particolari del sistema acquedottistico, la cui focalizzazione si ritiene utile per una migliore comprensione del presente documento.

4.1.1 Potenzialità delle centrali di produzione

I punti di produzione acqua in montagna sono costituiti da 135 sorgenti e dalla traversa di derivazione sul T. Riarbero.

Per questa porzione di territorio la disponibilità idrica subisce una forte oscillazione stagionale, legata al regime idrologico delle sorgenti, che raggiungono le portate minime nel mese di settembre.

Come noto una discreta oscillazione si riscontra anche sul fronte della domanda che, per effetto delle affluenze turistiche, raggiunge il massimo nel mese di agosto.

La soddisfazione dei fabbisogni è pertanto da verificare in quel periodo dell'anno ed è peraltro legata all'andamento meteorologico. In generale quindi in montagna risulta possibile soddisfare i fabbisogni con le seguenti precisazioni :

- condizioni di siccità estiva prolungata possono provocare situazioni di emergenza da gestire sia rispetto alla produzione idrica che ai consumi all'utenza; l'eventuale intensificarsi di condizioni di questo tipo richiederebbe la messa a punto di progetti impegnativi dal punto di vista economico (grandi stoccaggi);
- eventuali richieste di rilasci di acqua a scopo naturalistico (DMV), peraltro non attualmente quantificabili, richiederebbero ovviamente una riconsiderazione della analisi della domanda e della disponibilità di risorsa;
- allo stesso modo occorrerebbe riconsiderare lo scenario delineato nel caso di eventuali consistenti aumenti dei consumi estivi attualmente non prevedibili.

Per quanto riguarda la zona di pianura e prima collina le centrali di produzione sono costituite, all'anno 2001, da 81 pozzi ubicati in 24 diverse aree (Tab. 4.3)

Tab. 4.3 - Centrali di produzione acqua zona pianura

Campo pozzi	Numero pozzi	Potenzialità (l/s)
Quercioli	13	430
Roncocesi	11	390
Case Corti	4	140
Caprara	4	120
Salvaterra	5	120
Caneparini	3	90
Aiola	3	80
Luzzara	4	80
Mangalana	4	70
San Donnino	2	65
Arceto Campassi	3	50
Bellarosa	2	40
Rubiera	3	88
Arceto Pensile	2	30
Salvaterra Nord	4	150
Fellegara	5	35
Rubbianino	2	20
Serbatoio centrale	1	20
Cabina gas	1	15
Gazzaro	1	15
Migliolungo	1	10
Varini	2	33
Paterlini	1	10
TOTALE	81	2101

La soddisfazione dei fabbisogni è pertanto da verificare in quel periodo dell'anno ed è peraltro legata all'andamento meteorologico. In generale quindi in montagna risulta possibile soddisfare i fabbisogni con le seguenti precisazioni :

- condizioni di siccità estiva prolungata possono provocare situazioni di emergenza da gestire sia rispetto alla produzione idrica che ai consumi all'utenza; l'eventuale intensificarsi di condizioni di questo tipo richiederebbe la messa a punto di progetti impegnativi dal punto di vista economico (grandi stoccaggi);
- eventuali richieste di rilasci di acqua a scopo naturalistico (DMV), peraltro non attualmente quantificabili, richiederebbero ovviamente una riconsiderazione della analisi della domanda e della disponibilità di risorsa;
- allo stesso modo occorrerebbe riconsiderare lo scenario delineato nel caso di eventuali consistenti aumenti dei consumi estivi attualmente non prevedibili.

Per quanto riguarda la zona di pianura e prima collina le centrali di produzione sono costituite, all'anno 2001, da 81 pozzi ubicati in 24 diverse aree (Tab. 4.3)

Tab. 4.3 - Centrali di produzione acqua zona pianura

Campo pozzi	Numero pozzi	Potenzialità (l/s)
Quercioli	13	430
Roncocesi	11	390
Case Corti	4	140
Caprara	4	120
Salvaterra	5	120
Caneparini	3	90
Aiola	3	80
Luzzara	4	80
Mangalana	4	70
San Donnino	2	65
Arceto Campassi	3	50
Bellarosa	2	40
Rubiera	3	88
Arceto Pensile	2	30
Salvaterra Nord	4	150
Fellegara	5	35
Rubbianino	2	20
Serbatoio centrale	1	20
Cabina gas	1	15
Gazzaro	1	15
Migliolungo	1	10
Varini	2	33
Paterlini	1	10
TOTALE	81	2101

Occorre inoltre considerare, rispetto al quadro di cui sopra, come nel 2001 sia entrata in esercizio la captazione di subalveo di Cerezzola (90 l/s) e nel 2002 sia parzialmente entrato in esercizio il nuovo campo pozzi di S. Ilario (6 pozzi per una potenzialità complessiva di 200 l/s)

Aggregando i dati di cui sopra rispetto ai principali sistemi acquedottistici serviti è possibile confrontare la potenzialità idrica delle centrali di produzione con i quantitativi effettivamente prodotti nell'anno 2001, determinando l'indice di utilizzo medio dei pozzi gravitanti su quel sistema acquedottistico.

Tali dati sono esposti in Tab. 4.4.

Tab. 4.4 - Indice di utilizzo centrali di produzione acqua zona pianura

Sistema acquedottistico	Potenzialità (l/s)	Acqua prodotta 2001 (m ³)	Indice di utilizzo
S. Ilario	90	1.322.575	0,47
Caprara	120	3.058.339	0,81
Roncocesi Guastalla Luzzara	470	9.417.328	0,64
Rubiera	153	3.020.546	0,63
Reggio Emilia	623	16.015.751	0,82
Cavriago	90	1.766.205	0,62
Montecchio Bibbiano	80	1.148.364	0,46
Salvaterra	120	2.768.838	0,73
Quattro Castella S. Polo	90	1.890.101	0,67
Arceto-Masone Fellegara	265	3.481.612	0,42
TOTALE	2.101	43.889.659	0,66

L'indice di utilizzo medio provinciale risulta pari al 66%, cioè i pozzi sono in esercizio mediamente per 16 ore al giorno; tale dato è da considerare accettabile.

Si rilevano tuttavia punte elevate su sistemi acquedottistici importanti, quali gli acquedotti di Reggio Emilia, Caprara e Salvaterra.

La realizzazione delle interconnessioni in progetto consentirà di alleggerire queste situazioni.

Come già accennato l'entrata in esercizio delle nuove centrali di Cerezzola e S. Ilario consente di disporre di una ulteriore potenzialità di circa 290 l/s.

In particolare con la progressiva messa in esercizio del campo pozzi di S. Ilario si potranno dismettere, mantenendoli come riserva, i pozzi di Gazzaro, Serbatoio Centrale e Cabina Gas a S. Ilario (50 l/s) e – se possibile – diminuire i prelievi a Quercioli per una pari portata (50l/s). Contestualmente, con la messa a regime del campo pozzi di Salvaterra Nord si prevede la dismissione del campo pozzi di Fellegara (35 l/s). In tal modo la maggiore disponibilità idrica ipotizzabile in prospettiva nel giro dei prossimi anni ammonta a (290-50-50-35): 155 l/s.

Questa maggiore disponibilità, anche mantenendo invariato l'indice di utilizzo e la dotazione idrica lorda procapite attuali, consentirebbe di soddisfare il fabbisogno di ulteriori 25.000 abitanti,

Occorre inoltre considerare, rispetto al quadro di cui sopra, come nel 2001 sia entrata in esercizio la captazione di subalveo di Cerezzola (90 l/s) e nel 2002 sia parzialmente entrato in esercizio il nuovo campo pozzi di S. Ilario (6 pozzi per una potenzialità complessiva di 200 l/s)

Aggregando i dati di cui sopra rispetto ai principali sistemi acquedottistici serviti è possibile confrontare la potenzialità idrica delle centrali di produzione con i quantitativi effettivamente prodotti nell'anno 2001, determinando l'indice di utilizzo medio dei pozzi gravitanti su quel sistema acquedottistico.

Tali dati sono esposti in Tab. 4.4.

Tab. 4.4 - Indice di utilizzo centrali di produzione acqua zona pianura

Sistema acquedottistico	Potenzialità (l/s)	Acqua prodotta 2001 (m ³)	Indice di utilizzo
S. Ilario	90	1.322.575	0,47
Caprara	120	3.058.339	0,81
Roncocesi Guastalla Luzzara	470	9.417.328	0,64
Rubiera	153	3.020.546	0,63
Reggio Emilia	623	16.015.751	0,82
Cavriago	90	1.766.205	0,62
Montecchio Bibbiano	80	1.148.364	0,46
Salvaterra	120	2.768.838	0,73
Quattro Castella S. Polo	90	1.890.101	0,67
Arceto-Masone Fellegara	265	3.481.612	0,42
TOTALE	2.101	43.889.659	0,66

L'indice di utilizzo medio provinciale risulta pari al 66%, cioè i pozzi sono in esercizio mediamente per 16 ore al giorno; tale dato è da considerare accettabile.

Si rilevano tuttavia punte elevate su sistemi acquedottistici importanti, quali gli acquedotti di Reggio Emilia, Caprara e Salvaterra.

La realizzazione delle interconnessioni in progetto consentirà di alleggerire queste situazioni.

Come già accennato l'entrata in esercizio delle nuove centrali di Cerezzola e S. Ilario consente di disporre di una ulteriore potenzialità di circa 290 l/s.

In particolare con la progressiva messa in esercizio del campo pozzi di S. Ilario si potranno dismettere, mantenendoli come riserva, i pozzi di Gazzaro, Serbatoio Centrale e Cabina Gas a S. Ilario (50 l/s) e – se possibile – diminuire i prelievi a Quercioli per una pari portata (50l/s). Contestualmente, con la messa a regime del campo pozzi di Salvaterra Nord si prevede la dismissione del campo pozzi di Fellegara (35 l/s). In tal modo la maggiore disponibilità idrica ipotizzabile in prospettiva nel giro dei prossimi anni ammonta a (290-50-50-35): 155 l/s.

Questa maggiore disponibilità, anche mantenendo invariato l'indice di utilizzo e la dotazione idrica lorda procapite attuali, consentirebbe di soddisfare il fabbisogno di ulteriori 25.000 abitanti,

cifra che potrebbe essere raggiunta con l'attuale tasso di incremento per l'area di pianura in circa 6 anni.

Nel breve periodo, pertanto, considerando anche la possibilità di ricorrere ad un maggiore indice di utilizzo, nonché di non procedere alla messa in riserva delle fonti di cui sopra, si ritiene che le fonti di alimentazione siano sufficienti.

Nel medio periodo occorrerà tuttavia una puntuale pianificazione della risorsa in termini quantitativi vista la crescente domanda di espansione urbanistica di alcune aree del territorio.

4.1.2 Aspetti qualitativi

La disponibilità presso AGAC, di una serie storica di dati analitici che non di rado raggiunge i 20 anni su alcune centinaia di punti di campionamento (pozzi, sorgenti e reti), per ciascuno dei quali si può disporre di un campione di considerevole numerosità, che a volte supera il centinaio, consentono di valutare con una certa sicurezza lo stato di qualità delle acque prodotte e distribuite.

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua all'origine non sono presenti problemi particolari, se non quelli connessi alle caratteristiche idrogeologiche delle fonti di alimentazione.

Da segnalare in particolare:

- la presenza di solfati in alcuni punti di alimentazione dell'acquedotto Gabellina (in particolare Polle Gabellina e Traversa T. Riarbero) e nel periodo di magra;
- le concentrazioni più o meno elevate di ferro, manganese e ammoniaca negli acquiferi confinati che si riscontrano nel campo pozzi di Luzzara e, nei pozzi più profondi, a Quercioli e Roncocesi.

Queste problematiche, di natura organolettica e non sanitaria, sono state affrontate e in parte risolte con gli impianti di trattamento di cui si è già detto più sopra.

Ulteriori spazi di miglioramento sono presenti relativamente al parametro solfati per l'acquedotto Gabellina e ancora per la presenza di forme ridotte a Roncocesi.

Risultano inoltre applicabili, seppur non in modo generalizzato, trattamenti di disinfezione, alternativi rispetto a quelli storici a base di ipoclorito e biossido di cloro, quali ad esempio i raggi UV.

Per quanto riguarda i nitrati nelle acque di falda i controlli particolari cui sono stati sottoposti i pozzi dell'alta pianura, in particolare negli ultimi 8 anni, hanno consentito di aumentare la conoscenza di un fenomeno molto complesso, rilevando come esso sia correlato al regime idrologico delle falde, ai cicli stagionali, alle precipitazioni meteoriche, oltre che all'utilizzo del suolo; in generale lo stato delle acque non appare compromesso anche se è auspicabile che

cifra che potrebbe essere raggiunta con l'attuale tasso di incremento per l'area di pianura in circa 6 anni.

Nel breve periodo, pertanto, considerando anche la possibilità di ricorrere ad un maggiore indice di utilizzo, nonché di non procedere alla messa in riserva delle fonti di cui sopra, si ritiene che le fonti di alimentazione siano sufficienti.

Nel medio periodo occorrerà tuttavia una puntuale pianificazione della risorsa in termini quantitativi vista la crescente domanda di espansione urbanistica di alcune aree del territorio.

4.1.2 Aspetti qualitativi

La disponibilità presso AGAC, di una serie storica di dati analitici che non di rado raggiunge i 20 anni su alcune centinaia di punti di campionamento (pozzi, sorgenti e reti), per ciascuno dei quali si può disporre di un campione di considerevole numerosità, che a volte supera il centinaio, consentono di valutare con una certa sicurezza lo stato di qualità delle acque prodotte e distribuite.

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua all'origine non sono presenti problemi particolari, se non quelli connessi alle caratteristiche idrogeologiche delle fonti di alimentazione.

Da segnalare in particolare:

- la presenza di solfati in alcuni punti di alimentazione dell'acquedotto Gabellina (in particolare Polle Gabellina e Traversa T. Riarbero) e nel periodo di magra;
- le concentrazioni più o meno elevate di ferro, manganese e ammoniaca negli acquiferi confinati che si riscontrano nel campo pozzi di Luzzara e, nei pozzi più profondi, a Quercioli e Roncocesi.

Queste problematiche, di natura organolettica e non sanitaria, sono state affrontate e in parte risolte con gli impianti di trattamento di cui si è già detto più sopra.

Ulteriori spazi di miglioramento sono presenti relativamente al parametro solfati per l'acquedotto Gabellina e ancora per la presenza di forme ridotte a Roncocesi.

Risultano inoltre applicabili, seppur non in modo generalizzato, trattamenti di disinfezione, alternativi rispetto a quelli storici a base di ipoclorito e biossido di cloro, quali ad esempio i raggi UV.

Per quanto riguarda i nitrati nelle acque di falda i controlli particolari cui sono stati sottoposti i pozzi dell'alta pianura, in particolare negli ultimi 8 anni, hanno consentito di aumentare la conoscenza di un fenomeno molto complesso, rilevando come esso sia correlato al regime idrologico delle falde, ai cicli stagionali, alle precipitazioni meteoriche, oltre che all'utilizzo del suolo; in generale lo stato delle acque non appare compromesso anche se è auspicabile che

possano essere messe in atto, limitando gli apporti di azoto al suolo e sottosuolo, azioni di recupero della qualità.

Si ricorda che attualmente i massimi valori nell'acqua distribuita sono dell'ordine di 30 mg/l, a fronte di un limite di legge di 50.

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua all'utenza gli standard di legge sono sempre rispettati; le segnalazioni rilevate da AGAC sono legate alle caratteristiche organolettiche, per lo più relative ad acqua sporca, fenomeno connesso agli interventi di manutenzione straordinaria e, in parte, riconducibile alla presenza di ferro e manganese o alla miscelazione/avvicendamento di acque con caratteristiche differenti.

Anche la disinfezione effettuata con composti del cloro produce a volte lamentele rispetto ad odore/sapore dell'acqua.

L'ultimo aspetto da evidenziare riguarda la necessità di eventuali adeguamenti ai nuovi limiti fissati dal DLgs. n. 31/01; per esso si rinvia al paragrafo successivo.

4.1.3 Le interconnessioni

Una delle principali caratteristiche del sistema acquedottistico AGAC dell'area di pianura e quella delle interconnessioni delle reti, realizzate nel tempo con l'obiettivo di aumentare la flessibilità del sistema.

Gli acquedotti maggiori sono attualmente fra di loro interconnessi in più punti ed a diversi livelli della rete di adduzione/distribuzione.

Il disegno complessivo è quello di implementare tale integrazione fra i vari sistemi realizzando, ove possibile, l'interconnessione a livello di centrali di produzione e/o stoccaggio.

È già stato realizzato il collegamento S. Ilario - Quercioli, mentre sono in programma quelli che consentiranno di sviluppare un sistema idraulicamente connesso fra le centrali di Roncocesi, Caprara e S. Ilario.

La realizzazione di questi collegamenti e l'adeguamento degli stoccaggi ove necessario potranno consentire di esaltare al massimo la flessibilità del sistema facendo fronte ad ogni eventuale carenza, anche alla fonte, di tipo quali-quantitativo.

possano essere messe in atto, limitando gli apporti di azoto al suolo e sottosuolo, azioni di recupero della qualità.

Si ricorda che attualmente i massimi valori nell'acqua distribuita sono dell'ordine di 30 mg/l, a fronte di un limite di legge di 50.

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua all'utenza gli standard di legge sono sempre rispettati; le segnalazioni rilevate da AGAC sono legate alle caratteristiche organolettiche, per lo più relative ad acqua sporca, fenomeno connesso agli interventi di manutenzione straordinaria e, in parte, riconducibile alla presenza di ferro e manganese o alla miscelazione/avvicendamento di acque con caratteristiche differenti.

Anche la disinfezione effettuata con composti del cloro produce a volte lamentele rispetto ad odore/sapore dell'acqua.

L'ultimo aspetto da evidenziare riguarda la necessità di eventuali adeguamenti ai nuovi limiti fissati dal DLgs. n. 31/01; per esso si rinvia al paragrafo successivo.

4.1.3 Le interconnessioni

Una delle principali caratteristiche del sistema acquedottistico AGAC dell'area di pianura e quella delle interconnessioni delle reti, realizzate nel tempo con l'obiettivo di aumentare la flessibilità del sistema.

Gli acquedotti maggiori sono attualmente fra di loro interconnessi in più punti ed a diversi livelli della rete di adduzione/distribuzione.

Il disegno complessivo è quello di implementare tale integrazione fra i vari sistemi realizzando, ove possibile, l'interconnessione a livello di centrali di produzione e/o stoccaggio.

È già stato realizzato il collegamento S. Ilario - Quercioli, mentre sono in programma quelli che consentiranno di sviluppare un sistema idraulicamente connesso fra le centrali di Roncocesi, Caprara e S. Ilario.

La realizzazione di questi collegamenti e l'adeguamento degli stoccaggi ove necessario potranno consentire di esaltare al massimo la flessibilità del sistema facendo fronte ad ogni eventuale carenza, anche alla fonte, di tipo quali-quantitativo.

4.1.4 Ricerca perdite idriche e protezione della risorsa

AGAC esercita la ricerca attiva delle perdite idriche sin dal 1993-94.

Attualmente una parte consistente della rete è sottoposta a monitoraggio, cioè al controllo attivo almeno una volta all'anno secondo procedure prefissate, ed inoltre, di routine, viene eseguita la attività di ricerca e riparazione delle perdite.

Le perdite riparate sono state, soprattutto negli ultimi anni, non trascurabili, anche superiori a $1,5 \cdot 10^6 \text{ m}^3/\text{anno}$.

Questa attività ha consentito di aumentare il rendimento netto del servizio, riducendo le perdite, che sono attualmente stimate, nel complesso, attorno al 18-20%.

Negli ultimi 12 anni inoltre è stata sviluppata una attività di protezione della risorsa idrica, in particolare nell'area più antropizzata della pianura, volta ad individuare, mediante il criterio dei tempi di sicurezza, le zone di rispetto ai pozzi.

Il criterio adottato è quello a più recentemente suggerito, all'art. 21, dal DLgs. n. 152/99, che demanda alle Regioni l'attuazione concreta del principio stesso.

Pertanto al momento dell'attuazione regionale, prevedibile nel corso del 2003, sarà già disponibile la zonizzazione, già nota ai Comuni, ed in parte recepita nei relativi strumenti urbanistici, con l'indubbio vantaggio di una più semplice e rapida applicabilità della cosiddetta *protezione statica* cioè della regolamentazione di attività e destinazioni d'uso.

4.2 - LO STATO DI ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 31/01

Gli adempimenti previsti dal DLgs. n. 31/01 riguardano sostanzialmente i nuovi standard di qualità per le acque destinate al consumo umano.

In estrema sintesi rispetto alla precedente norma, il DPR n. 236/88, la nuova, che di fatto entrerà in vigore il 25/12/2003, si caratterizza per:

- ✓ l'eliminazione della colonna dei valori-guida nella tabella degli standard di qualità;
- ✓ la suddivisione dei parametri in due categorie fondamentali, cioè quella per la quale devono essere rispettati requisiti minimi (parti A e B dell'All. I), salvo deroghe, e quella dei parametri indicatori (parte C) per i quali il superamento del valore di parametro non comporta automaticamente un giudizio di non potabilità;
- ✓ l'introduzione di nuovi parametri e di nuovi limiti, per lo più inferiori rispetto alla normativa tuttora vigente.

In particolare occorre segnalare che per i parametri indicatori, secondo l'art. 14, l'Autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità dispone che vengano presi provvedimenti

AIID.doc

4.1.4 Ricerca perdite idriche e protezione della risorsa

AGAC esercita la ricerca attiva delle perdite idriche sin dal 1993-94.

Attualmente una parte consistente della rete è sottoposta a monitoraggio, cioè al controllo attivo almeno una volta all'anno secondo procedure prefissate, ed inoltre, di routine, viene eseguita la attività di ricerca e riparazione delle perdite.

Le perdite riparate sono state, soprattutto negli ultimi anni, non trascurabili, anche superiori a $1,5 \cdot 10^6 \text{ m}^3/\text{anno}$.

Questa attività ha consentito di aumentare il rendimento netto del servizio, riducendo le perdite, che sono attualmente stimate, nel complesso, attorno al 18-20%.

Negli ultimi 12 anni inoltre è stata sviluppata una attività di protezione della risorsa idrica, in particolare nell'area più antropizzata della pianura, volta ad individuare, mediante il criterio dei tempi di sicurezza, le zone di rispetto ai pozzi.

Il criterio adottato è quello a più recentemente suggerito, all'art. 21, dal DLgs. n. 152/99, che demanda alle Regioni l'attuazione concreta del principio stesso.

Pertanto al momento dell'attuazione regionale, prevedibile nel corso del 2003, sarà già disponibile la zonizzazione, già nota ai Comuni, ed in parte recepita nei relativi strumenti urbanistici, con l'indubbio vantaggio di una più semplice e rapida applicabilità della cosiddetta *protezione statica* cioè della regolamentazione di attività e destinazioni d'uso.

4.2 - LO STATO DI ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 31/01

Gli adempimenti previsti dal DLgs. n. 31/01 riguardano sostanzialmente i nuovi standard di qualità per le acque destinate al consumo umano.

In estrema sintesi rispetto alla precedente norma, il DPR n. 236/88, la nuova, che di fatto entrerà in vigore il 25/12/2003, si caratterizza per:

- ✓ l'eliminazione della colonna dei valori-guida nella tabella degli standard di qualità;
- ✓ la suddivisione dei parametri in due categorie fondamentali, cioè quella per la quale devono essere rispettati requisiti minimi (parti A e B dell'All. I), salvo deroghe, e quella dei parametri indicatori (parte C) per i quali il superamento del valore di parametro non comporta automaticamente un giudizio di non potabilità;
- ✓ l'introduzione di nuovi parametri e di nuovi limiti, per lo più inferiori rispetto alla normativa tuttora vigente.

In particolare occorre segnalare che per i parametri indicatori, secondo l'art. 14, l'Autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità dispone che vengano presi provvedimenti

AIID.doc

intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

Si tratta di 21 parametri, per la maggior parte attualmente compresi nell'Allegato I al DPR n. 236/88, fra i quali vale la pena di citare i parametri Solfato, Ammonio, Ferro e Manganese.

Per quanto riguarda invece i parametri riportati nelle parti A e B, per i quali rimane il valore di parametro, cioè il limite di qualità, si tratta, come si è detto, sia di nuovi parametri che di nuovi limiti.

Relativamente ai nuovi parametri, in parte connessi ai trattamenti dell'acqua ed in parte costituiti da microinquinanti, non esistono particolari problemi; anche il parametro Clorito, la cui presenza è legata all'utilizzo di biossido di cloro in disinfezione, e per il quale dal dicembre 2006 varrà il limite di 200 µg/l, risulta essere sotto controllo.

Relativamente ai nuovi limiti, sempre inferiori a quelli tuttora in vigore, l'unico parametro da segnalare è il Piombo, per il quale il limite passa, al dicembre 2003, da 50 a 25 µg/l, e, al dicembre 2013, a 10 µg/l.

Nelle reti di distribuzione tale materiale è pressochè assente; si stima invece la presenza di circa 30 km di prese d'utenza per le quali prevedere la sostituzione nel tempo.

4.3 - IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Nel periodo 1997-2000 AGAC ha effettuato una consistente attività di rilievo planoaltimetrico della rete fognaria su tutti i Comuni dell'Ambito.

Tale attività ha riguardato solo i capoluoghi comunali e le frazioni più importanti dei comuni della provincia.

In Tab. 4.5. sono riportati i dati relativi allo sviluppo lineare delle reti rilevate (circa 50.000 pozzetti e circa 60.000 caditoie), per le quali sono pertanto disponibili informazioni geometriche e qualitative.

Le reti rilevate sono state informatizzate in apposito sistema GIS, che integra anche le informazioni planimetriche disponibili per le reti non rilevate.

Seppur ancora approssimativamente, è possibile stimare in circa 2.400 km, dei quali 2.000 di fognature miste e nere, lo sviluppo complessivo delle reti fognarie a livello di intero territorio provinciale, comprensivo delle reti non rilevate (Tab. 4.6).

La lunghezza media procapite delle fognature miste e nere così stimate, rispetto agli abitanti serviti corrisponde a circa 5,3m.

intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

Si tratta di 21 parametri, per la maggior parte attualmente compresi nell'Allegato I al DPR n. 236/88, fra i quali vale la pena di citare i parametri Solfato, Ammonio, Ferro e Manganese.

Per quanto riguarda invece i parametri riportati nelle parti A e B, per i quali rimane il valore di parametro, cioè il limite di qualità, si tratta, come si è detto, sia di nuovi parametri che di nuovi limiti.

Relativamente ai nuovi parametri, in parte connessi ai trattamenti dell'acqua ed in parte costituiti da microinquinanti, non esistono particolari problemi; anche il parametro Clorito, la cui presenza è legata all'utilizzo di biossido di cloro in disinfezione, e per il quale dal dicembre 2006 varrà il limite di 200 µg/l, risulta essere sotto controllo.

Relativamente ai nuovi limiti, sempre inferiori a quelli tuttora in vigore, l'unico parametro da segnalare è il Piombo, per il quale il limite passa, al dicembre 2003, da 50 a 25 µg/l, e, al dicembre 2013, a 10 µg/l.

Nelle reti di distribuzione tale materiale è pressochè assente; si stima invece la presenza di circa 30 km di prese d'utenza per le quali prevedere la sostituzione nel tempo.

4.3 - IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Nel periodo 1997-2000 AGAC ha effettuato una consistente attività di rilievo planoaltimetrico della rete fognaria su tutti i Comuni dell'Ambito.

Tale attività ha riguardato solo i capoluoghi comunali e le frazioni più importanti dei comuni della provincia.

In Tab. 4.5. sono riportati i dati relativi allo sviluppo lineare delle reti rilevate (circa 50.000 pozzetti e circa 60.000 caditoie), per le quali sono pertanto disponibili informazioni geometriche e qualitative.

Le reti rilevate sono state informatizzate in apposito sistema GIS, che integra anche le informazioni planimetriche disponibili per le reti non rilevate.

Seppur ancora approssimativamente, è possibile stimare in circa 2.400 km, dei quali 2.000 di fognature miste e nere, lo sviluppo complessivo delle reti fognarie a livello di intero territorio provinciale, comprensivo delle reti non rilevate (Tab. 4.6).

La lunghezza media procapite delle fognature miste e nere così stimate, rispetto agli abitanti serviti corrisponde a circa 5,3m.

Tab. 4.5 - Sviluppo lineare (Km) dei reticoli fognari sottoposti a rilievo (2000)

COMUNE	MISTA	NERA	BIANCA	INCERTA/ SCARICATORI	TOTALE
ALBINEA	8,2	6,8	6,9	1,4	23,3
BAGNOLO	20,8	10,3	13,1	0,2	44,5
BAISO	1,8	0,0	0,1	1,8	3,6
BIBBIANO	28,3	2,7	4,4	0,3	35,7
BORETTO	23,9	0,1	12,8	6,1	42,9
BRESCELLO	15,2	0,4	1,8	4,1	21,5
BUSANA	6,6	0,0	0,4	0,2	7,3
CADELBOSCO SOPRA	28,1	1,2	3,6	2,9	35,9
CAMPAGNOLA	33,2	1,4	3,4	0,4	38,4
CAMPEGINE	15,3	0,7	1,0	0,8	17,8
CANOSSA	5,5	5,5	3,8	1,5	16,4
CARPINETI	0,8	0,0	0,4	1,7	2,9
CASALGRANDE	14,8	4,1	4,5	0,9	24,4
CASINA	2,1	0,0	0,2	0,1	2,4
CASTELLARANO	35,8	0,1	2,5	9,2	47,6
CASTELNOVO MONTI	3,7	0,9	2,6	4,0	11,3
CASTELNOVO SOTTO	45,4	0,9	2,9	6,6	55,7
CAVRIAGO	11,0	19,8	14,7	4,8	50,3
COLLAGNA	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
CORREGGIO	58,7	9,5	20,3	4,3	92,7
FABBRICO	31,5	0,9	0,9	2,3	35,7
GATTATICO	20,8	0,0	1,5	0,3	22,6
GUALTIERI	14,5	0,5	1,4	5,6	21,9
GUASTALLA	33,3	0,1	2,9	9,1	45,5
LIGONCHIO	2,4	0,0	0,0	0,5	2,9
LUZZARA	10,1	0,0	1,1	8,2	19,5
MONTECCHIO	29,0	0,0	4,4	4,6	38,0
NOVELLARA	53,3	0,8	4,3	4,6	62,9
POVIGLIO	35,0	0,5	9,7	1,4	46,6
QUATTRO CASTELLA	36,4	12,1	15,6	4,6	68,7
RAMISETO	5,6	0,0	0,0	0,8	6,5
REGGIOLO	26,3	3,3	0,6	3,0	33,3
REGGIO EMILIA	193,6	73,0	116,3	194,6	577,5
RIO SALICETO	20,2	0,0	2,2	0,1	22,5
ROLO	23,0	0,6	0,2	1,7	25,6
RUBIERA	16,7	21,2	20,2	4,6	62,8
S.ILARIO	29,1	1,3	4,3	2,0	36,7
S.MARTINO IN RIO	19,5	3,9	8,7	1,4	33,4
S.POLO	21,6	3,8	6,3	1,3	33,0
SCANDIANO	45,8	28,2	7,7	7,6	89,2
TOANO	3,9	0,0	0,0	0,2	4,1
VETTO	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
VEZZANO S/C	7,9	4,1	4,4	2,1	18,5
VIANO	6,7	0,3	0,8	1,2	9,0
VILLA MINOZZO	5,1	0,0	0,0	0,0	5,1
TOTALE	1052,1	219,1	313,0	313,2	1897,4

Tab. 4.5 - Sviluppo lineare (Km) dei reticoli fognari sottoposti a rilievo (2000)

COMUNE	MISTA	NERA	BIANCA	INCERTA/ SCARICATORI	TOTALE
ALBINEA	8,2	6,8	6,9	1,4	23,3
BAGNOLO	20,8	10,3	13,1	0,2	44,5
BAISO	1,8	0,0	0,1	1,8	3,6
BIBBIANO	28,3	2,7	4,4	0,3	35,7
BORETTO	23,9	0,1	12,8	6,1	42,9
BRESCELLO	15,2	0,4	1,8	4,1	21,5
BUSANA	6,6	0,0	0,4	0,2	7,3
CADELBOSCO SOPRA	28,1	1,2	3,6	2,9	35,9
CAMPAGNOLA	33,2	1,4	3,4	0,4	38,4
CAMPEGINE	15,3	0,7	1,0	0,8	17,8
CANOSSA	5,5	5,5	3,8	1,5	16,4
CARPINETI	0,8	0,0	0,4	1,7	2,9
CASALGRANDE	14,8	4,1	4,5	0,9	24,4
CASINA	2,1	0,0	0,2	0,1	2,4
CASTELLARANO	35,8	0,1	2,5	9,2	47,6
CASTELNOVO MONTI	3,7	0,9	2,6	4,0	11,3
CASTELNOVO SOTTO	45,4	0,9	2,9	6,6	55,7
CAVRIAGO	11,0	19,8	14,7	4,8	50,3
COLLAGNA	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
CORREGGIO	58,7	9,5	20,3	4,3	92,7
FABBRICO	31,5	0,9	0,9	2,3	35,7
GATTATICO	20,8	0,0	1,5	0,3	22,6
GUALTIERI	14,5	0,5	1,4	5,6	21,9
GUASTALLA	33,3	0,1	2,9	9,1	45,5
LIGONCHIO	2,4	0,0	0,0	0,5	2,9
LUZZARA	10,1	0,0	1,1	8,2	19,5
MONTECCHIO	29,0	0,0	4,4	4,6	38,0
NOVELLARA	53,3	0,8	4,3	4,6	62,9
POVIGLIO	35,0	0,5	9,7	1,4	46,6
QUATTRO CASTELLA	36,4	12,1	15,6	4,6	68,7
RAMISETO	5,6	0,0	0,0	0,8	6,5
REGGIOLO	26,3	3,3	0,6	3,0	33,3
REGGIO EMILIA	193,6	73,0	116,3	194,6	577,5
RIO SALICETO	20,2	0,0	2,2	0,1	22,5
ROLO	23,0	0,6	0,2	1,7	25,6
RUBIERA	16,7	21,2	20,2	4,6	62,8
S.ILARIO	29,1	1,3	4,3	2,0	36,7
S.MARTINO IN RIO	19,5	3,9	8,7	1,4	33,4
S.POLO	21,6	3,8	6,3	1,3	33,0
SCANDIANO	45,8	28,2	7,7	7,6	89,2
TOANO	3,9	0,0	0,0	0,2	4,1
VETTO	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
VEZZANO S/C	7,9	4,1	4,4	2,1	18,5
VIANO	6,7	0,3	0,8	1,2	9,0
VILLA MINOZZO	5,1	0,0	0,0	0,0	5,1
TOTALE	1052,1	219,1	313,0	313,2	1897,4

Tab. 4.6 - Stima sviluppo lineare complessivo (Km) dei reticoli fognari (2001)

COMUNI	MISTE	NERE	BIANCHE	TOTALE MISTE E NERE
ALBINEA	10,8	7,7	7,8	18,6
BAGNOLO IN PIANO	21,9	9,2	13,4	31,1
BAISO	7,6	0,0	0,2	7,6
BIBBIANO	43,2	4,1	6,7	47,3
BORETTO	30,2	0,1	12,9	30,3
BRESCELLO	25,4	0,5	2,4	25,9
BUSANA	9,5	0,0	0,6	9,5
CADELBOSCO	46,7	1,9	5,4	48,6
CAMPAGNOLA E.	33,7	1,4	3,4	35,2
CAMPEGINE	27,7	1,2	1,7	28,9
CANOSSA	10,2	8,1	5,6	18,3
CARPINETI	5,9	0,0	1,0	6,0
CASALGRANDE	42,0	10,9	12,1	52,8
CASINA	4,7	0,1	0,4	4,8
CASTELLARANO	46,4	0,1	2,6	46,5
CASTELNUOVO SOTTO	56,1	0,9	3,1	57,1
CASTELNOVO MONTI	18,3	2,1	6,2	20,4
CAVRIAGO	16,4	20,5	15,2	36,9
COLLAGNA	0,5	0,0	0,0	0,6
CORREGGIO	76,3	11,5	24,5	87,7
FABBRICO	35,2	1,0	1,0	36,2
GATTATICO	43,5	0,0	3,0	43,5
GUALTIERI	36,3	0,8	2,5	37,1
GUASTALLA	47,1	0,1	3,2	47,2
LIGONCHIO	8,6	0,7	0,0	9,2
LUZZARA	29,2	0,0	1,8	29,2
MONTECCHIO	36,5	0,0	4,8	36,5
NOVELLARA	65,0	0,9	4,8	65,8
POVIGLIO	38,0	0,5	10,2	38,5
QUATTRO CASTELLA	103,5	30,5	39,4	133,9
RAMISETO	31,9	0,0	0,0	31,9
REGGIO EMILIA	409,3	77,0	122,6	486,3
REGGIOLO	30,1	3,4	0,6	33,5
RIO SALICETO	20,6	0,0	2,2	20,6
ROLO	24,8	0,6	0,2	25,5
RUBIERA	22,0	21,8	20,8	43,8
S.MARTINO IN RIO	23,0	4,3	9,6	27,3
S.POLO	26,3	4,3	7,2	30,6
SILARIO	40,2	1,7	5,6	41,9
SCANDIANO	54,8	29,0	7,9	83,8
TOANO	16,0	0,0	0,0	16,0
VETTO	20,8	0,0	0,0	20,8
VEZZANO S/C.	14,6	6,0	6,4	20,6
VIANO	16,0	0,6	1,6	16,6
VILLAMINOZZO	20,4	0,0	0,2	20,4
TOTALE	1747,3	263,5	380,7	2010,8

Tab. 4.6 - Stima sviluppo lineare complessivo (Km) dei reticoli fognari (2001)

COMUNI	MISTE	NERE	BIANCHE	TOTALE MISTE E NERE
ALBINEA	10,8	7,7	7,8	18,6
BAGNOLO IN PIANO	21,9	9,2	13,4	31,1
BAISO	7,6	0,0	0,2	7,6
BIBBIANO	43,2	4,1	6,7	47,3
BORETTO	30,2	0,1	12,9	30,3
BRESCELLO	25,4	0,5	2,4	25,9
BUSANA	9,5	0,0	0,6	9,5
CADELBOSCO	46,7	1,9	5,4	48,6
CAMPAGNOLA E.	33,7	1,4	3,4	35,2
CAMPEGINE	27,7	1,2	1,7	28,9
CANOSSA	10,2	8,1	5,6	18,3
CARPINETI	5,9	0,0	1,0	6,0
CASALGRANDE	42,0	10,9	12,1	52,8
CASINA	4,7	0,1	0,4	4,8
CASTELLARANO	46,4	0,1	2,6	46,5
CASTELNUOVO SOTTO	56,1	0,9	3,1	57,1
CASTELNOVO MONTI	18,3	2,1	6,2	20,4
CAVRIAGO	16,4	20,5	15,2	36,9
COLLAGNA	0,5	0,0	0,0	0,6
CORREGGIO	76,3	11,5	24,5	87,7
FABBRICO	35,2	1,0	1,0	36,2
GATTATICO	43,5	0,0	3,0	43,5
GUALTIERI	36,3	0,8	2,5	37,1
GUASTALLA	47,1	0,1	3,2	47,2
LIGONCHIO	8,6	0,7	0,0	9,2
LUZZARA	29,2	0,0	1,8	29,2
MONTECCHIO	36,5	0,0	4,8	36,5
NOVELLARA	65,0	0,9	4,8	65,8
POVIGLIO	38,0	0,5	10,2	38,5
QUATTRO CASTELLA	103,5	30,5	39,4	133,9
RAMISETO	31,9	0,0	0,0	31,9
REGGIO EMILIA	409,3	77,0	122,6	486,3
REGGIOLO	30,1	3,4	0,6	33,5
RIO SALICETO	20,6	0,0	2,2	20,6
ROLO	24,8	0,6	0,2	25,5
RUBIERA	22,0	21,8	20,8	43,8
S.MARTINO IN RIO	23,0	4,3	9,6	27,3
S.POLO	26,3	4,3	7,2	30,6
SILARIO	40,2	1,7	5,6	41,9
SCANDIANO	54,8	29,0	7,9	83,8
TOANO	16,0	0,0	0,0	16,0
VETTO	20,8	0,0	0,0	20,8
VEZZANO S/C.	14,6	6,0	6,4	20,6
VIANO	16,0	0,6	1,6	16,6
VILLAMINOZZO	20,4	0,0	0,2	20,4
TOTALE	1747,3	263,5	380,7	2010,8

Di interesse possono essere considerate anche le informazioni contenute nelle carte tematiche elaborate assieme ai rilievi, ed in particolare quelle relative alle aree esondabili ed alle aree urbanizzate e da urbanizzare, servite o meno da fognatura.

Tali tematismi sono frutto di una indagine di tipo territoriale e non di dettaglio, e quindi soggetti ad un certo margine di approssimazione ; il quadro complessivo può essere comunque considerato indicativo.

In Tab. 4.7 vengono riportati i dati di sintesi più significativi della situazione riscontrata.

Tab. 4.7 - Dati di sintesi relativi alle carte tematiche del piano fognario

Superficie complessiva del territorio provinciale (ha)	229.071	
Superficie urbanizzata* (ha)	16.348	% Sup. urbanizz.*
Superficie urbanizzata servita da fognatura (ha)	15.119	92,5
Superficie residenziale non servita da fognatura (ha)	1.229	7,5
Ulteriori superfici previste nei piani urbanistici (ha)	1.773	10,8
Superficie aree esondabili (ha)	1.411	8,6
Aree esondabili (n.)	192	

* : sono escluse le eventuali aree industriali non servite da fognatura.

Il considerevole sviluppo della superficie urbanizzata, che riguarda complessivamente oltre il 7% dell'intero territorio provinciale, con punte superiori al 15-20% per diversi comuni dell'alta pianura, comporta la necessità di una particolare attenzione al problema dello smaltimento delle acque meteoriche ed alla necessaria convivenza con i sistemi fognari esistenti.

Ciò a maggior ragione ove si consideri la criticità relativa alle aree esondabili, che interesserebbe quasi il 9% della superficie urbanizzata, per lo più con frequenza inferiore a 5 anni e con punte, come noto, relative al territorio della media e bassa pianura.

Resta da aggiungere che, nel corso del 2000, è stata ultimata da parte di AGAC la messa a punto di una prima serie di studi e di definizione di criteri, in particolare relativi alla gestione delle fognature, alla progettazione, alla definizione di procedure con le amministrazioni locali, all'acquisizione di dati conoscitivi di tipo chimico-fisico e idraulico.

Di interesse possono essere considerate anche le informazioni contenute nelle carte tematiche elaborate assieme ai rilievi, ed in particolare quelle relative alle aree esondabili ed alle aree urbanizzate e da urbanizzare, servite o meno da fognatura.

Tali tematismi sono frutto di una indagine di tipo territoriale e non di dettaglio, e quindi soggetti ad un certo margine di approssimazione ; il quadro complessivo può essere comunque considerato indicativo.

In Tab. 4.7 vengono riportati i dati di sintesi più significativi della situazione riscontrata.

Tab. 4.7 - Dati di sintesi relativi alle carte tematiche del piano fognario

Superficie complessiva del territorio provinciale (ha)	229.071	
Superficie urbanizzata* (ha)	16.348	% Sup. urbanizz.*
Superficie urbanizzata servita da fognatura (ha)	15.119	92,5
Superficie residenziale non servita da fognatura (ha)	1.229	7,5
Ulteriori superfici previste nei piani urbanistici (ha)	1.773	10,8
Superficie aree esondabili (ha)	1.411	8,6
Aree esondabili (n.)	192	

* : sono escluse le eventuali aree industriali non servite da fognatura.

Il considerevole sviluppo della superficie urbanizzata, che riguarda complessivamente oltre il 7% dell'intero territorio provinciale, con punte superiori al 15-20% per diversi comuni dell'alta pianura, comporta la necessità di una particolare attenzione al problema dello smaltimento delle acque meteoriche ed alla necessaria convivenza con i sistemi fognari esistenti.

Ciò a maggior ragione ove si consideri la criticità relativa alle aree esondabili, che interesserebbe quasi il 9% della superficie urbanizzata, per lo più con frequenza inferiore a 5 anni e con punte, come noto, relative al territorio della media e bassa pianura.

Resta da aggiungere che, nel corso del 2000, è stata ultimata da parte di AGAC la messa a punto di una prima serie di studi e di definizione di criteri, in particolare relativi alla gestione delle fognature, alla progettazione, alla definizione di procedure con le amministrazioni locali, all'acquisizione di dati conoscitivi di tipo chimico-fisico e idraulico.

4.4 - LE PROBLEMATICHE EMERSE SULLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DELLE FOGNATURE

Come accennato nel paragrafo precedente la urbanizzazione del territorio è cresciuta notevolmente negli ultimi decenni, soprattutto nell'area di pianura. Le reti fognarie, che sono prevalentemente miste, si sono così trovate a far fronte, nei centri maggiori (in particolare nei capoluoghi comunali), a carichi idraulici via via crescenti.

Numerose sono le località in cui si sono manifestati allagamenti di superfici più o meno grandi delle aree urbane in concomitanza con eventi meteorici intensi.

Il ripetersi poi, in modo frequente, di eventi di questo genere ha evidenziato come molti sistemi di drenaggio urbano siano da considerare non più adeguati, nel complesso, alla situazione, e in definitiva, in una condizione di rischio idraulico superiore a quello normalmente accettato per questi sistemi (tempo di ritorno di 5 anni).

In relazione a tali problematiche AGAC si è attivata per lo studio, la progettazione e, ove possibile la realizzazione di interventi di adeguamento.

Le aree oggetto di questa attività sono in alcuni casi limitate a singoli comparti territoriali (è il caso dei Comuni di Boretto, Cadelbosco Sopra, Luzzara, Reggio Emilia, Rubiera), ma a volte hanno riguardato l'intero Capoluogo, cioè in pratica tutto il sistema che si è rivelato insufficiente (Fabbrico, Campagnola, Correggio, Novellara, Gualtieri, Guastalla, Reggio, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Bagnolo e S. Ilario).

L'elenco, seppur non esaustivo, è indicativo di come il problema sia diffuso e, ovviamente, concentrato in particolare nella media e bassa pianura e, contemporaneamente, di come si disponga del know-how necessario ad affrontarlo.

4.5 - LO STATO DI ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 152/99

Gli adempimenti previsti dal DLgs. n. 152/99 per quanto attiene alle reti fognarie sono quelli indicati all'art. 27.

In particolare gli agglomerati (*"agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale*) siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane:

- a) entro il 31.12.2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000;
- b) entro il 31.12.2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.

4.4 - LE PROBLEMATICHE EMERSE SULLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DELLE FOGNATURE

Come accennato nel paragrafo precedente la urbanizzazione del territorio è cresciuta notevolmente negli ultimi decenni, soprattutto nell'area di pianura. Le reti fognarie, che sono prevalentemente miste, si sono così trovate a far fronte, nei centri maggiori (in particolare nei capoluoghi comunali), a carichi idraulici via via crescenti.

Numerose sono le località in cui si sono manifestati allagamenti di superfici più o meno grandi delle aree urbane in concomitanza con eventi meteorici intensi.

Il ripetersi poi, in modo frequente, di eventi di questo genere ha evidenziato come molti sistemi di drenaggio urbano siano da considerare non più adeguati, nel complesso, alla situazione, e in definitiva, in una condizione di rischio idraulico superiore a quello normalmente accettato per questi sistemi (tempo di ritorno di 5 anni).

In relazione a tali problematiche AGAC si è attivata per lo studio, la progettazione e, ove possibile la realizzazione di interventi di adeguamento.

Le aree oggetto di questa attività sono in alcuni casi limitate a singoli comparti territoriali (è il caso dei Comuni di Boretto, Cadelbosco Sopra, Luzzara, Reggio Emilia, Rubiera), ma a volte hanno riguardato l'intero Capoluogo, cioè in pratica tutto il sistema che si è rivelato insufficiente (Fabbrico, Campagnola, Correggio, Novellara, Gualtieri, Guastalla, Reggio, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Bagnolo e S. Ilario).

L'elenco, seppur non esaustivo, è indicativo di come il problema sia diffuso e, ovviamente, concentrato in particolare nella media e bassa pianura e, contemporaneamente, di come si disponga del know-how necessario ad affrontarlo.

4.5 - LO STATO DI ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 152/99

Gli adempimenti previsti dal DLgs. n. 152/99 per quanto attiene alle reti fognarie sono quelli indicati all'art. 27.

In particolare gli agglomerati (*"agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale*) siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane:

- a) entro il 31.12.2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000;
- b) entro il 31.12.2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.

Sebbene la definizione di agglomerato data dalla legge (quella riportata sopra in parentesi) mantenga una certa ambiguità si può ritenere che la situazione provinciale soddisfi sin da ora quanto sopra previsto alle lettere a) e b) : reti fognarie sono infatti presenti a servizio di tutte le frazioni e località abitate superiori a 2000 abitanti equivalenti.

Esistono ancora nuclei abitati, di modeste dimensioni, che risultano sprovvisti di reti fognarie; per essi il comma quattro dello stesso art. 27 prevede che *"per i nuclei abitativi isolati, ovvero laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento."*

Si ritiene a tal proposito che debbano essere effettuate, da parte della Regione, le opportune valutazioni in merito, anche perché, come si evidenzia nel seguito, le priorità di intervento riguardano i trattamenti degli scarichi delle fognature esistenti.

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento l'articolo 31 del provvedimento dispone che, per la realtà territoriale provinciale :

- 1) gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15000 A.E. rispettino la tab. 1 dell'Al. 5 entro il 31.12.2000;
- 2) gli scarichi provenienti da agglomerati con un carico compreso tra 2000 e 15000 A.E. rispettino la tab. 1 dell'Al. 5 entro il 31.12.2005;
- 3) gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E siano sottoposti " *ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.*"

Resta da aggiungere, per completezza, che il D.Lgs. n. 152/99 introduce, con l'art. 32, anche ulteriori limiti, per azoto e/o fosforo, relativamente agli scarichi da agglomerati con oltre 10000 A.E. in aree sensibili.

Attualmente il territorio provinciale non rientra fra le aree sensibili, tuttavia esso gravita su di un'area sensibile (l'Adriatico settentrionale) e la Regione, cui compete l'individuazione sia di eventuali ulteriori aree sensibili sia degli impianti che, situati all'interno di bacini afferenti ad aree sensibili, sono sottoposti ai medesimi limiti, è fortemente impegnata, anche in forza di quanto previsto nell'Accordo di Programma Quadro recentemente stipulato con il Governo (art. 3), in tale direzione.

Sebbene la definizione di agglomerato data dalla legge (quella riportata sopra in parentesi) mantenga una certa ambiguità si può ritenere che la situazione provinciale soddisfi sin da ora quanto sopra previsto alle lettere a) e b) : reti fognarie sono infatti presenti a servizio di tutte le frazioni e località abitate superiori a 2000 abitanti equivalenti.

Esistono ancora nuclei abitati, di modeste dimensioni, che risultano sprovvisti di reti fognarie; per essi il comma quattro dello stesso art. 27 prevede che *"per i nuclei abitativi isolati, ovvero laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento."*

Si ritiene a tal proposito che debbano essere effettuate, da parte della Regione, le opportune valutazioni in merito, anche perché, come si evidenzia nel seguito, le priorità di intervento riguardano i trattamenti degli scarichi delle fognature esistenti.

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento l'articolo 31 del provvedimento dispone che, per la realtà territoriale provinciale :

- 1) gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15000 A.E. rispettino la tab. 1 dell'Al. 5 entro il 31.12.2000;
- 2) gli scarichi provenienti da agglomerati con un carico compreso tra 2000 e 15000 A.E. rispettino la tab. 1 dell'Al. 5 entro il 31.12.2005;
- 3) gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E siano sottoposti *" ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005."*

Resta da aggiungere, per completezza, che il D.Lgs. n. 152/99 introduce, con l'art. 32, anche ulteriori limiti, per azoto e/o fosforo, relativamente agli scarichi da agglomerati con oltre 10000 A.E. in aree sensibili.

Attualmente il territorio provinciale non rientra fra le aree sensibili, tuttavia esso gravita su di un'area sensibile (l'Adriatico settentrionale) e la Regione, cui compete l'individuazione sia di eventuali ulteriori aree sensibili sia degli impianti che, situati all'interno di bacini afferenti ad aree sensibili, sono sottoposti ai medesimi limiti, è fortemente impegnata, anche in forza di quanto previsto nell'Accordo di Programma Quadro recentemente stipulato con il Governo (art. 3), in tale direzione.

Del resto in fase di predisposizione del Piano stralcio di cui al 4° comma dell'art. 141 della legge n. 388/2000, la Regione Emilia Romagna ha richiesto che le Agenzie d'Ambito o le Province valutassero, anche uno scenario "aree sensibili", rispetto alle quali sarebbe il fosforo il parametro critico, cui adeguare gli scarichi delle acque reflue urbane ai limiti più restrittivi.

Il quadro relativo agli scarichi delle fognature che può essere attualmente tracciato, sulla base delle informazioni di AGAC è comunque il seguente.

Per quanto riguarda gli **agglomerati superiori a 15000 AE**, gli impianti che trattano un carico di tali dimensioni (anno 2001) sono quelli di Mancasale, Roncocesi e Rubiera.

Tali impianti mostrano alcune criticità relative ad uno o più dei limiti posti dalla nuova normativa per i tre parametri di Tab. 1 (COD, BOD₅ e MST), forse in misura più rilevante per Rubiera.

Lo scenario "aree sensibili", qualora si presentasse, richiederà sicuramente di intervenire sugli impianti superiori a 100000 AE (Mancasale e Roncocesi), per i quali i limiti per il parametro fosforo sono molto bassi (1 mg/l) e garantibili solo con trattamenti più spinti degli attuali.

Il citato Piano stralcio di cui al 4° comma dell'art. 141 della legge n. 388/2000 prevede in effetti di intervenire su tutti e tre gli impianti.

Agli impianti di cui sopra occorrerà inoltre aggiungere Reggio Nuovo, destinato a trattare un carico maggiore di 15000 AE, come da progetto, e da ritenere comunque adeguato ai limiti di legge.

Per quanto riguarda gli **agglomerati compresi tra 2000 e 15000 AE** gli impianti relativi sono (anno 2001) 24.

Il confronto fra nuovi e futuri limiti e prestazione attuali evidenzia quanto segue.

- COD e BOD₅: non si ravvisano particolari problemi;
- MST: per questo parametro si potranno presentare alcune criticità da affrontare sia in termini gestionali che strutturali.

Infine relativamente agli **agglomerati inferiori a 2000 AE**, la valutazione dei fabbisogni rispetto al trattamento appropriato appare tuttora problematica.

Infatti tale trattamento è definito, all'All. 5, come un trattamento "che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità o la tutela delle acque sotterranee nel caso di scarico nel suolo; eventuali limiti a tali scarichi sono definiti dalle regioni."

La Regione Emilia Romagna ha indicato, come noto, in 200 AE la soglia al di sotto della quale viene considerato appropriato il trattamento con vasca Imhoff, mentre tra 200 e 2000 AE l'indicazione è quella del trattamento secondario (Delib. G.R. n. 651 del 1 marzo 2000). Tuttavia i criteri indicati in tale sede sono tuttora in fase di revisione regionale.